



**FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA**

**Cattedra di Diritto dell'Unione Europea**

**LA COMUNITÀ EUROPEA  
E LO SPORT**

*Relatore*

Ch.mo Prof.  
**Paolo DE CATERINI**

*Candidata*

**Viviana CHIANELLO**  
Matr. 070673

*Correlatore*

Ch.mo Prof.  
**Angela DEL VECCHIO**

---

*Anno Accademico 2007/2008*

*A papà, mamma e Luca...  
gli amori della mia vita.  
A Marco, che l'ha resa  
meno complicata...*

## INDICE

INTRODUZIONE pag. I-V

### CAPITOLO I

#### LA COMUNITÀ EUROPEA E LO SPORT

##### Premessa

- L'interesse della Comunità Europea ed internazionale  
rispetto allo sport: considerazioni generali* pag. 1
- I.1 Primi interventi delle Istituzioni europee nel mondo dello sport,  
dalla relazione Adonnino alla Dichiarazione di Nizza del 2000 » 4
- I.2 Lo sport nel Progetto di una Costituzione per l'Europa e  
l'Anno Europeo dello sport » 14
- I.3 Il calcio professionistico in Europa nella Risoluzione del  
Parlamento Europeo 2006/2130 » 19
- I.4 Il Libro Bianco sullo Sport » 21
- I.5 Lo sport nel Trattato di Lisbona: pieno riconoscimento della  
sua specificità o ancora un'altra chimera? » 35

### CAPITOLO II

#### SPORT, LIBERA CIRCOLAZIONE DEGLI SPORTIVI E LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI

##### Premessa

- La specificità dello sport:  
tra autonomia e dipendenza dall'ordinamento statale* » 38
- II.1 Il principio della libera circolazione delle persone  
e la sua evoluzione » 42
- II.2 Prime applicazioni del diritto comunitario allo sport:  
i casi Walrave e Donà » 45
- II.3 Ostacoli alla libera circolazione degli sportivi: il problema del  
riconoscimento dei diplomi » 51
- II.4 La sentenza Bosman e la fine del trattamento differente per il calcio » 55

II.5 La giurisprudenza nel dopo Bosman ed in particolare le attività diverse dal calcio e lo sport dilettantistico: casi Lehtonen, Deliège e Agostini	» 63
II.6 La condizione degli atleti-cittadini extracomunitari con cui l'Unione Europea ha stipulato accordi di partenariato o cooperazione	» 72
II.7 Libera prestazione di servizi, libertà di stabilimento e scommesse sportive: un monopolio legale destinato a durare	» 87

### **CAPITOLO III**

#### **LO SPORT E IL DIRITTO EUROPEO DELLA CONCORRENZA**

##### **Premessa**

*Profili generali del diritto europeo della concorrenza e profili economici del fenomeno sportivo.*

*Anche lo sport deve conformarsi al diritto della concorrenza* » 96

III.1 L'applicazione del diritto della concorrenza allo sport (con riferimento ai casi Dunlop e Italia '90), in particolare gli art. 81 e 82 TCE » 100

III.2 La sentenza Piau e la questione degli agenti dei calciatori » 114

III.3 La sentenza Meca-Medina rivoluziona i rapporti tra diritto europeo e ordinamento sportivo: tutto da rifare.. » 121

III.4 Altri interventi della Commissione Europea in applicazione del diritto europeo della concorrenza allo sport » 129

III.5 Gli aiuti di Stato nel settore sportivo » 135

III.6 Diritti televisivi sulle manifestazioni sportive e diritto antitrust » 141

III.7 La sponsorizzazione sportiva » 151

III.8 Il merchandising in ambito sportivo e la tutela del marchio, in particolare i casi Adidas e Arsenal » 154

**CONCLUSIONI** » 166

**BIBLIOGRAFIA** » 170

# INTRODUZIONE

Sin dalle sue origini, lo sport è stato motivo di aggregazione e divertimento, strumento di crescita personale e mezzo di sviluppo e diffusione di valori sociali, specie tra i più giovani; tuttavia, con il passare degli anni, esso si è trasformato in un vero e proprio business, con conseguente esplosione di interessi economici che, di fatto, ne inficiano l'essenza e che sollevano nuove problematiche sociali, politiche ma anche giuridiche (tanto che si è, addirittura, arrivati a parlare di Diritto dello Sport, quale moderna branca del diritto). Da quest'ultimo punto di vista, lo sport è stato sempre considerato, a tutti gli effetti, un soggetto di diritto che, seppur dotato di un proprio ordinamento giuridico (pacificamente riconosciuto anche dallo Stato, in quanto ordinamento settoriale), resta vincolato dalle leggi nazionali del Paese al cui interno opera e trova riconoscimento. Tuttavia, a questa condizione si è da subito accompagnata la rivendicazione di una sostanziale sottrazione al rispetto delle leggi dello Stato; questa situazione si è aggravata con la nascita della Comunità Europea, che comportando l'assoggettabilità degli ordinamenti interni degli Stati membri al diritto europeo, ha rappresentato per le Istituzioni Sportive, un'ulteriore minaccia all'autonomia da sempre rivendicata.

Con il presente elaborato si è cercato di mettere a confronto proprio l'ordinamento europeo, ed il suo diritto, con l'ordinamento sportivo; centrale nel lavoro, è l'analisi della giurisprudenza comunitaria, specie della Corte di

Giustizia, che più delle altre Istituzioni ha avuto un ruolo determinante nel delineare i rapporti tra i due sistemi. Sono stati così, evidenziati quei punti di contatto tra il mondo dello sport e il diritto europeo, che legittimano, da un punto di vista prettamente giuridico, la piena applicazione del secondo anche allo sport (contrariamente a quanto sostengono le stesse organizzazioni sportive).

Nel primo capitolo si ripercorre cronologicamente l'evoluzione dei rapporti tra il mondo dello sport e le diverse Istituzioni Comunitarie, che, avendo preso sempre maggiore coscienza del ruolo educativo, sociale ma anche mediatico ed economico raggiunto dal fenomeno sportivo, hanno intensificato la propria attività, promulgando sempre più di frequente, documenti in materia. Nonostante questi ultimi siano spesso privi di forza vincolante, trattandosi per lo più di esortazioni, mere enunciazioni ovvero atti di indirizzo politico, dimostrano come man mano, sia stata, sebbene ancora non completamente, superata l'iniziale e totale indifferenza da parte dell'Europa nei confronti dello sport e delle sue esigenze particolari.

Il primo atto di riconoscimento del valore sociale dello sport viene promulgato nel lontano 1985, la Relazione Adonnino, in occasione del vertice di Milano, che dà l'avvio a tutta una serie di iniziative delle Istituzioni Europee, che, grazie anche alla sentenza Bosman, intervenuta nel 1995, sfoceranno due anni più tardi, nella Dichiarazione n. 29, annessa al Trattato di Amsterdam, primo vero riconoscimento ufficiale del ruolo sociale dello sport

in Europa. A testimonianza del sempre maggiore interesse della Comunità Europea verso lo sport, il 2004 verrà istituito l'anno europeo dello sport, evento di grande valore e risonanza, che aprirà la strada ad un altro progetto, culminato nella promulgazione del Libro Bianco sullo Sport, del luglio 2007. Tuttavia, come si sottolinea al termine del capitolo, il vero punto di svolta nelle relazioni tra i due ordinamenti, dovrebbe esser rappresentato dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona che, per la prima volta sembrerebbe riconoscere la specificità dello sport (non limitandosi più ad esaltarne il ruolo sociale), e precise competenze dell'Unione Europea in materia, mettendo fine alla situazione di incertezza giuridica che ad oggi caratterizza questo settore, a causa dell'assenza di qualsiasi riferimento allo sport nei Trattati europei.

I difficili rapporti tra Europa e sport si inclinano, però, soprattutto a causa degli interventi della giurisprudenza comunitaria, che deludendo continuamente le aspettative del mondo dello sport, sin dal 1974, riconosceva la piena applicabilità allo stesso del diritto comunitario e alle attività ad esso collegate, qualora qualificabili come attività economiche ex art. 2 TCE (sentenze Walrave e Donà). Oggetto del capitolo secondo, è proprio l'analisi delle sentenze degli organi di giustizia europei, con riferimento particolare ai principi della libera circolazione delle persone e libera prestazione di servizi, applicati allo sport. I primi interventi della Corte di Giustizia hanno anche portato alla nascita del concetto di "eccezione sportiva" che ricomprende le

regole sportive, prive di valore economico, come tali esenti dall'applicazione del diritto europeo.

Per ciò che attiene la libera circolazione, questo principio trova applicazione nei confronti degli sportivi, inizialmente considerati nella loro qualità di lavoratori, e successivamente al trattato di Maastricht, in quanto cittadini dell'Unione Europea, ai quali si riconosce sia il diritto a non subire alcuna discriminazione basata sulla cittadinanza, sia quello di non subire alcuna limitazione all'effettivo esercizio della propria attività lavorativa (sentenza Bosman). A parere dei giudici, detti principi trovano piena applicazione indipendentemente dalla qualifica formale che una federazione nazionale riconosce ad un dato sport (distinguendo cioè tra professionismo e dilettantismo – caso Deliège -) e alla natura giuridica dell'ente da cui la regolamentazione sportiva promana. Un altro problema affrontato nel secondo capitolo riguarda gli sportivi extracomunitari – cittadini, però, di quei Paesi con i quali l'Unione Europea abbia stipulato accordi di cooperazione o partenariato -, assimilati dalla Corte ai cittadini comunitari per ciò che attiene al divieto di discriminazioni fondate sulla cittadinanza, in relazione alle condizioni di lavoro, retribuzione e licenziamento (sentenze Kolpak e Simutenkov).

Il capitolo secondo si conclude con l'analisi del sistema monopolistico della gestione delle scommesse sportive esistente in Italia, e la relativa disciplina giuridica che impedisce la raccolta di scommesse e lo svolgimento di attività connesse a bookmakers stabiliti in altri Paesi membri, legittimo a parere

dei giudici di Lussemburgo, ed in linea con la libertà di prestazione dei servizi di cui al Trattato.

Il terzo ed ultimo capitolo entra nel cuore del problema, analizzando gli aspetti economici dello sport e l'applicazione allo stesso, anche delle regole della libera concorrenza che tendono a garantire che le imprese possano prosperare ed operare efficacemente su di un piano di parità nel mercato interno. Nell'applicare dette regole a questo settore, si cerca, però, di non prescindere dalla considerazione delle peculiarità dello sport, dei suoi operatori e delle sue "finalità sportive", che, evidentemente, lo distinguono dai tradizionali operatori del mercato.

Le questioni affrontate in questo capitolo, sembrano molto diverse tra loro, ma, a ben vedere, si tratta di settori in cui il "puro" diritto europeo della concorrenza fa da filo conduttore. Nel capitolo terzo si spazia, infatti, dall'analisi dell'applicazione dei più elementari principi in materia di concorrenza allo sport (casi Dunlop, Italia '90, sentenza Piau, per citarne alcuni), alla sponsorizzazione sportiva ed al merchandising - con annessa la tutela del marchio -, passando per il problema della vendita dei diritti tv sulle manifestazioni sportive. Nel soffermarsi su queste problematiche, si mette in luce tanto il ruolo della giurisprudenza comunitaria, quanto quello della Commissione Europea, intervenuta in questo settore più che in altri.

# CAPITOLO I

## LA COMUNITÀ EUROPEA E LO SPORT

### **Premessa**

*L'interesse della Comunità Europea ed internazionale rispetto allo sport: considerazioni generali*

Nel 2007 l'Unione Europea ha compiuto i suoi cinquanta anni ed ha festeggiato l'evento con una partita di calcio organizzata dal Manchester United e non è un caso che abbia scelto per l'occasione lo sport (peraltro quello più popolare in Europa e non solo); ciò dimostra, infatti, che nel corso degli ultimi decenni è andata crescendo una particolare attenzione da parte della Comunità nei confronti del "fenomeno sportivo". Si è sempre più diffusa la convinzione, non solo tra gli "addetti ai lavori", che lo sport abbia un ruolo sociale non indifferente; esso costituisce motivo di aggregazione, solidarietà ed è fonte di valori importanti come lo spirito di gruppo, la correttezza, la tolleranza oltre ad essere funzionale alla tutela della salute. Lo sport è entrato a pieno titolo nella vita dei cittadini, la maggior parte dei quali pratica con regolarità anche più di una disciplina sportiva, ed è senz'altro un mezzo di identificazione per ciascuno.

Il rapporto Comunità Europea e sport è stato, però, da sempre burrascoso, posto che sin dai Trattati di Roma, esso ha sviluppato un'indifferenza totale rispetto all'integrazione geografica che prendeva piede negli anni cinquanta,

dovuta anche al fatto di esser protagonista, da tempi più lontani (si pensi alla nascita delle Olimpiadi), di una diversa e più vasta integrazione, a livello addirittura mondiale. Peraltro, il raggiungimento di quello che era l'obiettivo imminente delle Autorità comunitarie, ovvero quello di trasformare il territorio degli Stati membri in un unico grande spazio senza frontiere, economicamente integrato, in cui potessero circolare liberamente ed in feconda competizione tra loro, merci, persone, imprese, capitali e servizi venne da subito anteposto ad ogni altra questione. Di conseguenza, in questo quadro, nonostante le Istituzioni non abbiano mai sottovalutato le pretese del mondo sportivo, particolarmente ostile a riconoscere qualsiasi forma di contatto con le stesse, considerate per lo più con diffidenza e distacco, il ritenere, perlomeno nella fase iniziale di assestamento della Comunità, l'attività sportiva sottratta alle norme comunitarie, in quanto attività non economica, fu la soluzione provvisoriamente ottimale, che non distoglieva i vertici comunitari dall'obiettivo primario della costruzione e gestione del mercato unico<sup>1</sup>.

Con il passare del tempo, però, lo sport ha subito un'evoluzione che grazie (o a causa) del diffondersi del professionismo, sotto certi aspetti anche esasperato, si è trasformato in un'industria rilevante per il P.I.L. di ogni Stato membro che ha portato alla ribalta problematiche afferenti l'istruzione, l'occupazione, la salute, tutte di competenza dell'Unione<sup>2</sup>. Non si può negare, infatti, che lo sport occupi un'importante posizione nell'economia dei sistemi

---

<sup>1</sup> Così De Caterini P., *Le società sportive nella prospettiva del mercato unico europeo*, in *Società sportive e ordinamento giuridico*, 1994.

<sup>2</sup> In questi termini si esprime Tognon J., *Diritto europeo dello sport*, 2008.

moderni e che sia collegato a molteplici settori come l'abbigliamento, la pubblicità, la televisione.

A seguito di tali cambiamenti, si è passati da una concezione ludica e salutistica ad una visione dello sport come vera e propria attività economica e se è vero che questo ha permesso un maggior controllo, anche da parte delle Autorità europee, e dunque una migliore regolamentazione del settore, non è meno vero che si potrebbe (se già non è accaduto) perder la vera essenza del fenomeno sportivo: di fatto, i nuovi interessi collegati allo sport ne inficiano la natura pedagogica e di intrattenimento nonché di integrazione. Proprio gli obiettivi dell'integrazione e della lotta alle esclusioni sociali sotto qualsiasi forma, sono tra i principali obiettivi delle moderne democrazie e si capisce allora, l'interesse delle stesse a combattere tutti quei fenomeni negativi che prendono sempre più piede, e che sfociano in comportamenti contrari ai principi di uguaglianza e solidarietà cui si ispirano i moderni Stati di diritto. Molti degli iniziali interventi tesi a regolamentare lo sport, hanno avuto origine proprio per la necessità di arginare fenomeni di xenofobia, razzismo e violenza che trovavano espressione nel mondo dei tifosi.

La promozione dello sport "sano" rientra dunque tra le finalità pubbliche dei sistemi moderni e per essere realmente realizzata, deve essere perseguita su tutti i fronti, nazionale, europeo ed internazionale. Anche la Comunità internazionale si è dimostrata da sempre sensibile al valore dello sport ed, infatti, parallelamente all'attività degli organi europei, si deve ricordare che,

l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) già nel 1978 si interessava del problema dello "sport per tutti" attraverso l'adozione da parte dell'United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) della Carta internazionale dell'educazione fisica e dello sport<sup>3</sup>, al fine di promuovere lo sport, riconosciuto quale fattore importante per lo sviluppo della persona umana.

### **I.1 Primi interventi delle Istituzioni europee nel mondo dello sport, dalla relazione Adonnino alla Dichiarazione di Nizza del 2000**

In ambito europeo, i primissimi interventi in tema di sport, sono stati quelli della Corte di Giustizia, che sin dagli anni settanta fu chiamata ad intervenire per cercare di individuare dei punti fermi che ispirassero i rapporti tra sport e diritto europeo. Riconoscendo già nel 1974, l'assoggettabilità dello sport al diritto comunitario qualora fosse qualificabile come attività economica ai sensi dell'art. 2 del Trattato, la giurisprudenza si è scavata uno spazio sempre maggiore che le ha permesso di incidere fortemente nel settore, per garantire la piena applicabilità anche da parte dei poteri sportivi, dei basilari principi su cui si fonda la Comunità Europea (divieto di discriminazione, libera circolazione e prestazione di servizi e da ultimo, libera concorrenza), concorrendo altresì al recupero del valore formativo dello sport. Sulla scia delle

---

<sup>3</sup> In particolare in essa viene sancita l'importanza dell'attività motoria attraverso lo sport, quale fondamentale diritto dell'individuo; per una trattazione più completa, v. Leone L., *La promozione dello sport in ambito internazionale ed europeo*, in Rivista telematica [www.giustiziasportiva.it](http://www.giustiziasportiva.it), 2006, n. III. L'autore fornisce, inoltre, un'analisi storica dei principali interventi e provvedimenti del Consiglio d'Europa in tema di sport.

pronunce della Corte, anche le altre Istituzioni europee non sono rimaste inerti di fronte a quello che ormai era diventato un problema di convivenza tra i due ordinamenti ed è soprattutto dalla seconda metà degli anni ottanta che si registrano importanti interventi.

Da un punto di vista storico, il primo atto facente capo alla Comunità Europea, è rappresentato dalla relazione Adonnino, adottata dal comitato ad hoc su l'“Europa dei cittadini<sup>4</sup>”, a conclusione del vertice di Milano nel 1985, nella quale si promuove lo sport come strumento per valorizzare e sensibilizzare il cittadino rispetto al senso di appartenenza alla Comunità Europea. Da allora si sono susseguite le iniziative tese a favorire da un lato, il dialogo tra i rappresentanti del mondo sportivo e le autorità comunitarie e dall'altro, a promuovere azioni di comunicazione tra le stesse, proprio attraverso lo sport<sup>5</sup>. Rispetto all'attività dei giudici comunitari, però, le altre Istituzioni si sono inizialmente occupate del problema sport-Europa solo in via mediata e ciò a causa delle competenze solo indirette di cui disponevano (e dispongono ancor oggi), in materia. Infatti, nonostante lo sport avesse ormai acquistato lo status, sebbene particolare, di soggetto di diritto europeo, e nonostante i ripetuti interventi della giurisprudenza comunitaria, che dimostravano la necessità di

---

<sup>4</sup> Come chiarisce De Caterini P., *Le società sportive nella prospettiva del mercato unico europeo*, in *Società sportive e ordinamento giuridico*, 1994, il comitato era composto da rappresentanti dei governi nazionali ed aveva il compito di elaborare proposte per rafforzare e promuovere l'identità e l'immagine della Comunità negli Stati membri e nel mondo; lavorava in parallelo con il comitato ad hoc per i problemi istituzionali ed i risultati dei lavori di detti comitati sono stati alla base dell'Atto Unico Europeo del 17 febbraio 1986.

<sup>5</sup> Per quanto riguarda il dialogo tra le parti interessate, dal 1991 è attivo un Forum europeo dello sport, a composizione mista (rappresentanti della Commissione, delle Federazioni sportive, dei Comitati Olimpici) con funzioni consultive; mentre l'azione di comunicazione è svolta soprattutto attraverso il patrocinio di eventi sportivi a carattere comunitario.

adottare atti definitivi in materia, i Trattati europei non contenevano alcuna previsione di competenze specifiche in tema di sport, in capo alla Comunità. Ne derivava che quest'ultima, sempre più spesso interpellata su questioni particolarmente delicate, non potesse far altro che declinare la propria competenza o al più, elaborare provvedimenti di soft law, non vincolanti ma puramente esortativi, essendo la vera decisione rimessa sempre e solo alle Federazioni Sportive ovvero ai Comitati Olimpici<sup>6</sup>. Ciò nonostante, il lavoro delle Istituzioni comunitarie, che comunque con il tempo si è notevolmente incrementato, determinò conseguenze importanti sul mondo dello sport e la sua organizzazione.

Negli anni novanta si registra una maggiore attenzione al fenomeno sportivo da parte del Consiglio e della Commissione, sia a causa del dilagare del doping nelle attività sportive, soprattutto a livello dilettantistico e tra i giovani, sia per la presa di coscienza da parte delle stesse Istituzioni comunitarie, della rilevanza sociale dello sport e delle nuove implicazioni ad esso connesse.

Il Consiglio, in particolare, ha adottato due Risoluzioni<sup>7</sup> ed una

---

<sup>6</sup> Tognon J., *Diritto europeo dello sport*, 2008, in cui l'autore, posto il riconoscimento dello sport quale fenomeno sociale, economico e mediatico, come tale sempre più coinvolto nelle politiche comunitarie, appare anche critico rispetto alla pretesa autonomia ed indipendenza da parte dello sport, "disposto a ricorrere ad ogni mezzo e pressione per difendersi dagli assalti dei terzi".

<sup>7</sup> Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 3 dicembre 1990, relativa ad un'azione comunitaria per la lotta al doping, compreso l'abuso di medicinali, nelle attività sportive in GUCE C 329 del 31 dicembre 1990, 0004-0005; Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio relativa a un codice di comportamento antidoping nelle attività sportive, in GUCE C 044 del 19 febbraio 1992, 0001-0002.

Dichiarazione<sup>8</sup> tese ad esortare gli Stati membri al rispetto della Convenzione Antidoping di Strasburgo del 1989, ed è giunto all'approvazione di un Codice di comportamento antidoping; tra il 1991 e il 1998 la Commissione ha elaborato diversi documenti<sup>9</sup>, preparato programmi di comunicazione e scambi culturali attraverso lo sport e si è associata, finanziandole, a molteplici manifestazioni sportive; infine, anche il Parlamento europeo, negli stessi anni, ha adottato alcune risoluzioni in tema di sport, svolgendo dal 1994 un ruolo fondamentale nei rapporti tra Unione Europea e mondo dello sport<sup>10</sup>.

L'anno decisivo per la definizione dei rapporti sport - Comunità Europea è senza dubbio il 1995, quando la Corte di Giustizia emette la storica sentenza Bosman che, sconvolgendo letteralmente il mondo dello sport e le sue relazioni con l'ordinamento comunitario, costringe le Federazioni ad incisive modifiche delle proprie regolamentazioni tese da sempre, a garantire l'autonomia dell'ordinamento sportivo; la sentenza Bosman, inoltre, dà l'imput ad un lento

---

<sup>8</sup>Dichiarazione del Consiglio e dei ministri della sanità degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 4 giugno 1991, relativa alla lotta al doping, compreso l'abuso di medicinali, nelle attività sportive, in GUCE C 170 del 29 giugno 1991, 0001-0001.

<sup>9</sup> Il primo documento ufficiale della Commissione avente ad oggetto lo sport, da un punto di vista temporale, è una Comunicazione al Consiglio ed al Parlamento, del 31 luglio 1991, "*La Comunità Europea e lo sport*", Sec/91/1438, in [http://ec.europa.eu/sport/pdf/doc268\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/sport/pdf/doc268_en.pdf), in cui la Commissione già riconosce il ruolo che lo sport sta assumendo nella società moderna e dei suoi necessari punti di contatto con le politiche comunitarie tanto da impegnarsi a sviluppare attività specifiche per garantire una migliore integrazione dello sport tra le attività della Comunità, garantendo però il rispetto delle strutture esistenti (il riferimento è agli organi di giustizia sportiva), e il principio di sussidiarietà che implica una partnership tra Comunità, Stati membri e organismi sportivi privati. Nel documento vengono poi individuate le linee guida che dovranno ispirare l'attività della Comunità. Detta Comunicazione è particolarmente rilevante anche perché ha dato origine al Forum Europeo sullo Sport che rappresenta uno strumento permanente di comunicazione tra la Commissione e le Associazioni sportive, facilitandone il dialogo.

<sup>10</sup> A titolo esemplificativo può citarsi la Risoluzione del 13 giugno 1997 su "*Lo sport nell'Unione Europea*", in GUCE C 200 del 30 giugno 1997.

processo di comunitarizzazione dello sport, ancora oggi in divenire, che porterà appena due anni dopo, alla Dichiarazione n. 29 allegata al Trattato di Amsterdam<sup>11</sup>. Detta Dichiarazione costituisce un risultato importante a livello comunitario rappresentando il primo segnale politico del riconoscimento ufficiale del ruolo dello sport. Tuttavia, in questo contesto, lo sport viene ancora in considerazione da un punto di vista più sociale che giuridico, nel senso che se ne riconosce ed esalta il carattere aggregativo, quale strumento di formazione dell'identità delle persone, si invitano le Istituzioni a coinvolgere gli operatori del settore prima di prendere determinate decisioni, e si pone l'accento sull'importanza dello sport dilettantistico e delle sue caratteristiche specifiche, senza del quale non esisterebbe neppure lo sport professionistico. Inoltre, considerando che le Dichiarazioni annesse ai Trattati, a differenza di articoli e protocolli, non sono vincolanti per gli Stati Parte, e che la genericità che caratterizza tale Dichiarazione impedisce di comprendere a pieno quale sia il ruolo degli Stati membri, alcuni esponenti della dottrina, pur riconoscendo il valore "storico" di tale dichiarazione, nutrono dubbi sulla sua effettiva portata, tanto da considerarla un'occasione perduta per l'assunzione da parte della Comunità di un impegno più serio<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> "La conferenza sottolinea la rilevanza sociale dello sport, in particolare il ruolo che esso assume nel forgiare l'identità e nel ravvicinare le persone. La conferenza invita pertanto gli organi dell'Unione Europea a prestare ascolto alle associazioni sportive laddove trattino questioni importanti che riguardano lo sport. In quest'ottica, un'attenzione particolare dovrebbe essere riservata alle caratteristiche specifiche dello sport dilettantistico"; v. Trattato di Amsterdam, Dichiarazione n. 29 Allegata, in GUCE C 340 del 10 novembre 1997.

<sup>12</sup> In questi termini, per esempio, si esprime Tognon J., *Diritto europeo dello sport*, 2008, il quale ritiene che il mancato inserimento della Dichiarazione in una forma vincolante, di fatto ne svuoti il contenuto; l'autore trova una giustificazione a detta situazione, senza condividerla,

Gli effetti della Dichiarazione n. 29 furono immediati; la Commissione, infatti, dichiaratasi sensibile alla complessità del settore dello sport e prendendo atto del suo rapido sviluppo in Europa, decise di avviare un'attività di consultazione con lo scopo di analizzare l'evoluzione dello sport europeo, ed attuare degli interventi volti a salvaguardare tale attività da un'eccessiva commercializzazione che ne metterebbe a rischio l'influenza positiva sulla società europea. Per fare questo, l'anno seguente, veniva predisposta dalla Commissione una relazione puntuale, intitolata *Evolution et perspectives de l'action communautaire dans le sport*<sup>13</sup>, in cui sono individuate cinque funzioni essenziali dello sport, educativa, salutare, sociale, culturale e ludica, per mezzo della quale la Commissione Europea, cogliendo l'occasione per porre in rilievo un altro problema ad esso connesso, quello della tutela dei giovani atleti, auspicava un intervento incisivo da parte delle autorità competenti per limitarne lo "sfruttamento" ad opera di federazioni ed associazioni sportive. La relazione si conclude con l'individuazione di quei settori dello sport che, a parere della Commissione, interesserebbero la politica comunitaria ovvero diritti televisivi e libera circolazione, con particolare riferimento alla libertà di circolazione delle persone. Da ultimo la Commissione, definita il "guardiano dei Trattati", rilevava che, per dare effettiva attuazione ai principi sanciti nella Dichiarazione n. 29 annessa al Trattato di Amsterdam, fosse necessaria una maggiore coordinazione tra tutte le Autorità competenti per far sì che

---

nei tempi forse ancora non maturi, "nonostante la sentenza Bosman avesse già manifestato i suoi effetti deflagranti".

<sup>13</sup> Relazione della Commissione del 29 settembre 1998.

attraverso il dialogo con i rappresentanti del mondo dello sport, si incrementasse il diritto europeo in riferimento a detto settore e lo sport entrasse a pieno titolo tra le politiche comunitarie. Qualche mese dopo, nel novembre 1998, la Commissione su invito del Consiglio Europeo, riunitosi a Vienna<sup>14</sup>, elaborava un ulteriore documento da sottoporre al Consiglio di Helsinki l'anno successivo, avente ad oggetto il modello sportivo europeo<sup>15</sup>, unico nel suo genere ed esportato in tutto il mondo ad eccezione del Nord America, con l'obiettivo di descriverne l'organizzazione in Europa, i suoi recenti sviluppi e quelli futuri.

Nel Dicembre 1999, veniva così promulgata la Relazione di Helsinki, con l'obiettivo di "salvaguardare le strutture sportive esistenti e il ruolo sociale

---

<sup>14</sup> Consiglio Europeo, 11 e 12 dicembre 1998, Conclusioni della presidenza C/98/500. "Nel rammentare la dichiarazione sullo sport allegata al trattato di Amsterdam e riconoscendo il ruolo sociale dello sport, il Consiglio europeo invita la Commissione a presentare al Consiglio Europeo di Helsinki una relazione al fine di salvaguardare le strutture sportive esistenti e il ruolo sociale dello sport nell'ambito comunitario. Il Consiglio europeo sottolinea la sua preoccupazione in merito all'entità e alla gravità del doping nello sport, che corrompe l'etica sportiva e mette in pericolo la salute pubblica. Sottolinea l'esigenza di una mobilitazione a livello dell'Unione Europea e invita gli Stati membri ad esaminare, congiuntamente alla Commissione e agli organismi sportivi internazionali, eventuali misure volte ad intensificare la lotta contro questo pericoloso fenomeno, in particolare per mezzo di un miglior coordinamento delle misure nazionali esistenti".

<sup>15</sup> Consultazione sul modello europeo di sport, novembre 1998. L'atto si apre con un'analisi storica del fenomeno sportivo, con particolare attenzione alla descrizione dei due modelli europei di sport (quello dell'Europa Occidentale e quello dell'Europa Orientale) esistenti fino alla metà degli anni ottanta; si descrive, poi, l'attuale struttura piramidale dello sport e se ne mettono in risalto i cambiamenti politici ed economici subiti nel tempo, anche a causa della disgregazione del blocco sovietico, dell'aumento degli investimenti in ambito sportivo e alcuni cambiamenti delle regole ad opera del Comitato Olimpico Internazionale, (il riferimento è in particolare, all'autorizzazione da parte del CIO, alla sponsorizzazione dei Giochi Olimpici, che ha favorito la commercializzazione di tutti i settori dello sport). Infine, la Commissione non manca di individuare problemi connessi allo sport, dal razzismo alla violenza, dai diritti televisivi al doping e al diritto alla salute, che pongono il fianco a forti distorsioni del suo ruolo sociale. Il documento si conclude con un questionario che verrà inviato alle Parti interessate e che la Commissione si impegna a prendere in debita considerazione nell'elaborazione di atti e politiche future.

dello sport nell'ambito comunitario"<sup>16</sup>. Dopo un'introduzione un cui ci si sofferma sulla "funzione sociale d'interesse generale dello sport", minacciata da fenomeni quali la "violenza negli stadi, il doping, la ricerca di benefici finanziari rapidi a detrimento di un'evoluzione più equilibrata dello sport", la relazione indica le linee guida da seguire per conciliare la dimensione economica dello sport con la sua dimensione popolare, educativa, sociale e culturale.

Anzitutto la Commissione passa in rassegna e descrive i fenomeni (aumento della popolarità dello sport, internazionalizzazione dello sport, sviluppo senza precedenti della dimensione economica dello sport) che minacciano un approccio europeo allo sport basato su concetti e principi comuni e pur riconoscendo che detti fenomeni apportano tanto allo sport quanto alle società sportive elementi positivi, rileva che essi sono senza dubbio fonte di tensioni da non sottovalutare<sup>17</sup>. Risulta evidente pertanto, quella che è la maggiore preoccupazione della Commissione: evitare che le nuove caratteristiche dello sport finiscano con il travolgere tutto e tutti e prevalere su i suoi valori fondanti. A tal proposito, essa richiama come dimostrazione del fatto che l'evoluzione economica che il settore sportivo sta subendo e le risposte apportate ai problemi che da essa derivano, da parte degli addetti ai

---

<sup>16</sup> Relazione di Helsinki sullo sport, 10 dicembre 1999, GUCE COM (1999) 644 def.

<sup>17</sup> Si tratta del sovraccarico dei calendari degli avvenimenti sportivi, causa dell'espansione del doping, della moltiplicazione degli avvenimenti sportivi lucrativi che penalizzano la logica sportiva e ludica dell'attività, privilegiandone l'aspetto economico. La Commissione ribadisce dunque, il ruolo della Comunità, degli Stati membri e del Movimento sportivo in generale, nel rafforzare la funzione educativa e sociale dello sport sulla base di appositi programmi comuni.

lavori, non consentono di garantire la salvaguardia del ruolo sociale dello sport, la moltiplicazione delle procedure giurisdizionali in materia.

Tuttavia, il vero elemento di massimo rilievo nella Dichiarazione in commento, è il contenuto del paragrafo 4 in cui si sottolinea la necessità di chiarire la struttura giuridica dello sport. A giudizio della Commissione, proprio in considerazione del fatto che il Trattato non riconosce una specifica competenza in materia di sport, è la Comunità che deve “vegliare affinché le iniziative delle autorità pubbliche nazionali o delle organizzazioni sportive siano conformi al diritto comunitario, ivi compreso il diritto della concorrenza, e rispettino in special modo i principi del mercato interno”.

La Relazione di Helsinki apre la strada ad un nuovo approccio della Commissione nei confronti dello sport, teso ad un riconoscimento (non ancora totale) di quella specificità tanto osannata dai vertici dell'ordinamento sportivo<sup>18</sup>. Questo cambiamento troverà ufficializzazione nella “Dichiarazione sulla specificità dello sport e la sua funzione sociale in Europa”, annessa alle conclusioni del Presidente del Consiglio europeo di Nizza, del 2000<sup>19</sup>. Per la prima volta, si evidenziano e si esprime la volontà di voler effettivamente

---

<sup>18</sup> Nelle conclusioni della Relazione si legge, infatti, che, poiché la Commissione non ha specifiche competenze in materia, si deve stabilire necessariamente un “nuovo partenariato tra Istituzioni europee, Stati e organizzazioni sportive al fine di incoraggiare la promozione dello sport nella società europea, nel rispetto dei valori sportivi, dell'autonomia delle organizzazioni sportive, e del Trattato, in particolare il principio di sussidiarietà”. L'assenza di tale coordinamento rischierebbe di contro, di annullare questi principi comuni.

<sup>19</sup> Declaration on the specific characteristics of sport and its social function in Europe, of which account should be taken in implementing common policies, in DG J, 13948/00, en., 1. La Dichiarazione si compone di diciassette punti ripartiti in sei diverse aree: sport dilettantistico e sport per tutti, ruolo delle federazioni sportive, mantenimento delle politiche di attività sportiva, salvaguardia dei giovani sportivi, fattori economici nell'ambito sport e solidarietà, sostegno ai trasferimenti.

tutelare quelle caratteristiche peculiari e proprie dello sport, di cui si dovrà tener conto nell'attuazione delle future politiche comunitarie, che dovranno avere come obiettivo la salvaguardia della coesione e dei legami di solidarietà che uniscono tutte le pratiche sportive, dell'equità delle competizioni, degli interessi materiali e morali e dell'integrità fisica degli sportivi, specie se minorenni. La Comunità quindi, seppur ancor dotata di competenze e poteri indiretti, assume un ruolo e soprattutto una responsabilità sempre maggiori nella tutela delle funzioni sociali, educative e culturali dello sport.

Un altro aspetto di rilievo della Dichiarazione di Nizza è l'indicazione di una precisa strategia, ritenuta necessaria per soddisfare gli intenti poc'anzi espressi, che prevede il rafforzamento del ruolo delle federazioni sportive, senza tuttavia renderlo esclusivo, affinché si riescano a preservare anche le diversità esistenti in Europa<sup>20</sup>.

In conclusione, è ancora una volta per mezzo di un atto di indirizzo politico, non vincolante, che emerge una visione che va oltre la tradizionale concezione dello sport come settore di intervento trasversale per varie politiche comunitarie e si pone il problema di una sua disciplina coerente ed omogenea, posto il ruolo sociale che ad esso viene sempre più riconosciuto. All'inizio del XXI secolo, dunque, l'Europa riaffermava la necessità di una regolamentazione effettiva del settore sportivo e l'unico modo era quello di appropriarsi di una

---

<sup>20</sup> Per maggiori approfondimenti sul tema, cfr. Leone L., *La promozione dello sport in ambito internazionale ed europeo*, in Rivista telematica [www.giusiziasportiva.it](http://www.giusiziasportiva.it), 2006, n. III.

competenza specifica in ambito comunitario mediante la previsione della stessa in un Trattato o al più in un Protocollo Addizionale.

## **I.2 Lo sport nel Progetto di una Costituzione per l'Europa e l'Anno Europeo dello sport**

Quando nel febbraio 2002 si tenne a Bruxelles la sessione inaugurale della Convenzione Europea, gli studiosi del settore e gli appassionati credevano che il giorno tanto atteso fosse ormai giunto. Ci si aspettava che il Progetto di una Costituzione per l'Europa<sup>21</sup>, che si sarebbe dovuto presentare l'anno successivo, contenesse un chiaro e preciso riferimento allo sport, nella sua accezione più ampia possibile, permettendo cioè, di contemperarne il carattere economico, ludico e sociale. Alla fine di lunghi dibattiti, nel testo definitivo del Trattato da sottoporre all'approvazione degli Stati membri, all'art. III-282, che si occupa anche di gioventù, istruzione e formazione, si leggeva "l'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato, e della sua funzione sociale ed educativa [...]" attraverso "legge o legge quadro europea con la quale stabilire azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative degli Stati membri" e permettendo al Consiglio, su proposta della Commissione, di adottare raccomandazioni. L'aver inserito lo sport tra quei settori rispetto ai quali l'Unione Europea poteva condurre azioni di sostegno, coordinamento e

---

<sup>21</sup> Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa in GUCE C 310 del 16 dicembre 2004.

completamento, dimostra il rinnovato interesse verso il fenomeno sportivo nel suo insieme e la nuova centralità da esso acquisita. Nello specifico, con tale Trattato si dà ampio rilievo al contributo che la Comunità darà al settore dello sport, promuovendone i valori sportivi ed etici, cercando di svilupparne la dimensione europea e soprattutto si sottolinea la necessità della cooperazione tra Unione, Stati membri e organizzazioni atte a salvaguardare le reciproche competenze. Ne deriva un ampliamento di poteri in capo all'Unione Europea, che concretizza le speranze, più volte manifestate dalla Commissione, di far sì che lo sport contribuisca concretamente alla creazione di una cittadinanza europea. Proprio in vista del coinvolgimento dell'Unione nella materia, la Commissione provvedeva all'organizzazione di una Conferenza di Consultazione, per intensificare il dialogo, già intrapreso da alcuni anni<sup>22</sup>, con il movimento sportivo europeo.

In realtà il risultato così ottenuto, seppur molto importante, rappresentando un segno dello straordinario potere acquistato dallo sport nella società, deluse le aspettative dei più e non fu ritenuto sufficiente a dare il maggior riconoscimento e risalto possibili allo sport e, soprattutto, a dotare l'Unione di una effettiva competenza in materia; tanto è che, prima dell'approvazione del testo finale, vi furono vari tentativi per modificare la norma. La stessa dottrina è da subito apparsa divisa tra chi avrebbe preferito

---

<sup>22</sup> Per maggiori informazioni sull'attività di consultazione e cooperazione tra l'Unione Europea e le Parti interessate, ovvero Organizzazioni sportive e Stati membri, è possibile consultare il sito internet [http://ec.europa.eu/sport/information-center/information-center157\\_en.htm](http://ec.europa.eu/sport/information-center/information-center157_en.htm), in cui sono dettagliatamente indicati i contenuti dei Forum, delle Conferenze, ed altri meeting tenutesi dal 1998 ad oggi.

una disposizione più esplicita, che permettesse senza dubbi il riconoscimento della specificità dello sport e della competenza esclusiva o almeno predominante dell'Unione, in deroga ai principi generali e chi invece, accoglieva positivamente detta norma<sup>23</sup>.

Le diverse posizioni della dottrina ed in generale il poco entusiasmo con cui detta previsione è stata accolta, non provano altro che la complessità della questione: l'interferenza di attività ed obiettivi di istituzioni pubbliche ed enti sportivi crea, infatti, una notevole difficoltà nel coordinamento di una politica unitaria in materia di sport che sia al contempo in grado di esaltarne la funzione sociale. Ne consegue che, è di fondamentale importanza la cooperazione tra i soggetti interessati, esigenza anche questa volta sottolineata in sede di redazione della norma. Al di là di ogni giudizio personale, non può non ammettersi, comunque, che l'art. III-282 rappresenti un momento importante nella definizione dei rapporti Comunità Europea-sport avendo affermato per la prima volta in un atto vincolante, la competenza dell'Unione in materia di

---

<sup>23</sup> Per un'analisi approfondita dell'art. III-282, cfr Tognon J., *Diritto Europeo dello sport*, 2008. In questo scritto l'autore, dopo aver attentamente analizzato il contenuto della disposizione, i suoi possibili effetti e le diverse posizioni della dottrina a riguardo, fa un'ulteriore precisazione, di particolare interesse: l'art. III-282 rappresenta un'innovazione anche per ciò che riguarda la c.d. "sporting exception" che ha avuto la massima diffusione negli ultimi anni negli interventi della giurisprudenza comunitaria e secondo la quale sarebbero sottratte dal rispetto del diritto comunitario tutte le regole puramente sportive, non aventi alcun connotato economico (si pensi ad esempio alle regole che stabiliscono la durata di un incontro). Ci si è chiesti se la previsione del Trattato di una competenza della Comunità in riferimento allo sport, non permetterà più di invocare l'eccezione sportiva. L'autore ritiene non agevole la risposta al problema in quanto, da un lato, vi è la primazia del diritto comunitario che comporta una nuova competenza della Comunità in materia, dall'altro, vi è la necessità della salvaguardia del principio di autonomia dell'ordinamento sportivo, gelosamente custodito dalle federazioni e dai comitati olimpici. Ne deriva che la soluzione potrebbe trovarsi in un bilanciamento dei reciproci interessi, analizzando di volta in volta le singole aree di competenza: competenza in toto dell'Unione per quanto attiene l'economicità delle prestazioni e competenza delle organizzazioni sportive per tutto ciò che sarà definibile "materia tecnica".

sport, sebbene con un limite, individuato nel rispetto del fondamentale principio di autonomia dell'ordinamento sportivo e delle competenze di diritto comune degli Stati membri. Tuttavia, il reale problema connesso alla Costituzione Europea e alla validità del contenuto dell'art.III-282, consiste nel fatto di non essere stata ratificata e di conseguenza lo sport continuerà a rimanere nella situazione di incertezza giuridica che vive da anni<sup>24</sup>.

Mentre si discuteva animatamente del problema della specificità dello sport, Parlamento e Consiglio giungevano ad una Decisione di importanza fondamentale, mediante la quale veniva istituito l'Anno Europeo dell'educazione attraverso lo Sport<sup>25</sup>. Lo sport veniva valorizzato quale strumento di integrazione tra i popoli nelle società moderne, multietniche e multiculturali, nella consapevolezza che la competizione sportiva avesse sempre avuto, sin dai Giochi Olimpici, un ruolo decisivo, quale momento di aggregazione e interrelazione tra atleti e coloro che partecipano a vario titolo alla manifestazione sportiva. Gli obiettivi specifici dell'Anno Europeo dello Sport consistevano nel promuovere il volontariato, la mobilità e lo scambio di

---

<sup>24</sup> In occasione della mancata ratifica, nell'ottobre del 2006, la presidenza britannica preoccupata per la situazione dello sport in Europa, convocava una riunione dei Ministri europei dello sport delle "grandi" nazioni calcistiche e le autorità calcistiche interessate, per discutere su come attuare al meglio la Dichiarazione di Nizza in ambito calcistico. Nasceva così il Rapporto Indipendente sullo Sport in Europa, in [http://www.independentsportreview.com/doc/Executive\\_Summary\\_it.pdf](http://www.independentsportreview.com/doc/Executive_Summary_it.pdf). Il rapporto si fonda sui principi della Dichiarazione di Nizza del 2000 e si prefigge di indicare le vie per attuarli. Esso è suddiviso in due parti principali, una che si occupa della specificità dello sport nella legislazione UE in generale ed un'altra che utilizza il calcio come esempio per studiare il tema e presentare possibili soluzioni pratiche. Sono intervenuti tecnici che hanno effettuato studi ed analisi sul tema. La necessità di ricorrere ad uno strumento esterno alla Comunità Europea è indice del notevole grado di incertezza giuridica in cui si trovava questo settore.

<sup>25</sup> Decisione n. 291/2003/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio, in GU L 43 del 18 febbraio 2003, istitutiva del 2004 come l'Anno Europeo dello Sport.

allievi tramite attività sportive, l'inserimento sociale dei gruppi svantaggiati e la creazione di un miglior equilibrio tra l'attività intellettuale e fisica. A tal fine si sono svolte attività di informazione, comunicazione, numerosi progetti e manifestazioni. Il successo dell'iniziativa, che ha coinvolto tutti gli Stati membri, i Paesi dell'Accordo SEE, istituti scolastici e organizzazioni sportive, è stato strepitoso e senza precedenti.

L'Anno Europeo dello Sport ha contribuito alla diffusione dei valori educativi dello sport, in particolare permettendo di riscoprire il valore dello "Sport per tutti", trasponendolo su un piano pratico, molto spesso dimenticati dal dilagare dello sport business. Esso rappresenta il momento conclusivo di quel processo di comunitarizzazione dello sport, avviato con la sentenza Bosman e la successiva Dichiarazione n. 29 annessa al Trattato di Amsterdam. Il 22 dicembre del 2005 la Commissione emanava una Comunicazione<sup>26</sup> in cui illustrava i principali risultati ottenuti con l'Anno Europeo dello Sport e ribadiva la necessità di un intervento concreto della Comunità nei vari settori dello sport. In particolare, si legge nel documento, che "la ricerca ha dimostrato che la pratica di una regolare attività fisica migliora la salute fisica e mentale e oggi giorno si riconosce il contributo positivo fornito dallo sport al processo di apprendimento. L'educazione formale potrebbe sfruttare maggiormente i valori trasmessi dallo sport per sviluppare le conoscenze, le motivazioni, le

---

<sup>26</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo ed al Comitato delle Regioni, l'Azione UE in materia di educazione attraverso lo sport: costruire sulle esperienze dell'AEES 2004, Bruxelles, 22 dicembre 2005, COM ( 2005 ) 680, def.

competenze, la disposizione allo sforzo personale e le capacità sociali come il lavoro di squadra, la solidarietà, la tolleranza, il fair play e l'accettazione della sconfitta. Lo sport è perciò essenziale nell'educazione formale ai fini dell'acquisizione e dello sviluppo di competenze fondamentali necessarie ad una realizzazione personale, all'inserimento sociale e alle prospettive occupazionali di ciascun individuo [...]". In conclusione, la Commissione riteneva pienamente raggiunti gli obiettivi prefissati da Parlamento e Consiglio con l'istituzione dell'Anno Europeo dello Sport e riconosceva il contributo da esso apportato nella creazione di un quadro di collaborazione a livello europeo e nazionale, manifestando l'intenzione a sviluppare la propria azione al fine di "intensificare l'uso dello sport nel quadro degli strumenti comunitari".

### **I.3 Il calcio professionistico in Europa nella Risoluzione del Parlamento Europeo 2006/2130**

Il 29 marzo 2007 il Parlamento Europeo adottava a Bruxelles, la Risoluzione 2006/2130<sup>27</sup> sul futuro del calcio professionistico in Europa. Nella Risoluzione in commento, anche il Parlamento richiama l'importanza sociale ed educativa del calcio in Europa "quale strumento di inclusione sociale e di dialogo multiculturale [...] che come tale deve svolgere un ruolo attivo nella lotta contro la discriminazione, l'intolleranza, il razzismo e la violenza poiché

---

<sup>27</sup> Risoluzione n. 2006/2130 (INI), in GUCE C 27 E/232. La Risoluzione parte dal presupposto che il calcio europeo sia chiamato ad affrontare sempre maggiori sfide che non possono essere raccolte dai soli organi sportivi. Inoltre, vista l'incidenza sempre maggiore del diritto europeo sul gioco, a parere del Parlamento, è importante che si instauri un dialogo costruttivo tra le Parti interessate.

molti incidenti di questa matrice avvengono ancora all'interno e attorno agli stadi". Viene poi risottolineata la necessità della natura economica delle regole sportive quale presupposto per l'applicazione ad esse del diritto europeo e si ribadisce il valore della struttura piramidale dell'organizzazione dello sport e della sua specificità, nei termini già anticipati dalla Dichiarazione di Nizza, invitando la Commissione a tener presente detta Dichiarazione e la presente Risoluzione nella redazione del Libro Bianco sullo Sport.

Di grande interesse è il capitolo che attiene la c.d. governance, in quanto si prevede una deroga espressa alla violazione del c.d. vincolo di giustizia sportiva, previsto dalla normativa federale, quale fonte di sanzioni disciplinari a carico dei tesserati che affrontino una controversia di fronte ad un giudice statale senza aver previamente esperito tutti i gradi della giustizia sportiva<sup>28</sup>. Il Parlamento, da un lato riconosce la competenza e legittimità dei Tribunali sportivi, dall'altro specifica che l'adire la giustizia ordinaria non può mai costituire un illecito disciplinare, con esplicito richiamo al principio di proporzionalità delle sanzioni.

Il Parlamento si preoccupa poi, di sottolineare la necessità del rispetto, da parte delle società e delle federazioni, della normativa europea sull'immigrazione in relazione all'ingaggio di giovani talenti.

---

<sup>28</sup> Si deve segnalare che già nel 2005 con ordinanza n. 2244, il T.A.R. Lazio, III Sez. segnava in Italia, la fine del vincolo di giustizia, in relazione alle c.d. questioni rilevanti, in una controversia che interessava la società calcistica del Cosenza Calcio 1914, militante in Serie C. Per un commento alla decisione in esame, v. Lubrano E., *Il Tar Lazio segna la fine del vincolo di giustizia. La FIGC si adegua, 2005*.

Da ultimo, esso compie delle considerazioni sugli aspetti occupazionali e sociali, ponendo l'accento su problemi quali la violenza, il razzismo e altre forme di discriminazione e ovviamente il dilagare del fenomeno del doping, più che mai protagonisti nel mondo del calcio moderno. Si sottolinea ad esempio, che proprio le differenze nelle legislazioni fiscali e sociali degli Stati membri causano squilibri tra le società di calcio europee, potendo costituire uno dei motivi per i quali i calciatori lasciano il proprio Paese. Si auspica così, un coordinamento dei diversi statuti legali, sociali e fiscali degli atleti professionisti, al fine di rafforzarne i diritti sociali che non sono garantiti in tutti gli Stati dell'Unione. Il Parlamento rivolge infine, la propria attenzione alla disciplina della concorrenza ed alla questione dei diritti televisivi<sup>29</sup>.

La Risoluzione pur essendo un atto di mero indirizzo ha senza dubbio il pregio di rappresentare un momento importante nello sviluppo delle attività del Parlamento Europeo nel settore sportivo, posta l'ampiezza dei contenuti trattati nonché quello di fungere da utile punto di riferimento per la Commissione, impegnata nell'elaborazione di un Libro Bianco sullo Sport.

#### **I.4 Il Libro Bianco sullo Sport**

I libri bianchi sono documenti che contengono proposte di azioni comunitarie in settori specifici. Talvolta fanno seguito ad un libro verde pubblicato per promuovere una consultazione a livello europeo. Mentre i libri

---

<sup>29</sup> Tognon J., *Diritto europeo dello sport*, 2008, fornisce un commento ed un'analisi della Risoluzione particolarmente approfonditi.

verdi espongono una gamma di idee ai fini di un dibattito pubblico, i libri bianchi contengono una raccolta ufficiale di proposte in un settore politico specifico e costituiscono lo strumento per la loro realizzazione. Quando un libro bianco è accolto favorevolmente dal Consiglio, esso potrebbe sfociare in un programma d'azione dell'Unione nel settore di cui si tratta.

Il Libro Bianco sullo Sport<sup>30</sup>, presentato all'opinione pubblica l'11 luglio 2007, frutto di consultazioni e proposte che hanno coinvolto tutti gli esperti del settore, dalle Federazioni sportive ai Comitati Olimpici, dalle Istituzioni comunitarie agli Stati membri, compresa una consultazione on line avviata nel febbraio 2007, (in esito alla quale sono pervenute 777 risposte), rappresenta la prima iniziativa globale nel campo dello sport da parte della Commissione Europea.

L'obiettivo di tale documento è quello di fornire un orientamento strategico sul ruolo dello sport nell'Unione Europea, migliorandone la visibilità nella definizione delle politiche europee e sensibilizzare maggiormente sulle necessità e specificità del settore sportivo. Inoltre, l'iniziativa è tesa a creare la massima chiarezza giuridica tra le parti interessate, perciò la Commissione nel rispetto del principio di sussidiarietà, dell'autonomia delle organizzazioni sportive e dell'attuale quadro giuridico comunitario, sviluppa il concetto di

---

<sup>30</sup> Libro Bianco sullo Sport, COM (2007) 391 def. Esso è accompagnato da un documento di lavoro dei Servizi della Commissione quale sintesi della valutazione d'impatto, SEC (2007) 936; dal c.d. Piano d'Azione De Coubertin, Sec (2007) 934; dai documenti accompagnatori del Libro Bianco sempre ad opera della Commissione, SEC (2007) 935; ed infine dalla vera e propria valutazione d'impatto, SEC (2007) 932. Si tratta di una mole di documenti che dimostra l'imponente lavoro svolto sul fenomeno sportivo.

specificità dello sport nei limiti delle attuali competenze dell'UE. Per la prima volta, essa fa il bilancio della giurisprudenza della Corte di Giustizia europea e delle proprie decisioni in materia<sup>31</sup>.

Ancora una volta, punto di partenza è la dimensione sociale ed educativa dello sport, lo sport è una parte importante dell'attività umana, interessa la maggior parte dei cittadini europei ed ha un potenziale enorme di riunire e raggiungere tutti, indipendentemente dall'origine sociale o dall'età. Oltre a migliorare la salute dei cittadini europei, lo sport svolge un ruolo ricreativo, culturale che permette addirittura di rafforzare le relazioni esterne dell'Unione. La Commissione evidenzia poi, l'aspetto salutare dello sport, sottolineando che la mancanza di attività fisica comporta rischi e malattie che riducono la qualità della vita; vengono quindi incentivati gli Stati membri a promuovere l'idea di "vita attiva" in collaborazione con le Associazioni del settore, come l'Organizzazione Mondiale della Salute (OMS) e in attuazione di altri libri bianchi che si occupano di questo problema.

Strettamente connesso al problema della tutela della salute è la lotta contro il doping. Si tratta, a parere della Commissione, di una vera e propria

---

<sup>31</sup> Il Libro Bianco si compone di un'Introduzione, 4 capitoli e una conclusione: cap. 2 Il ruolo sociale dello sport; cap. 3 La dimensione economica dello sport; cap. 4 L'organizzazione dello sport; cap. 5 Il dialogo; Conclusioni.

Il capitolo che si occupa del Ruolo Sociale dello sport, è suddiviso in otto paragrafi: 2.1 Migliorare la salute pubblica attraverso l'attività fisica; 2.2 Unire le forze per combattere il doping; 2.3 Rafforzare il ruolo dello sport nel campo dell'istruzione e formazione; 2.4 Promuovere il volontariato e la cittadinanza attiva attraverso lo sport; 2.5 Utilizzare il potenziale dello sport per l'inclusione sociale; 2.6 Rafforzare la prevenzione e la lotta contro il razzismo e la violenza; 2.7 Condividere i nostri valori con le altre parti del mondo; 2.8 Promuovere lo sviluppo sostenibile. Tutti gli allegati sono disponibili in lingua inglese sul sito internet [http://ec.europa.eu/sport/index/\\_en.html](http://ec.europa.eu/sport/index/_en.html).

minaccia per lo sport in tutto il mondo, contro la quale bisogna unire le forze; pertanto, suggerisce collaborazioni con l’Agenzia Mondiale Antidoping (WADA), raccomanda che il commercio delle sostanze dopanti sia trattato alla stregua di quello delle sostanze stupefacenti e invita tutti i soggetti responsabili della sanità pubblica a tener conto dei rischi per la salute insiti nell’utilizzo di tali sostanze che hanno tra gli altri, anche l’effetto di minare alla radice il principio di leale competizione nuocendo anche all’immagine del settore sportivo.

La Commissione incoraggia poi il rafforzamento dello sport e dell’attività fisica attraverso diverse iniziative nel campo dell’istruzione e della formazione. Particolarmente interessante appare il progetto teso a facilitare il reinserimento degli sportivi professionisti nel mondo del lavoro alla fine della loro carriera.

Altri temi affrontati in questa sede dalla Commissione sono quello della tutela dei giovani talenti e della lotta alle forme di discriminazione basate sulla nazionalità, richiamando a tal proposito, la ormai consolidata giurisprudenza comunitaria.

La Commissione promuove inoltre, il volontariato e il principio in base al quale lo sport rappresenta uno strumento necessario a favorire l’inclusione sociale, l’integrazione e le pari opportunità; lo sport permette di creare nuovi posti di lavoro combattere fenomeni sociali in continua crescita quali il razzismo, la violenza e quindi invita gli Stati membri ad operarsi per migliorare le infrastrutture e renderle agibili anche ai disabili.

Uno sguardo è poi rivolto alle politiche di sviluppo dell'Unione Europea in cui lo sport assumerebbe, a parere della Commissione, un ruolo importante, potendo diventare fattore di dialogo con i Paesi partner, componente della diplomazia pubblica dell'Unione. E' opportuno dunque, creare anche sinergie e collaborazioni con le Nazioni Unite e i programmi da esse elaborati e già esistenti.

Il secondo capitolo è dedicato alla dimensione economica dello sport<sup>32</sup>. Lo sport è un settore dinamico, in rapida crescita, il cui impatto economico è sottovalutato, e che può contribuire anche agli obiettivi di Lisbona. Esso può servire da strumento di sviluppo regionale e locale. Uno studio effettuato durante la Presidenza dell'Austria dell'Unione Europea, nel primo semestre del 2006 ha evidenziato come il fatturato dell'indotto sportivo fosse pari al 3.7% del PIL dell'Unione; i dati occupazionali parlano del 5.4% della forza lavoro impiegata nel comparto sport; numeri e cifre, questi, che testimoniano inequivocabilmente l'enorme dimensione raggiunta dallo sport nell'Unione.

Nonostante l'aumento dell'importanza economica dello sport, la maggior parte delle attività sportive è svolta da strutture senza scopo di lucro, molte delle quali necessitano di aiuti pubblici per poter permettere l'accesso alle discipline sportive a tutti i cittadini. Da qui l'attenzione della Commissione, alla fine del presente capitolo, rivolta alla necessità di creare

---

<sup>32</sup> I paragrafi in cui si suddivide sono: 3.1 Verso politiche sportive basate su dati concreti; 3.2 Creare una base più sicura per gli aiuti pubblici allo sport.

solide basi per il sostegno pubblico allo sport. E' indubbio che plurime sono le fonti di reddito per le organizzazioni sportive, dalle quote di iscrizione alla vendita dei biglietti, ai più recenti fenomeni del merchandising e delle sponsorizzazioni. Nell'ambito dello sport professionistico sebbene i proventi di natura privata siano di grande portata, alcune organizzazioni hanno un accesso considerevolmente migliore di altre, alle risorse provenienti dagli operatori economici, anche se in alcuni casi è in funzione un sistema efficace di redistribuzione. Di contro, nello sport dilettantistico, pari opportunità e accesso alle attività sportive possono esser garantiti soltanto attraverso una forte partecipazione pubblica. La Commissione comprendendo tale situazione si mostra a favore di un sostegno pubblico, purchè esso sia disposto in conformità al diritto comunitario. Invita gli Stati membri a verificare modelli e forme di finanziamento sostenibile per un sostegno qualificato e duraturo delle organizzazioni sportive.

Per ciò che attiene l'organizzazione dello sport<sup>33</sup>, il Libro Bianco riprende sotto molti aspetti, tematiche e problemi già affrontati in passato dalla stessa Commissione ma anche dalla giurisprudenza comunitaria. La Commissione non ritiene realistico provare a definire un modello unico di organizzazione dello sport, considerato che certi valori e tradizioni che pur meritano di esser promossi, devono adattarsi agli sviluppi economici, sociali che, grazie anche all'emergere di nuovi soggetti, hanno portato a nuovi

---

<sup>33</sup> V. capitolo 4 del Libro Bianco: 4.1 La specificità dello sport; 4.2 Libera circolazione e nazionalità; 4.3 Trasferimenti; 4.4 Agenti dei giocatori; 4.5 Tutela dei minori; 4.6 Corruzione, riciclaggio di denaro e altre forme di crimine finanziario; 4.7 Mezzi di comunicazione.

problemi di gestione, democrazia, rappresentanza degli interessi, ponendo nuove sfide per l'organizzazione dello sport in Europa.

Si riconosce l'autonomia delle organizzazioni sportive e delle loro strutture rappresentative, si favorisce un generale potere di autoregolamentazione delle stesse purchè in linea con il diritto europeo. Ancora una volta la Commissione precisa infatti, che le disposizioni relative al mercato unico ed alla concorrenza si applicano allo sport quando questo costituisce a tutti gli effetti, un'attività economica. Tra gli altri, si ricorda anche l'applicabilità al settore dello sport di principi quali la non discriminazione e l'uguaglianza tra uomo e donna. Alla necessaria incidenza del diritto comunitario si oppone però l'esigenza di garantire la specificità dello sport, da intendersi sia come specificità delle attività e regole sportive (come le gare distinte tra uomini e donne, la necessità di assicurare un risultato non prevedibile in anticipo, etc.) e sia come specificità della struttura sportiva, che comprende in particolare l'autonomia e la diversità delle organizzazioni dello sport, una struttura a piramide, l'organizzazione dello sport su base nazionale e il principio di una federazione unica per sport. Si tratta della c.d. sporting exception che la giurisprudenza dei Tribunali europei e che la stessa Commissione hanno ormai pacificamente riconosciuto, ma che non può intendersi mai come un modo per giustificare un'esenzione generale di un intero settore dall'applicazione del diritto europeo.

L'analisi della Commissione prosegue soffermandosi sulla questione della libera circolazione e della nazionalità; si ribadisce come le squadre nazionali svolgano un ruolo essenziale nel rafforzare l'identità nazionale e garantire la solidarietà con lo sport di base. Si ricorda come siano proibite le discriminazioni fondate sulla nazionalità e sia invece, riconosciuto il diritto a tutti i cittadini degli Stati membri a spostarsi e soggiornare liberamente sul territorio dell'Unione. La Commissione acconsente, inoltre, per quanto riguarda la libera circolazione degli sportivi, a restrizioni limitate e proporzionate (in linea con la giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia), che riguardino il diritto di scegliere atleti nazionali per le gare cui partecipano le squadre nazionali; la necessità di limitare il numero di partecipanti ad una stessa gara e la fissazione di termini per i trasferimenti dei giocatori negli sport di squadra.

Altro aspetto dell'organizzazione dello sport che viene in rilievo in questo capitolo è quello del trasferimento degli atleti. La non esistenza di norme specifiche in materia, è a parere della Commissione, un possibile fattore di alterazione della correttezza delle competizioni sportive, fermo restando che anche le norme sui trasferimenti devono rispettare il diritto europeo. Significativo è l'inciso che riguarda la modifica dei Regolamenti FIFA sui trasferimenti internazionali che prevedono una compensazione per i costi di formazione sostenuti dalle società sportive, l'istituzione di periodi di trasferimento, la tutela dell'istruzione scolastica e un accesso garantito ai

tribunali nazionali; detto sistema è un esempio, secondo la Commissione, di buone pratiche che garantiscono un equilibrio competitivo tra le società senza prescindere dal diritto comunitario.

Preoccupazione è espressa sulla legalità e trasparenza delle operazioni relative ai flussi finanziari e si auspica a tal proposito, l'adozione di un sistema di informazione e verifica gestito direttamente dagli Stati membri.

Anche gli agenti dei calciatori finiscono sotto la lente di ingrandimento della Commissione. Lo sviluppo dello sport professionistico, gli interessi economici che ruotano intorno allo stesso, il contesto giuridico disomogeneo in cui si opera, spingono sempre più giocatori e società a ricorrere a degli intermediari per negoziare e firmare contratti. Viste le notizie di pratiche cattive e scorrette nell'attività di alcuni agenti, sfociate in casi di corruzione, riciclaggio e sfruttamento di atleti minorenni, la Commissione avverte l'esigenza di un'azione di tipo legislativo tesa a combattere tali fenomeni, negativi per la salute e la sicurezza dei giocatori e per l'immagine dello sport in generale. Non è un caso che i paragrafi che seguono siano dedicati proprio alla tutela dei minori e a varie forme di crimini finanziari che prendono sempre più piede anche nel mondo dello sport.

Il capitolo 4 si conclude con un riferimento ai mezzi di comunicazione ed ai problemi connessi alla trasmissione dei diritti televisivi e al diritto della concorrenza. La Commissione accetta il sistema della vendita

collettiva, il quale, seppur crei dei problemi di concorrenza, viene tollerato vista la previsione di un meccanismo di redistribuzione del reddito dalle società maggiori a quelle minori e per il principio di solidarietà in esso intrinseco.

L'ultimo capitolo del Libro Bianco sullo Sport<sup>34</sup>, è in realtà un insieme di proposte di azione della Commissione, che seguiranno tale documento; in particolare ci si impegna ad organizzare riunioni periodiche dei dirigenti e dei ministri in materia di sport. Essendo lo sport europeo caratterizzato da un gran numero di strutture complesse e diversificate, con vari tipi di status e forme di autonomia nei vari Stati membri, occorre iniziare un percorso basato sul dialogo tra tutti gli operatori del settore per lo sviluppo del quale è fondamentale il ruolo della Commissione stessa. Il dialogo sarà agevolato dall'esistenza del Forum Europeo dello Sport, ma soprattutto colonna portante di detta attività, sarà la cooperazione tra gli Stati.

La Commissione ritiene da ultimo, che un dialogo sociale europeo nel settore dello sport sia uno strumento in grado di consentire alle parti sociali di contribuire all'organizzazione del rapporto lavorativo e delle condizioni di lavoro in modo attivo e partecipato.

Il Libro Bianco contiene alla fine una serie di azioni che la Commissione intende realizzare o sostenere: esse nel loro insieme formano

---

<sup>34</sup>Capitolo 5 suddiviso in due paragrafi: 5.1 Il dialogo strutturato e 5.2 Il dialogo sociale.

il Piano d'Azione dedicato all'eroe, fondatore di Giochi Olimpici Moderni, Pierre de Coubertin. Le proposte che figurano nel piano d'azione prevedono in particolare di: sviluppare nuovi orientamenti sull'attività fisica e realizzare una rete europea pluriennale per l'attività fisica benefica per la salute; facilitare un approccio europeo coordinato nella lotta contro il doping, ad esempio sostenendo una rete di organizzazioni nazionali anti-doping; concedere un premio europeo alle scuole che sostengono attivamente le attività fisiche; avviare uno studio sul volontariato nello sport; migliorare le possibilità di sostegno all'inclusione e all'integrazione sociale tramite le attività sportive mediante programmi e fondi dell'UE come Progress, Apprendimento permanente, Gioventù in azione, Europe for Citizens, il Fondo sociale europeo, il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo europeo per l'integrazione; promuovere lo scambio d'informazioni ed esperienze operative sulla prevenzione di episodi di violenza e razzismo tra la forza pubblica e le organizzazioni sportive; promuovere l'utilizzo dello sport come strumento nella politica di sviluppo dell'UE; elaborare insieme agli Stati membri un metodo statistico europeo per misurare l'impatto economico dello sport; effettuare uno studio sul finanziamento, con fonti pubbliche e private, dello sport di base e dello sport per tutti negli Stati membri nonché sull'impatto dei cambiamenti in corso in questo settore; eseguire valutazioni per ottenere una visione chiara delle attività degli agenti dei giocatori nell'UE e per verificare la necessità di un'azione a

livello europeo; fornire una struttura più efficace di dialogo sullo sport a livello dell'UE, comprendente l'organizzazione annuale di un forum europeo sullo sport; proporre agli Stati membri di rafforzare la cooperazione politica nel campo dello sport mediante un ordine del giorno rinnovabile rafforzato, priorità comuni e relazioni periodiche ai ministri dello Sport dell'UE; promuovere l'istituzione di comitati europei per il dialogo sociale nel settore sportivo e sostenere i datori di lavoro e i lavoratori a tale riguardo. Si tratta di un programma di sicuro interesse, ricco di spunti, che merita grande attenzione<sup>35</sup>.

Il Libro Bianco rappresenta il documento più importante emanato dalle Istituzioni comunitarie in materia di sport. Tuttavia, non c'è stata grande accoglienza da parte dei protagonisti del settore, i quali hanno sempre e comunque come preoccupazione principale il riconoscimento effettivo ed esplicito della più completa autonomia possibile dell'ordinamento sportivo. Tale aspettativa, al contrario, continua ad essere disattesa in ambito europeo, a favore di una sempre maggiore intromissione dell'Unione nella materia sportiva, come dimostra anche una recente sentenza della Corte di Giustizia nel caso Meca Medina<sup>36</sup>, che statuisce l'assoggettabilità al diritto europeo anche

---

<sup>35</sup> Il passo successivo alla pubblicazione del Libro Bianco, prevedeva la trasmissione dello stesso alle altre Istituzioni coinvolte (Parlamento Europeo, Consiglio, Comitato Economico e Sociale, Comitato delle Regioni), ed era prevista l'organizzazione da parte della Commissione di una Conferenza al fine di promuovere la discussione del Libro Bianco con le parti interessate. A tal proposito, nel maggio 2008 veniva promulgato dal Parlamento Europeo una Risoluzione sul Libro Bianco sullo Sport 2007/2261 (INI).

<sup>36</sup> Sentenza 18 luglio 2006, D. Meca-Medina e I. Majecen c. Commissione delle Comunità europee C-519/04, Raccolta, 2006, pag. I-6991.

di disposizioni sportive che prima facie ne sarebbero escluse, rimettendo così in discussione i principi classificatori fin'ora elaborati. Anche i richiami del Libro Bianco alla specificità dello sport non sono stati ritenuti soddisfacenti, tanto da portare alcuni esponenti del mondo sportivo a considerare questo documento un'ennesima occasione perduta che lascia spazio ancora a molto lavoro da fare.

In linea con i programmi stabiliti nell'”impact assessment<sup>37</sup>” della Commissione Europea, che si accompagna al Libro Bianco, quest'ultima insieme alle altre Istituzioni comunitarie continua la propria opera di monitoraggio al fine di garantire la piena realizzazione del documento e del piano di Azione Pierre de Coubertin che ad esso si accompagna. A tal proposito si sono susseguite una serie di incontri formali ed informali, con gli Stati membri, nelle persone dei Ministri dello sport, e le Organizzazioni sportive.

Già nel novembre 2007 la Commissione Europea congiuntamente alla presidenza del Consiglio, al Parlamento Europeo, in collaborazione con la UEFA, realizzava uno dei primi Piani d'azione (attuativo del più generale Piano de Coubertin), organizzando una conferenza finalizzata alla lotta alla violenza nello sport, fortemente condannata da tutti i partecipanti all'incontro<sup>38</sup>.

---

<sup>37</sup> Impact assessment, 11 luglio 2007, SEC(2007) 932, disponibile in lingua inglese su [http://ec.europa.eu/sport/white-paper/doc/dts\\_analyse\\_impact932\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/sport/white-paper/doc/dts_analyse_impact932_en.pdf).

<sup>38</sup> Kicking violence out of sport, UEFA and EU host high level conference against violence in sport, Brussel, 28 novembre 2007, IP/07/1778. Qualche tempo più tardi, anche il Comitato delle

Un anno più tardi, a seguito del primo Forum europeo sullo sport dopo l'emanazione del Libro Bianco, i ministri dell'Unione Europea convocavano un meeting informale, sotto la Presidenza francese, a Biarritz il 27 e 28 novembre 2008 a seguito del quale adottavano una Dichiarazione sullo sport<sup>39</sup>. Nella stessa, dopo aver ribadito l'importanza del Libro Bianco e la necessità del riconoscimento delle specifiche caratteristiche dello sport nelle politiche comunitarie, vengono evidenziati con piena soddisfazione, i buoni risultati ottenuti in attuazione del Libro Bianco e del Piano d'Azione Pierre de Coubertin ad esso collegato. I Ministri individuano poi, al termine dei lavori, una serie di obiettivi ancora da perseguire nei rapporti sport-Unione Europea, con particolare riferimento alla condizione dei giovani atleti e delle donne e della loro vita al termine delle rispettive carriere sportive. Appare di fondamentale importanza l'esplicito riconoscimento della specificità dello sport, a proposito della quale i Ministri invitano la commissione ad elaborare dei principi giuridici certi sui quali fondare l'applicazione del diritto europeo allo sport.

Particolarmente interessante è la recentissima Dichiarazione sullo sport adottata dal Consiglio Europeo del dicembre 2008<sup>40</sup> con la quale esso riconosce

---

Regioni emanava un Parere sul Libro Bianco (febbraio 2008), in GU C 105, del 25 aprile 2008, in cui dichiara di accogliere con favore il Libro Bianco, condividendone presupposti e obiettivi. Interessante è il passaggio sulla specificità dello sport, a proposito della quale il Comitato deplora che il Libro Bianco non contenga una chiara affermazione, temendo che l'approccio caso per caso di cui parla la Commissione, accresca l'incertezza giuridica esistente in materia.

<sup>39</sup> High level discussion in Biarritz on the European sport agenda, Brussels, 26 novembre 2008, IP/08/1773, testo su [http://ec.europa.eu/sport/library/doc/b21/1128\\_final\\_statement\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/sport/library/doc/b21/1128_final_statement_en.pdf).

<sup>40</sup> Dichiarazione sullo sport 17271/08 del Consiglio europeo del dicembre 2008, all. 5 alle conclusioni del Presidente su <http://ec.europa.eu/sport/>.

l'importanza del valore dello sport, e la sua essenzialità nella società europea.

Il Consiglio sottolinea la necessità di prendere in considerazione le specifiche caratteristiche dello sport e esprime soddisfazione per i lavori sin'ora compiuti dalla Commissione, con riferimento esplicito al Forum europeo sullo sport recentemente tenutosi a Bruxelles. Da ultimo, ribadisce con forza l'indispensabilità e il rilievo del dialogo con il Comitato Olimpico Internazionale e tutte le altre organizzazioni del mondo dello sport.

E' palese il valore dei documenti appena illustrati che, seppur sinteticamente, mostrano il sempre maggiore interesse dell'Unione Europea nei confronti del fenomeno sportivo, la crescente consapevolezza del suo ruolo sociale e l'impegno serio da parte di tutte le Istituzioni comunitarie a dar continuità ai progetti avviati con il Libro Bianco, ma soprattutto, sembrano seriamente aprire la strada verso il riconoscimento della specificità dello sport.

### **I.5 Lo sport nel Trattato di Lisbona: pieno riconoscimento della sua specificità o ancora un'altra chimera?**

Le delusioni e le preoccupazioni suscitate dal Libro Bianco sullo Sport si possono considerare superate con il Trattato di Lisbona<sup>41</sup>, che con un vero e proprio colpo di scena, salutato con toni assai entusiastici, ha reintrodotta il riconoscimento della specificità dello sport tra i principi che ispireranno l'azione dell'Unione Europea in materia. L'art. 124 sancisce,

---

<sup>41</sup>Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione Europea e il Trattato che istituisce la Comunità Europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007, GUCE C 306 del 17 dicembre 2007.

infatti, che “L’Unione Europea dovrà contribuire alla promozione delle attività sportive, tenendo conto della specifica natura dello sport, delle sue strutture basate sull’attività volontaria e della sua funzione sociale ed educativa. La dimensione europea va sviluppata anche nello sport, promuovendo l’imparzialità nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili del settore sportivo e proteggendo l’integrità fisica e morale degli atleti e delle atlete, specialmente tra i più giovani”.

La situazione non è in realtà molto diversa da quella che si presentava con l’approvazione del Progetto di una Costituzione Europea. L’art. 124, infatti, non rappresenta altro che il primo passo per l’affermazione di una competenza dell’Unione in materia di sport, ma il Trattato di Lisbona dovrà essere ratificato da tutti gli Stati membri e in caso di esito positivo, dovrà ottenere concreta attuazione per mezzo di Direttive e Regolamenti, perché diversamente si tratterebbe di una mera enunciazione di principi. Di sicuro c’è che una volta in vigore, vista la lettera della norma, dovrebbe facilmente potersi affermare che lo sport è un’attività con finalità più sportive che economiche e che come tale potrebbe essere in qualche maniera sottratto al diritto europeo e comunque senza illudersi di poter acquisire una completa impermeabilità nei suoi confronti, fermo restando il necessario rispetto dei principi di diritto più elementari, ormai consolidatisi.

Evidentemente la strada è ancora lunga e tutt’altro che in discesa posto che gli interessi politici in gioco sono notevoli e, come del resto già

accaduto con la Costituzione Europea, tutto può ancora succedere. Non bisogna sottovalutare, infatti, il peculiare aspetto della politica ovvero che essa sia sovente arte del compromesso, dunque capace anche di rimangiarsi nobili enunciazioni; non si deve dimenticare che già nel 2000 c'era stata a Nizza una dichiarazione sulla specificità dello sport; poi si era rimandato tutto a Roma nel 2004 quando però l'accordo naufragò e non certo per questioni attinenti lo sport. Altra questione da non sottovalutare è che l'eventuale entrata in vigore del Trattato, renderebbe già superato il Libro Bianco, comportando la necessità di un nuovo intervento della Commissione (di certo non entusiasta all'idea) per adeguare il documento alle novità da esso previste.

Ad ogni modo, adesso il Trattato di Lisbona, rappresenta la speranza di porre un freno a quelle logiche commerciali che hanno trasformato lo sport-ludus in sport-business e far sì che esso possa recuperare parte di quell'autenticità che diventa automaticamente voglia di divertirsi e divertire.

## CAPITOLO II

### SPORT, LIBERA CIRCOLAZIONE DEGLI SPORTIVI E LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI

#### **Premessa**

*La specificità dello sport:  
tra autonomia e dipendenza dall'ordinamento statale*

Autonomia e specificità sono ormai da anni, le rivendicazioni principali delle organizzazioni sportive a livello nazionale ed europeo. Per quanto difficile da definire, il concetto di specificità può essere inteso come l'insieme di quegli aspetti singolari ed essenziali dello sport che lo distinguono da qualsiasi altro settore di attività e prestazione di servizi.

La specificità dello sport sta nel suo carattere poliedrico, (lo sport svolge allo stesso tempo una funzione sociale, educativa, ricreativa, culturale e di tutela della salute), nei valori morali che esprime, nella reciproca dipendenza tra le squadre e/o gli atleti che ne fanno parte ma, soprattutto, nella sua organizzazione piramidale<sup>42</sup>. Lo sport europeo, infatti,

---

<sup>42</sup> La struttura piramidale del c.d. modello sportivo europeo, è costituito alla base dagli atleti e dai rispettivi club di appartenenza; i club sono affiliati alle federazioni nazionali - responsabili della organizzazione delle competizioni e della regolamentazione nazionali -; le federazioni nazionali sono affiliate a loro volta, alla federazione continentale di riferimento (una per ogni disciplina sportiva) ed infine, il vertice assoluto si compone della federazione internazionale per il singolo sport. Ogni singola federazione sportiva internazionale garantisce uniformità di regole tecniche, sanzionatorie, etc. a livello mondiale. Tutte le federazioni internazionali (circa una quarantina) fanno poi capo al C.I.O. (Comitato Olimpico Internazionale), che rappresenta il vertice dell'ordinamento sportivo mondiale, il quale ha in ogni Stato un organismo che ad esso fa capo: in Italia il C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano).

nasce da un processo di tipo associativo-federativo che è stato affidato all'iniziativa esclusiva di soggetti privati: le federazioni; queste, grazie al principio giuridico della libertà di associazione presente nelle società ottocentesche degli Stati europei, hanno creato un sistema con proprie istituzioni cui affidare, tra gli altri, poteri di regolamentazione, disciplinari e giurisdizionali. Tali associazioni si sono poi sviluppate con e grazie all'elaborazione autonoma di regole private nazionali e transnazionali "a fianco" dei diritti civili dei vari Paesi. Esercitando le proprie prerogative al di fuori di qualsiasi intervento da parte degli Stati, le federazioni hanno rivendicato piena autonomia dai poteri pubblici nazionali, prima, e da quelli comunitari poi, fino a rinunciare al ricorso ai tribunali nazionali per risolvere le questioni relative all'applicazione e interpretazione dei propri regolamenti, giungendo a creare un vero e proprio sistema giurisdizionale interno.

L'autonomia delle federazioni sportive, può intendersi in termini di discrezionalità nel regolare la propria struttura e attività, al fine di tutelare i propri interessi. Si tratta però, di un'autonomia "condizionata", in quanto soggetta al diritto dello Stato Nazionale (e di conseguenza a quello europeo), nel cui territorio l'ordinamento sportivo trova riconoscimento. Si può facilmente intuire il rischio di potenziali conflitti tra l'ordinamento centrale e quello particolare (sportivo).

Per comprendere a pieno il significato dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, è necessaria una breve premessa sulla nozione di ordinamento giuridico speciale ed individuare i rapporti tra l'autonomia dei vari ordinamenti settoriali rispetto al potere centrale. Due sono i filoni di pensiero sviluppatisi nel tempo:

a) Il primo, (elaborato dalla dottrina costituzionalista e amministrativista tedesca), nella ricostruzione degli ordinamenti speciali, tende a porre l'accento sulla rinuncia parziale dei propri diritti - spettanti quali cittadini dell'ordinamento generale - da parte di coloro che entrano a far parte dell'ordinamento speciale, e va sotto il nome di "teoria dei rapporti di supremazia speciale"<sup>43</sup>. La pretesa dell'esenzione dal diritto comune viene avanzata, non già in nome della tutela del pluralismo sociale, bensì, in nome dell'assoggettamento solo parziale dei pubblici poteri allo Stato di diritto. La teoria era inevitabilmente destinata ad entrare in crisi con l'affermarsi della concezione monista della sovranità (la cui titolarità spetta esclusivamente al popolo), e con l'avvento delle Costituzioni che pongono in primo piano la tutela dei diritti fondamentali del cittadino.

b) Il secondo filone che si ricollega alla teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici, (teoria c.d. istituzionalistica)<sup>44</sup>, tende a contrastare la concezione monopolizzante dello Stato e a valorizzare le libere e poliforme

---

<sup>43</sup> Cfr. Maurer, *Allgemeines Verwaltungsrecht*, 1988.

<sup>44</sup> La teoria istituzionalistica è ormai largamente approvata nella nostra dottrina; essa ha radici lontane (nel pensiero medioevale) ed è stata affinata in Italia da Santi Romano; a tal proposito cfr. Santi R., *L'ordinamento giuridico. Studi sul concetto, le fonti e i caratteri del diritto*, 1910.

espressioni della società civile, in grado di erigersi ad ordinamento e darsi un proprio diritto, a volte in conflitto con quello nazionale.<sup>45</sup> Si tratta dunque, di ordinamenti non posti in essere dallo Stato (che ne predeterminerebbe così composizione, organizzazione e poteri), ma di sistemi a formazione spontanea. Secondo tale teoria, il concetto di ordinamento giuridico tenderebbe a coincidere con quello di società.

Prendendo atto dell'esistenza di una pluralità di "sotto-sistemi" all'interno dell'ordinamento statale, i quali perseguono ciascuno la realizzazione di interessi di un determinato settore, lo Stato, quale unica Istituzione che persegue interessi generali di tutta la collettività, non ha potuto non riconoscere tali formazioni sociali come ordinamenti settoriali (militare, ecclesiastico, sportivo, etc.). Questi ordinamenti, seppur dotati di un'autonomia che si concreta nella potestà di auto-organizzazione e auto-normazione sono in ogni caso derivati e riconosciuti dallo Stato<sup>46</sup>; ne consegue che gli atti emanati all'interno dei singoli ordinamenti settoriali assumono una rilevanza giuridica esterna solo a condizione che siano conformi ai principi su cui si fonda lo Stato centrale ovvero qualora risultino lesivi di interessi fondamentali del destinatario nella sua qualità di cittadino dell'ordinamento dello Stato.

---

<sup>45</sup> Così M. Clarich, in *La sentenza Bosman, verso il tramonto degli ordinamenti giuridici sportivi?*, Riv. Ital. Dir. Pubbl. Comunitario, 1996.

<sup>46</sup> Come sottolinea Lubrano E., *L'ordinamento giuridico del giuoco calcio, 2004*, il legame di derivazione è dimostrato da alcuni elementi oggettivi: a) nella maggior parte dei casi, in ragione della meritevolezza dei fini perseguiti, tali sistemi sono finanziati dallo Stato centrale; b) i soggetti dei vari ordinamenti settoriali sono prima di tutto cittadini e quindi soggetti dello Stato centrale tenuti al rispetto delle sue "regole".

In conclusione, il rapporto tra i singoli ordinamenti settoriali e lo Stato non può intendersi in termini di netta separazione ma al più, di derivazione; ciò è tanto più vero se si considera che spetta solo allo Stato centrale il potere di normazione di fonte primaria cui deve necessariamente conformarsi la normativa interna dei primi (gli ordinamenti settoriali, infatti, possono emanare atti normativi solo di rango regolamentare) ai fini di un pieno riconoscimento<sup>47</sup>.

## **II.1 Il principio della libera circolazione delle persone e la sua evoluzione**

Tra gli obiettivi del Trattato CE<sup>48</sup> l'art. 2 prevede l'instaurazione di un mercato comune, alla cui realizzazione è strumentale "l'eliminazione, fra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali"(art. 3); affinché sia pienamente realizzata la libertà di circolazione delle persone l'art. 12 vieta "qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità". Questa previsione è completata dagli art. 39 e ss. (libera circolazione dei lavoratori), che riconoscono a ciascun cittadino europeo il diritto di svolgere un'attività lavorativa su tutto il territorio dell'Unione, con conseguente abolizione di ogni forma di

---

<sup>47</sup> Ne consegue che un tesserato dell'ordinamento sportivo (sia esso persona fisica o giuridica), colpito da un provvedimento emanato in applicazione di una norma federale che violi i principi sanciti da una norma statale di rango superiore, potrebbe impugnare la normativa settoriale (come atto presupposto del provvedimento impugnato) di fronte al giudice statale in quanto soggetto facente parte non solo dell'ordinamento settoriale, ma anche di quello statale.

<sup>48</sup> Versione consolidata del Trattato che istituisce la Comunità Europea, come modificato dal TUE di Maastricht firmato il 7 Febbraio 1992 ed entrato in vigore nel 1993.

discriminazione basata sulla cittadinanza per quanto riguarda impiego, retribuzione e altre condizioni di lavoro.

La Corte di Giustizia ha più volte affermato che, l'insieme delle norme del Trattato relative alla libera circolazione delle persone mira a facilitare ai cittadini comunitari l'esercizio di attività di qualsiasi natura nel territorio della Comunità ed osta all'adozione da parte degli Stati membri di misure, provvedimenti, azioni che ne ostacolino direttamente o indirettamente l'esecuzione o che comunque ne sfavoriscano lo svolgimento. A queste conclusioni si è però arrivati con il passare del tempo e grazie ad un'interpretazione estensiva delle norme in materia, che ha permesso alla Corte di far rientrare nell'ambito di applicazione delle stesse, soggetti ed attività non espressamente individuati.

In origine il Trattato, infatti, non riguardava la persona in quanto tale, prendendola in considerazione solo nella sua veste di lavoratore ovvero soggetto che svolga un'attività economicamente rilevante o che a questi sia collegata, ad esempio per vincoli familiari. Ne è derivato un sistema organizzato in tre gruppi di norme corrispondenti alle tre principali ipotesi:

- lavoro subordinato (ora art. 39-42);
- lavoro autonomo localizzato stabilmente sul territorio di uno stato membro (ora art. 43-48);

- prestazione di servizi che si risolve in un'attività economica prestata occasionalmente in uno Stato membro diverso da quello di stabilimento (ora art. 49-55).

L'evoluzione del diritto<sup>49</sup>, grazie anche alle modifiche apportate dal Trattato di Maastricht e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, ha sancito il definitivo superamento della concezione mercantilistica del diritto di circolazione: non più dunque, libertà di circolazione in funzione dello svolgimento di un'attività economica ma, libertà di circolazione e di soggiorno in quanto cittadini europei. L'art. 18 del Trattato CE riconosce, infatti, ad ogni cittadino dell'Unione, "il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal presente Trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso".

E' dunque lo status di cittadino di uno Stato membro che diventa condizione necessaria e sufficiente per avere diritto a ricevere il medesimo trattamento giuridico in ogni Paese della Comunità. Va sottolineato infine, che la Corte non ha mancato di ribadire che il diritto in questione non ha natura assoluta, nel senso che è subordinato alle limitazioni e condizioni espressamente previste dal Trattato e dalle sue disposizioni di attuazione. Ne deriva pertanto, che gli Stati possono limitare tali diritti a condizione

---

<sup>49</sup> In particolare tre sono le direttive che negli anni novanta hanno riconosciuto il diritto di circolare liberamente anche in assenza di attività lavorativa: Direttive nn. 90/364/CEE; 90/365/CEE e 90/366/CEE, tutte in GUCE L 180 del 13 Luglio 1990. Va segnalato che la direttiva sul diritto di soggiorno degli studenti, annullata dalla Corte è stata poi reiterata con alcune modifiche, con la Direttiva 93/96/CEE in GUCE L 317 del 18 dicembre 1993.

però, che le limitazioni previste dal diritto nazionale siano proporzionate rispetto allo scopo perseguito e legittime ovvero giustificate da motivi di ordine pubblico, sicurezza interna o sanità pubblica, da interpretarsi, peraltro, in maniera restrittiva, come sottolineato in più occasioni dalla stessa Corte di Giustizia.

## **II.2 Prime applicazioni del diritto comunitario allo sport: i casi Walrave e Donà**

Dalle considerazioni che precedono, dovrebbe essere più semplice inquadrare i rapporti tra diritto comunitario e ordinamento sportivo e comprendere come le norme in materia di libera circolazione dei lavoratori sono applicabili anche alle professioni dello sport (atleti, istruttori, allenatori, etc.), sebbene con alcune limitazioni - posto che le Istituzioni comunitarie ne riconoscono in alcuna misura la specificità -.

Va innanzitutto rilevato che, nel nostro Paese si è fatto ricorso all'art. 11 Cost.<sup>50</sup> per l'adattamento del nostro ordinamento alle disposizioni contenute nei Trattati comunitari, cui viene riconosciuta nella gerarchia delle fonti, un rango addirittura superiore alle norme costituzionali, sempre che esse, non siano contrarie ai principi fondamentali della Carta Costituzionale. Ammettendo dunque, la prevalenza del diritto comunitario su quello interno, ed essendo l'ordinamento sportivo derivato da quello

---

<sup>50</sup> Art. 11 Cost. "L'Italia [...] consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo".

nazionale, esso finisce con l'essere soggetto ad una doppia subordinazione, condizione questa, che ne accrescerebbe l'esigenza di indipendenza tanto avvertita e pretesa.

L'autonomia rivendicata dalle federazioni sportive nei confronti delle Istituzioni comunitarie è rafforzata anche dall'assenza di disposizioni dedicate allo sport nel Trattato istitutivo della Comunità Europea. Tuttavia, per la mobilità naturale dei suoi protagonisti e per la sua forte connotazione commerciale, lo sport grazie ad interventi sempre più frequenti dei giudici comunitari, è pienamente entrato nella sfera di applicabilità del diritto europeo.

Sulla base di un'interpretazione estensiva del Trattato, la Corte di Giustizia si è attivamente e, ormai ampiamente, occupata di sport, sin dalla metà degli anni settanta. Il delicato problema dei rapporti tra il diritto comunitario e lo sport ha ricevuto un primo e fondamentale inquadramento da parte della Corte con due pronunce relative rispettivamente al ciclismo ed al calcio.

Nel caso Walrave<sup>51</sup> il giudice comunitario era stato chiamato a pronunciarsi in ordine alla compatibilità con gli art. 48 (ora 39) e 59 (ora 49) del Trattato CEE (ora TCE) di una norma del regolamento dell'Union Cycliste Internazionale – UCI - che prevedeva che corridore e allenatore partecipanti alle gare del campionato mondiale di corse dietro battistrada (stayers)<sup>52</sup> dovevano possedere la stessa nazionalità. Nella pronuncia il

---

<sup>51</sup>Sentenza 12 Dicembre 1974, B.N.O.Walrave, L.J.N.Koch c. Association Union Cycliste Internazionale, causa C 36/72, in Raccolta, 1974, p. 1405.

<sup>52</sup> In particolare, si tratta di gare di mezzofondo nelle quali ciascun corridore deve correre dietro ad un allenatore in motocicletta. V. Bastianon S., *Rivista Diritto dell'Unione Europea*,

giudice comunitario ha sancito tre principi-chiave destinati a divenire nel tempo la base del rapporto sport-diritto europeo.

In primo luogo, la Corte ha riconosciuto che alla luce degli obiettivi della Comunità, l'attività sportiva deve considerarsi assoggettata al diritto comunitario solo se e in quanto sia configurabile come attività economica ai sensi dell'art. 2 TCE. Quando la pratica di uno sport riveste il carattere di una prestazione di lavoro subordinato ovvero di una prestazione di servizi retribuita, essa rientra a pieno titolo nell'ambito di applicazione del Trattato CE, rispettivamente degli art. 48 e ss. (ora 39 e ss.) o 59 e ss. (ora 49 e ss.), a seconda che si tratti di lavoro subordinato ovvero prestazione di servizi. Queste norme vietando qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, che possa anche solo limitare l'esercizio di tali attività, rendono irrilevante il tipo di rapporto giuridico da cui traggono origine le suddette prestazioni. E questo è per la Corte sicuramente il caso dello sport di tipo professionistico o semiprofessionistico. Essa aggiunge che la possibilità di qualificare un atleta come lavoratore dipendente piuttosto che come prestatore di servizi, discende dalla nozione comunitaria di lavoratore ex art. 48 TCEE<sup>53</sup>.

---

1998, fasc. IV e Tognon J., *Rivista Amministrativa della Repubblica Italiana*, 2002, in riferimento a quest'ultimo, è interessante l'analisi che l'autore propone sulla situazione del calcio italiano nel periodo immediatamente successivo alla pronuncia in commento.

<sup>53</sup> L'art. 39 TCE (prima art. 48) stabilisce infatti, che beneficiario della libertà di circolazione è il lavoratore, ovvero colui che per un certo tempo esegue a favore di un'altra persona e sotto la sua direzione, prestazioni in contropartita delle quali percepisce una remunerazione. Si deve trattare di un cittadino di uno Stato membro o familiari di esso e la prestazione deve svolgersi in uno Stato membro diverso da quello di origine del lavoratore.

In secondo luogo, a fronte dell'eccezione sollevata dall'UCI, è stato affermato che, la natura privata delle federazioni sportive (i cui organi avevano emanato le norme incriminate), non può costituire motivo sufficiente per esimere le stesse dal rispetto del diritto comunitario. I giudici di Lussemburgo sostengono, infatti, che, diversamente ragionando, la prescrizione per gli Stati membri di abolire gli ostacoli alla libera circolazione delle persone e alla libera prestazione di servizi, sarebbe vanificata se, oltre alle eventuali limitazioni stabilite dalle leggi statali, non si eliminassero anche quelle poste in essere da organismi o associazioni private nell'esercizio della loro autonomia giuridica.

Da ultimo, la Corte ha individuato quella che oggi è definita "eccezione sportiva": i giudici comunitari hanno limitato l'applicabilità del diritto europeo alle questioni economicamente rilevanti sottolineando che il principio di non discriminazione non riguarda la composizione delle squadre sportive, ad esempio, quelle nazionali. In questi casi la formazione delle squadre è frutto di scelte tecnico-sportive come tali non riferibili ad un'attività economica.

Tale affermazione, seppur lasci spazio a qualche incertezza, rappresenta l'aspetto più innovativo della sentenza. Invero, da un lato, si potrebbe ritenere che la Corte citi a titolo puramente esemplificativo la composizione delle squadre nazionali e che dunque, sarebbero sottratte dal rispetto del diritto comunitario tutte le regole "sportive" attinenti alla

composizione delle squadre; dall'altro lato però, l'interpretazione restrittiva che dovrebbe caratterizzare l'eccezione alla regola generale, porterebbe a concludere che la sola deroga ammessa sia quella relativa alla composizione delle squadre nazionali, poiché solo in questo caso verrebbero in rilievo interessi puramente sportivi.

A distanza di soli due anni, si presentava alla Corte di Giustizia l'occasione (in realtà mancata) per chiarire la questione. Nel 1976 sono il gioco del calcio e la normativa federale italiana a finire sul banco degli imputati dei giudici di Lussemburgo. Si tratta del caso Donà<sup>54</sup> in cui la Corte è chiamata a pronunciarsi sul divieto assoluto di ingaggiare atleti stranieri previsto dalla normativa interna della F.I.G.C. (Federazione Italiana Giuoco Calcio).

Nonostante tale divieto, il presidente della Associazione Calcio Rovigo incaricava il Sig. Donà di compiere un sondaggio negli ambienti calcistici stranieri al fine di reperire eventuali calciatori disposti a giocare in Italia nella sua squadra. L'odierno ricorrente dopo aver pubblicato un annuncio su un giornale sportivo belga ed aver richiesto il compenso pattuito, si vedeva opporre dal proprio mandante un rifiuto "giustificato" dal fatto che egli non potesse prendere in considerazione le offerte pervenute, perché frutto di un'attività posta in essere in violazione delle norme della federazione italiana, che vietavano appunto, l'utilizzo di giocatori stranieri.

---

<sup>54</sup> Sentenza 14 Luglio 1976, G. Donà c. M. Mantero, causa C 13/76, in Raccolta, 1976, p. 1333.

Nel febbraio 1976 il giudice di Rovigo investito della questione, emetteva un'ordinanza con la quale sottoponeva alla Corte di Giustizia diverse questioni pregiudiziali ai sensi dell'art. 177 TCEE (ora 289)<sup>55</sup> ovvero se i diritti riconosciuti dagli art. 48 (ora 39) e 59 (ora 49) del citato Trattato ai cittadini comunitari si potessero intendere come riferiti anche ai calciatori, posto che la loro attività abbia carattere professionale. E nel caso di risposta affermativa, se tale diritto fosse operante anche in presenza di norme emanate dall'ente nazionale che disciplina l'attività sportiva interessata. Adita dunque, in via pregiudiziale, la Corte, dopo aver richiamato i principi già espressi nella sentenza Walrave, secondo cui lo sport e le sue regole devono considerarsi assoggettati al diritto comunitario solo se e in quanto siano configurabili come attività economica, riconosceva che l'attività dei calciatori professionisti o semi-professionisti che svolgono un lavoro subordinato o una prestazione di servizi retribuita, rivestisse carattere economico. La Corte precisava poi che, per quanto riguarda le possibili eccezioni alla regola dell'assoggettabilità dell'attività sportiva al diritto comunitario, le norme del Trattato non si opponevano ad una disciplina che impedisse agli atleti stranieri di prender parte a certi incontri

---

<sup>55</sup> Per ciò che riguarda gli strumenti giuridici che le istituzioni comunitarie hanno per poter "sbloccare" la situazione del rapporto sport-diritto comunitario, v. Castellaneta M., *Libera circolazione dei calciatori e disposizioni della FIGC*, in *Diritto Comunitario e degli Scambi Internazionali*, 1994, fasc. IV, secondo cui l'unico mezzo utilizzabile è il rinvio pregiudiziale in quanto la Commissione può ricorrere alla Corte, ai sensi dell' art 169, solo nel caso di violazione effettuata da parte di uno Stato. E' utile ricordare, inoltre, che le sentenze rese dalla Corte in via pregiudiziale avendo valore interpretativo e quindi trascendendo la singola questione concreta, prevalgono su eventuali leggi nazionali con esse contrastanti – sent. C.Cost. It. 23 Aprile 1985, n.113 (Soc.Beca c. Ministero delle Finanze) – in *Riv. Dir. Int.* 1985, p. 388.

per motivi non economici, ma inerenti la “fisionomia propria” di detti incontri, “ed aventi natura puramente sportiva”, come ad esempio l’incontro tra squadre nazionali di diversi Paesi.

Rispetto alla sentenza Walrave la Corte si sforzava di precisare la portata dell’eccezione in esame ma con risultati non proprio soddisfacenti. Per un verso, infatti, i giudici comunitari non hanno chiarito cosa debba intendersi per “motivi inerenti la fisionomia specifica degli incontri” rispetto ai quali si potrebbe legittimamente escludere la partecipazione di atleti stranieri; in secondo luogo, il richiamo agli incontri tra rappresentative nazionali sembra riproporre lo stesso dubbio interpretativo sollevato dalla pronuncia precedente.

In realtà, poiché né le federazioni sportive diedero inizialmente seguito alle pronunce della Corte, né nuove questioni le furono sottoposte, nonostante l’innovazione dei principi da essa enunciati in materia si dovette attendere circa un ventennio perché qualcosa concretamente cambiasse.

### **II.3 Ostacoli alla libera circolazione degli sportivi: il problema del riconoscimento dei diplomi**

Gli ostacoli che potrebbero impedire ad uno sportivo europeo di circolare liberamente nel territorio dell’Unione Europea possono essere di varia natura e possono essere distinti in: a) ostacoli derivanti dalla diversità dei dispositivi nazionali di formazione per lo svolgimento delle professioni dello sport e b) ostacoli derivanti dalle disparità esistenti nelle condizioni di

esercizio delle professioni dello sport. Per quanto riguarda il primo gruppo, si pensi al fatto che spesso le normative nazionali e regionali per la formazione e per le qualifiche relative alle professioni dello sport, potendo essere emanate, a seconda dei casi, da autorità sportive federali, scolastiche, dai pubblici poteri ovvero dalle organizzazioni professionali, possono cambiare da Stato a Stato e comportare delle disparità di trattamento.

Anche le condizioni di esercizio della professione possono generare disparità di trattamento tra gli Stati membri, infatti, in alcuni Paesi l'accesso all'insegnamento, all'animazione o all'inquadramento nell'ambito professionale è condizionato dal possesso di un Diploma di Stato che, al contrario, non è obbligatorio in altri Stati membri.

Tutte queste disparità possono ostacolare la libera circolazione di coloro i quali svolgono tali professioni determinando così l'insorgere di controversie, in particolare, quando i lavoratori di uno Stato si trovano a subire la concorrenza dei cittadini di un altro Stato aventi una diversa formazione, ovvero privi di qualsiasi formazione.

Il diritto comunitario ovviamente predispone degli strumenti idonei a prevenire tali inconvenienti. Tra i principali ricordiamo il sistema di cui all'art. 47 TCE<sup>56</sup>, dell'armonizzazione delle disposizioni nazionali; il Consiglio Europeo cerca di dettare una disciplina comune per il riconoscimento di diplomi, certificati o altri titoli di studio o abilitazione

---

<sup>56</sup> Vedi art. 47, comma 1 TCE.

attraverso delle direttive al fine di omogeneizzare il riconoscimento delle qualifiche professionali. Le due principali direttive in materia sono le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE<sup>57</sup>, le quali prevedono che gli atleti titolari di una qualifica professionale riconosciuta in uno Stato membro possano vedersela riconoscere in un altro Stato membro, a condizione che non sussista alcuna differenza sostanziale tra le formazioni impartite nei due Stati membri interessati. Qualora si rilevino tali differenze, le autorità dello Stato membro ospitante hanno il diritto di imporre allo sportivo misure compensative (quali ad esempio prove attitudinali o periodo di adattamento).

I titoli rilasciati da federazioni sportive nazionali o da altri organismi sportivi rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive solo quando questi organismi sono stati formalmente abilitati al loro rilascio da parte dello Stato sul cui territorio operano.

Tale sistema dovrebbe essere in grado di garantire che tra gli sportivi europei non ci siano discriminazioni fondate sulla nazionalità. In mancanza di siffatta armonizzazione interviene il principio del mutuo riconoscimento dei diplomi di cui agli art. 47 e 149 TCE che appunto garantisce la libera circolazione senza dover procedere all'armonizzazione delle legislazioni nazionali. Il sistema del riconoscimento reciproco dei diplomi che si applica

---

<sup>57</sup> Direttiva 89/48/CEE del 21 Dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni in GUCE L 019 del 24 Gennaio 1989; Direttiva 92/51/CEE relativa a un secondo sistema generale di riconoscimento delle formazioni professionali in GUCE L 209 del 24 Luglio 1992.

alle professioni regolamentate, vale a dire alle attività professionali il cui svolgimento è condizionato dal possesso di un diploma o qualsiasi altro titolo di qualifica rilasciato dal sistema nazionale di formazione, (ad esempio vale nel settore dello sport per i maestri di sci), è fondato su una reciproca fiducia tra gli Stati membri circa la validità e serietà della formazione offerta ai rispettivi cittadini. Ne consegue che, lo Stato ospitante non potrebbe rifiutare ad un cittadino di un altro Stato membro di svolgere una professione se in possesso del titolo richiesto e rilasciato dal proprio Stato nazionale, fermo restando eventuali eccezioni dovute ad una sostanziale differenza tra i sistemi riguardanti il livello della qualifica o la durata della formazione<sup>58</sup>.

---

<sup>58</sup> Ammessa la qualifica degli sportivi come lavoratori e posto che, ai sensi della legge italiana le società professionistiche possono esser costituite solo nella forma di s.r.l ovvero s.p.a. questi soggetti sono, a tutti gli effetti, produttori di reddito. In ambito strettamente nazionale, la tutela previdenziale degli sportivi trova fondamento nell'art. 38 della Costituzione, il quale nell'attribuire a tutti i lavoratori il diritto a che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita, nei casi di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, non opera alcuna distinzione tra lavoratori autonomi e subordinati. Tuttavia, un aspetto di rilievo ai fini della tutela previdenziale nello sport, riguarda la distinzione tra professionisti e dilettanti, in quanto solo i primi svolgono una vera e propria attività lavorativa e godono di una piena tutela previdenziale. Restano altresì escluse quelle attività per le quali le federazioni non abbiano provveduto a tracciare il discrimen tra dilettantismo e professionismo. Infatti, nonostante per prassi, in molti sport gli atleti dilettanti ricevono "rimborsi spese" che economicamente si avvicinano molto alle retribuzioni degli atleti professionisti, giuridicamente essi svolgono la propria attività per svago, senza scopo di lucro e senza alcun obbligo contrattuale, per cui, sono esclusi da ogni tutela pensionistica.

Per quanto attiene all'imposizione fiscale, punto di partenza è l'art. 2 del T.U.I.R. approvato con D.P.R. n. 917 del 1986 (D.P.R. n. 917 del 22 gennaio 1986, Approvazione del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, in GU del 31 dicembre 1986, n. 302), a norma del quale soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche residenti e non residenti nel territorio italiano. L'attività sportiva è stata inquadrata, ai fini previdenziali, nel settore dello spettacolo e dunque essa è affidata all'ENPALS (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo). Gli sportivi professionisti appartenenti ad uno Stato membro della Comunità Europea hanno diritto a circolare liberamente ed esercitare la propria professione nel territorio italiano, instaurando un rapporto di lavoro secondo le regole generali vigenti nel nostro ordinamento giuridico. In questo caso i contributi versati in Italia non vengono trasferiti al

#### **II.4 La sentenza Bosman e la fine del trattamento differente per il calcio**

La libera circolazione degli sportivi, così come le altre libertà fondamentali riconosciute dal Trattato CE, possono incontrare ulteriori ostacoli oltre a quelli derivanti dalla diversa disciplina esistente nei vari Stati membri per il conseguimento di determinate qualifiche (di cui al paragrafo precedente), come ad esempio, gli ostacoli relativi all'effettivo esercizio dell'attività sportiva. Il sistema dei trasferimenti degli atleti professionisti ne è un esempio. Tale sistema è stato oggetto di intensi negoziati tra la Commissione e le varie federazioni sportive, soprattutto dopo che la Corte di Lussemburgo ne ha sottolineato il carattere lesivo rispetto non solo alle norme in tema di libera circolazione ma anche, rispetto alla disciplina della concorrenza.

Ancora una volta è il gioco del calcio (la sua normativa) a finire sul banco degli imputati e ad offrire "lo spunto" ai giudici comunitari per

---

Paese di provenienza del calciatore, ma vengono "segnalati" dall'ente che ne fa richiesta per accertare il diritto alla pensione. Per il calciatore che ha svolto l'attività in Italia e nei Paesi convenzionati o dell'Unione Europea, si applica il principio della totalizzazione ai fini pensionistici. Per gli sportivi extracomunitari, che intendano svolgere l'attività presso una società sportiva italiana, l'ingresso è consentito previa dichiarazione nominativa di assenso del CONI, su richiesta della società destinataria delle prestazioni, sostitutiva dell'autorizzazione al lavoro. I calciatori extracomunitari provenienti da Stati non convenzionati che avessero cessato la propria attività in Italia rientrati nel proprio Paese prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002 (10 settembre 2000) potevano chiedere all'Enpals, nel caso non avessero maturato presso lo stesso il diritto a pensione, la restituzione dell'importo dei contributi versati. Inoltre, vista la circolarità dei calciatori, essi hanno diritto a conseguire un'unica pensione qualora siano stati iscritti, nel corso della loro vita lavorativa, a più enti previdenziali. Per approfondimenti v. Carbone L., *Profili generali della tutela previdenziale degli sportivi*, in Rivista telematica [www.giustiziasportiva.it](http://www.giustiziasportiva.it).

Per ciò che attiene la tassazione indiretta, invece, il Trattato prevede un sistema di armonizzazione delle diverse legislazioni degli Stati membri e numerose sono le direttive emanate in questo settore, il cui obiettivo è quello di tutelare la concorrenza nonché la libera circolazione di beni e servizi. Maggiori informazioni su [http://ec.europa.eu/sport/white-paper/whitepaper106\\_en.htm](http://ec.europa.eu/sport/white-paper/whitepaper106_en.htm).

ribadire l'applicabilità dei più elementari principi sanciti dal Trattato CE anche al settore dello sport, indispensabili per far convivere diritto comunitario e diritto sportivo.

La sentenza Bosman<sup>59</sup> rappresenta, da questo punto di vista, una vera rivoluzione e proprio in considerazione dell'importanza che detta pronuncia ha rivestito, bisogna prima di tutto ricordare i fatti che ne sono alla base. Jean Marc Bosman, cittadino di origine belga e tesserato della federazione calcistica del suo paese (Union Royale Belge des Sociétés de Football Association -URBSFA-), nel 1988, divenuto calciatore professionista tra le fila dello Standard Liegi, veniva ceduto alla squadra RC Liegi dietro pagamento di un'“indennità di trasferimento per la formazione e promozione“<sup>60</sup>(così come previsto del Regolamento federale U.E.F.A. che sviluppa a livello europeo quello adottato dalla F.I.F.A.). Nel 1990 in prossimità della scadenza del contratto la società proponeva al calciatore il rinnovo dello stesso, ma, con una sostanziale riduzione del compenso. Avendo rifiutato tale proposta, il Sig. Bosman veniva collocato nella lista dei calciatori cedibili. La società calcistica francese US Dunkerque manifestava interesse nei confronti del giocatore; la società RC Liegi però,

---

<sup>59</sup> Sent. 15 Dicembre 1995, Union royale belge des sociétés de football association ASBL contro Jean-Marc Bosman e altri, causa C-415/93, in Raccolta, p. I-4921. Per un commento dettagliato v. Dièz-Holchleitner J., Martinèz Sanchez A., *Le conseguenze giuridiche della sentenza Bosman per lo sport spagnolo ed europeo*, in Rivista di diritto sportivo, 1996, fasc. III.

<sup>60</sup> L'effettività di questo sistema risiedeva sostanzialmente nella possibilità prevista sia per la UEFA che per le federazioni nazionali di adottare misure disciplinari nei confronti di quei club che rifiutassero tale pagamento. E' bene sottolineare che questo sistema veniva applicato qualunque fosse la nazionalità del giocatore il cui tesseramento avesse dato luogo al pagamento dell'indennizzo.

dubitando della solvibilità della potenziale acquirente non chiedeva all'URBSFA il rilascio del certificato di trasferimento (c.d. transfer) in mancanza del quale non si poteva perfezionare il tesseramento del calciatore presso la nuova società; si determinava così l'inefficacia del contratto e dunque, della cessione. In seguito a questa situazione, il Sig. Bosman intentava un'azione giudiziaria contestando le norme sui trasferimenti e le clausole relative agli atleti stranieri dei Regolamenti U.E.F.A. per violazione della libertà di circolazione dei lavoratori garantita dal diritto europeo.

Dopo diverse vicende giudiziarie la Corte di Appello di Liegi<sup>61</sup> sottoponeva in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia tre quesiti: in primo luogo se gli art. 48, 85 e 86 (ora 39, 81 e 82) del TCEE (ora TCE) dovessero essere interpretati nel senso che vietano ad una società calcistica di pretendere e percepire il pagamento di una somma di denaro allorché un giocatore già tesserato per la stessa società, dopo la scadenza del contratto

---

<sup>61</sup> Già nel 1991 lo stesso Bosman, rivolgendosi direttamente alla Corte ex art. 173 TCEE, chiedeva l'annullamento di alcune clausole del c.d. Gentlemen's Agreement stipulato tra EUFA e Commissione CEE con il quale le Parti raggiunsero un compromesso in materia di tesseramento dei calciatori stranieri nonché di libertà contrattuale. Nell'Accordo era prevista una regola minima secondo la quale non si potevano schierare in campo meno di tre giocatori stranieri oltre a due che avessero giocato nello stesso Paese ininterrottamente da almeno cinque anni, di cui due in settori giovanili (c.d. regola del 3+2). Come rileva sul punto Castellaneta M., *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 1994, fasc. IV, in sostanza con le modifiche apportate ad Accordi precedenti è ravvisabile solo un mutamento della violazione del Trattato: non più violazione determinata dall'impossibilità di tesserare giocatori stranieri e quindi violazione del diritto di accesso al lavoro e della libera circolazione dei lavoratori, bensì, violazione dovuta alla limitazione dell'esercizio effettivo della propria attività lavorativa derivante dai limiti posti allo schieramento in campo dei calciatori stranieri. Ciononostante, nel caso di specie, a parere della Corte l'Accordo non era impugnabile perché la Commissione con esso si limitava a prendere atto delle modifiche che la UEFA introduceva nel proprio sistema per renderlo conforme al diritto comunitario, e quindi, il patto non produceva effetti obbligatori che potessero incidere sugli interessi del ricorrente.

con essa stipulato, veniva ingaggiato da una nuova società (c.d. indennità di trasferimento).

In secondo luogo se le associazioni o federazioni sportive internazionali o nazionali, potessero includere nei rispettivi regolamenti norme che limitassero la partecipazione di atleti stranieri, cittadini comunitari, alle competizioni che organizzano.

C'era poi una terza questione con la quale si chiedeva l'eventuale applicabilità al caso di specie degli art. 85 e 86 in tema di libera concorrenza; la Corte in realtà non si è pronunciata su detto quesito, ritenendolo superfluo alla luce dell'interpretazione data dell' art. 48 e nonostante l'Avv. Generale Lenz avesse sottolineato nelle proprie conclusioni, come tanto il sistema dei trasferimenti quanto le clausole di nazionalità violassero anche tali disposizioni.<sup>62</sup>

Con la sentenza in esame, la Corte coglie anzitutto l'occasione per chiarire limiti e portata dei principi già sanciti nelle pronunce precedenti (casi Walrave e Donà), da un lato, ribadendo che l'attività sportiva è assoggettata al diritto comunitario quando è configurabile come attività economica ai sensi dell'art. 2 del TCEE; e dall'altro, specificando il significato della c.d. eccezione sportiva. In riferimento a quest'ultima, la Corte ha sottolineato che la restrizione della sfera di applicazione del diritto comunitario alle attività sportive "deve restare entro limiti ben precisi e la

---

<sup>62</sup> Vedi conclusioni Avv. Generale, punti 253 e ss.

specificità del settore cui si riferisce“ e, pertanto, “non può essere invocata per escludere un’intera attività sportiva dalla sfera di applicazione del Trattato“<sup>63</sup>.

Ritornando al caso di specie, il giudice comunitario non ha mostrato dubbi sul fatto che sia la normativa che impone il pagamento di un’indennità in occasione del trasferimento di calciatori intracomunitari alla scadenza naturale del contratto, sia le clausole di nazionalità che ne restringono lo schieramento in campo, costituiscano un’indiretta limitazione all’accesso al mercato del lavoro.

Per quanto riguarda nello specifico il primo motivo di ricorso, la Corte ha affermato che “un club non può impedire ad un cittadino di uno Stato membro di firmare, alla scadenza del suo contratto, un nuovo contratto con un altro club in un altro Stato membro, né può complicare tale trasferimento richiedendo al nuovo club un’indennità di trasferimento, di formazione o di promozione”<sup>64</sup>; tali regole impediscono, infatti, ad un cittadino di uno Stato membro di lasciare il Paese di origine per esercitare il proprio diritto alla libera circolazione, o comunque lo dissuadono dal farlo e dunque si concretizzano in ostacoli frapposti alla libera circolazione<sup>65</sup>.

---

<sup>63</sup> Cfr. punto 76 sent.

<sup>64</sup> Cfr. punti 99-104 sent.

<sup>65</sup> Contra, M. Coccia, *Rivista di Diritto Sportivo*, 1994, che rileva che le norme sportive in materia di trasferimento dei calciatori non determinano per gli stessi alcuna limitazione posto che l’eventuale pendenza economica deve essere risolta tra le due società interessate ( qualora la nuova acquirente non corrisponda l’indennità alla vecchia società ), senza alcun riflesso sulla posizione del calciatore. Non ne deriverebbe pertanto, alcuna discriminazione, neanche indiretta.

Circa il secondo motivo di ricorso (valutazione dell'eventuale natura restrittiva della regola del 3+2 e, in caso di risposta affermativa, possibilità di giustificare tale discriminazione), la Corte ritiene che poiché l'art. 48 (ora 39 TCE) del TCEE sancisce il principio della libera circolazione dei lavoratori degli Stati membri vietando qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità, ne deriva che anche le norme federali sugli stranieri, sfavorendo i giocatori provenienti da altri Stati membri rispetto a quelli nazionali, costituiscono una classica ipotesi di violazione di detta norma; dunque, l'art. 48 TCEE osta all'applicazione di norme di associazioni sportive in base alle quali le squadre possono schierare solo un numero limitato di calciatori professionisti cittadini di altri Stati membri<sup>66</sup>.

La ricostruzione della Corte è stata fortemente criticata dalle federazioni sportive sul presupposto che la regola del 3+2 regolerebbe solo lo svolgimento delle gare, fermo restando il diritto per ogni società sportiva di ingaggiare un numero illimitato di stranieri; poichè l'esclusione, secondo la tesi delle federazioni<sup>67</sup>, sarebbe frutto di scelte puramente tecniche, dettate cioè da motivi non economici, essa rappresenterebbe una tipica ipotesi della c.d. eccezione sportiva, come tale sottratta al rispetto del diritto europeo.

---

<sup>66</sup> Cfr. punto 137 sent.

<sup>67</sup> Tra le altre motivazioni addotte dalle federazioni a sostegno della propria tesi si possono ricordare a) l'identificazione dello spettatore con la propria squadra può essere garantita solo se questa sia costituita per la maggior parte da cittadini del proprio Stato nazionale; b) la regola del 3+2 garantirebbe la disponibilità di un numero sufficiente di calciatori per le rispettive squadre nazionali.

La sentenza Bosman<sup>68</sup>, per lo scompiglio portato al mondo del calcio (e non solo) è passata alla storia soprattutto per aver previsto la possibilità di ricomprendere nella sfera di applicazione dell'art. 48, e quindi, tra le misure nazionali vietate, anche regolamentazioni di natura "neutra" (vale a dire misure che non implicano – né direttamente, né indirettamente – discriminazioni fondate sulla nazionalità), contenute nella normativa UEFA, qualora restringano comunque la libera circolazione intracomunitaria dei lavoratori, a meno che non siano giustificabili alla luce delle eccezioni previste espressamente dal Trattato<sup>69</sup>.

La linearità del ragionamento della Corte solo in parte risulta scalfita dalle eccezioni sollevate dalle resistenti (molte delle quali dettagliatamente smantellate dai giudici), tra le quali merita di essere ricordata quella secondo cui la normativa federale oggetto di giudizio, fosse funzionale alla tutela dei c.d. "vivaio giovanili". Si è infatti, affermato che le società minori riescono a competere con quelle più grandi grazie ai minori costi e ed ai profitti loro garantiti dai centri di avviamento e di formazione dei giovani

---

<sup>68</sup> Tognon J., *La libera circolazione nel diritto comunitario: il settore sportivo*, in Rivista amministrativa della Repubblica Italiana, 2002, fasc. VII. A giudizio dell'autore, se da un lato si possono considerare positivamente gli "effetti sportivi" della sentenza in esame, posto che tutti i club poterono così schierare tutti i giocatori comunitari tesserati, dall'altro, non si possono non considerare le "storture" che subì il sistema: innanzitutto l'eliminazione dell'indennità significò perdite economiche non irrilevanti per i club ma soprattutto le società per non perdere i migliori atleti alla scadenza dei contratti furono disposte a stipulare ingaggi onerosissimi i cui effetti si vedono ancora oggi. In tal senso v. anche Coccia M., *La sentenza Bosman: summum ius, summa iniuria?*, in Rivista di diritto sportivo, 1996, fasc. III.

<sup>69</sup> Secondo la Corte, infatti, il senso dell'art. 48 è da intendersi come riferito oltre al mero divieto di discriminazione fondato sulla nazionalità e quindi come divieto di qualsiasi ostacolo alla libera circolazione, posta la presenza di altre norme di carattere generale nello stesso Trattato; questa conclusione deriverebbe anche dalla necessità di un'interpretazione unitaria e coerente di tutte le libertà fondamentali funzionali alla realizzazione di un mercato unico.

calciatori. Con l'apertura delle frontiere calcistiche, ed un mercato più vasto sul quale operare, alle società minori non converrebbe più la cura dei vivai. Secondo i giudici della Corte di Lussemburgo, pur riconoscendosi la notevole importanza sociale dello sport e quindi la legittimità di disposizioni che abbiano lo scopo di conservare l'equilibrio finanziario e sportivo tra le società, nonché di norme che abbiano lo scopo di sostenere la ricerca di calciatori di talento e di assicurare la formazione dei giovani atleti, nel caso in esame, tali scopi non possono costituire una giustificazione sufficiente a superare la loro incompatibilità con gli obiettivi del Trattato.

La circostanza che l'intervento del diritto comunitario sia avvenuto in via giurisprudenziale, in attuazione della funzione interpretativa della Corte, non deve farne sottovalutare la portata; a tal proposito, vale la pena ricordare che beneficiari della sentenza Bosman non sono solo i calciatori, ma tutti gli sportivi (atleti e non) professionisti o semiprofessionisti, liberi da contratto, cittadini degli Stati membri della Comunità Europea e i cittadini di Norvegia, Islanda e Liechtenstein, in virtù dell'Accordo SEE<sup>70</sup> (Spazio Economico europeo) del 1992<sup>71</sup>.

---

<sup>70</sup> Accordo S.E.E. 2 febbraio 1992, in GUCE L1, del 3 gennaio 1994.

<sup>71</sup> Di questo parere, tra gli altri, sono Dièz-Holchleitner J., Martinèz Sanchez A., *Le conseguenze giuridiche della sentenza Bosman per lo sport spagnolo ed europeo*, in Rivista di diritto sportivo, 1996, fasc. III, che dopo un'attenta analisi della sentenza in commento e dei fatti in causa, senza peraltro prescindere da richiami alla giurisprudenza precedente, procedono alle valutazioni sull'applicazione della sentenza Bosman ed in particolare soffermandosi sulle risposte del calcio professionistico e sulle possibili azioni giudiziarie a disposizione di clubs e atleti interessati, come garanzia dell'esecuzione della sentenza.

## **II.5 La giurisprudenza nel dopo Bosman ed in particolare le attività diverse dal calcio e lo sport dilettantistico: casi Lehtonen, Deliège e Agostini**

Il periodo immediatamente successivo alla sentenza Bosman è stato caratterizzato da un lato, da forti istanze tese a negare qualsiasi spazio di autonomia allo sport, e lodevole sotto questo punto di vista, è stato lo sforzo della Corte di Giustizia per limitare un'applicazione troppo estensiva della celeberrima pronuncia; dall'altro, le federazioni sportive hanno a lungo continuato a celarsi dietro la tesi del carattere ludico delle attività svolte per rimandare l'adeguamento dei propri sistemi al diritto comunitario. I casi che seguono dimostrano come la sentenza Bosman non abbia affatto rappresentato un punto d'arrivo bensì l'avvio di un effetto domino che ha dispiegato la sua efficacia in tutti i settori dello sport.

Nelle sentenze Lehtonen<sup>72</sup> e Deliège<sup>73</sup> la Corte, tornata nuovamente ad affrontare il difficile rapporto tra sport e diritto comunitario, ha ulteriormente ribadito che l'obiettivo dell'abolizione degli ostacoli alla libera circolazione delle persone e dei servizi, sarebbe compromessa se l'eliminazione delle limitazioni stabilite da norme statali potesse essere neutralizzata da ostacoli derivanti dall'esercizio dell'autonomia giuridica di associazioni ed enti privati (le federazioni, per esempio); tuttavia, partendo

---

<sup>72</sup>Sent. 13 Aprile 2000, J.Lehtonen e Castors Canada Dry Namur-Braine ASLB c. Fédération royale belge des sociétés de basket-ball ASLB (FRBSB), causa C-176/96, in Raccolta, 2000, pag. 2681.

<sup>73</sup>Sent. 11 Aprile 2000, C. Deliège c. Ligue francophone de judo et disciplines associées ASLB, Ligue belge de judo ASLB, Union européenne de judo, cause riunite C-51/96 e C191/97, in Raccolta, 2000, pag. 2549.

dal presupposto che la Comunità Europea non è contro lo sport, anzi, ne riconosce sotto certi aspetti la specificità (come affermato nello stesso periodo nel Trattato di Amsterdam), i giudici affrontano la questione in un'ottica diversa.

Nella vicenda Lehtonen, la Corte si occupa della questione dei limiti temporali per il trasferimento degli atleti nel settore della pallacanestro (ed in particolare del diverso termine previsto per i trasferimenti di atleti europei - più breve - rispetto ad atleti extra-comunitari da una squadra ad un'altra), giungendo alla conclusione che a determinate condizioni, tali previsioni possano rappresentare un esempio della c.d. eccezione sportiva e come tali derogare al diritto comunitario.

La disciplina federale in oggetto, è stata da sempre giustificata con la necessità di evitare che trasferimenti tardivi potessero alterare l'equilibrio delle squadre ed i risultati conseguiti nel corso del campionato. Innanzitutto, la Corte, comprendendo l'obiettivo della federazione, chiarisce che la previsione di termini per il tesseramento di atleti cittadini comunitari ne limita la libertà di circolazione solo nella misura in cui impedisce alle società di schierarli se acquistati dopo una certa data perché, sebbene non risulti limitato il tesseramento in sé, comunque tale sistema limita l'espletamento effettivo dell'attività sportiva da parte degli atleti stessi; ne deriva che, se da un lato il giudice comunitario condividendo le finalità sportive di dette previsioni, giustifica tale ostacolo se determinato da motivi

non economici, dall'altro ha ritenuto eccessivo sottoporre i trasferimenti dei giocatori comunitari a termini più ristretti di quelli extracomunitari ed auspica una parità di trattamento.

In relazione al caso in esame, ciò che lascia veramente perplessi, però, è la scelta della Corte di rimettere al giudice nazionale l'onere di verificare di volta in volta, l'eventuale esistenza di elementi obiettivi e prettamente sportivi tali da giustificare la disparità di trattamento tra gli atleti.

Il problema dell'applicabilità delle norme del Trattato rimaneva aperto con riguardo agli sportivi dilettanti: le premesse da cui la Corte partiva nei casi *Bosman* e *Lehtonen*, erano, infatti, riferite a sport professionistici<sup>74</sup>. In passato la distinzione tra professionisti e dilettanti, oltre che agevole aveva un certo senso da un punto di vista pratico-economico e giustificava la sottrazione dal rispetto del diritto europeo dello sport amatoriale. A causa dei profondi cambiamenti subiti dallo sport, già alla fine degli anni novanta, la distinzione appariva aprioristica poiché i compensi ricevuti dai dilettanti (grazie anche agli sponsor), andavano ben oltre un mero "rimborso spese" e ciò è ormai pacificamente condiviso dalla stessa giurisprudenza comunitaria. Da questo punto di vista, la vicenda *Deliège* presenta un elemento di novità rispetto alle precedenti sia perché comporta una nuova valutazione sulla natura degli sport individuali (l'espressione si riferisce alle discipline sportive in cui il risultato finale dipende esclusivamente dalla

---

<sup>74</sup> Bastianon S., *Dal calcio alla pallamano: la giurisprudenza Bosman nella pronuncia del giudice nazionale*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1997, fasc. IV.

prestazione del singolo atleta), ritenuti generalmente amatoriali, e quindi esclusi dalle attività economiche e sia perché porterà la Corte ad affermare l'irrilevanza della mera qualificazione formale di uno sport da parte delle federazioni, nel valutare l'eventuale carattere economico dello stesso ai fini dell'applicabilità del diritto europeo. La questione ruota attorno alla potenziale violazione dell'art. 39 TCE delle norme della federazione internazionale di judo (sport individuale e dunque dilettantistico) che limitavano il numero di atleti della stessa nazionalità che potessero prender parte a competizioni internazionali e che ciascuna federazione nazionale provvedeva a selezionare.

Con specifico riferimento alle regole delle federazioni che prevedono le procedure di selezione degli atleti per la partecipazione alle gare internazionali, bisogna distinguere i casi in cui l'atleta partecipa come rappresentante della federazione ovvero a titolo puramente individuale. Solo nel primo caso, infatti, le norme federali non saranno censurabili alla luce del diritto comunitario trattandosi di scelte meramente discrezionali di allenatori e tecnici del settore. Nel caso in esame, appare particolarmente condivisibile la posizione della Corte che ha in parte disatteso le pretese della judoka belga, che criticava la propria federazione per non essersi basata sul criterio oggettivo dei risultati agonistici nella selezione delle atlete<sup>75</sup>. A parere della Corte, il fatto che l'atleta – dilettante -, oltre agli introiti di alcuni contratti di

---

<sup>75</sup> Nello specifico, la Deliège lamentava di esser stata esclusa dalla partecipazione ad una competizione internazionale dalla propria federazione che le aveva preferito altre due atlete nonostante avessero ottenuto risultati agonistici meno brillanti dei suoi.

sponsorizzazione personali, avesse ricevuto sussidi dalla Comunità francese del Belgio e dal Comitato Olimpico Belga dimostra, che gli sportivi con la loro partecipazione permettevano all'organizzatore della competizione di produrre uno spettacolo al quale il pubblico potesse assistere, che emittenti TV potessero trasmettere, etc. ovvero che la partecipazione degli atleti trascendesse il mero aspetto agonistico dello sport, rivelandone anche una valenza economica, ed è questo che conta da un punto di vista del diritto comunitario.

Viene così affermata dalla Corte di Giustizia la possibilità di censurare alla luce del diritto europeo tanto gli sport individuali, quanto quelli c.d. dilettantistici, essendo irrilevante la qualifica degli stessi, e dovendosi piuttosto tener conto delle caratteristiche di detti sport caso per caso. Circa la valutazione della legittimità delle regole federali contestate, la Corte ha precisato che l'autonomia e il principio di autoregolamentazione degli ordinamenti sportivi in alcuni casi, impongono il riconoscimento di un potere discrezionale a tecnici e federazioni, anche se l'esercizio di tale potere possa dar luogo a forme di restrizione delle libertà riconosciute dal Trattato.

E' fuor di dubbio che la scelta degli atleti non è una scienza esatta, posto che gli elementi di cui tener conto sono tanti e non possono esser ridotti alla sola bravura tecnica. Può ben accadere, infatti, che atleti qualitativamente migliori, alla vigilia di una data competizione possano risultare meno "in forma" dei colleghi astrattamente "meno bravi". Appare

evidente la natura non economica di tali valutazioni e proprio per evitare di ridurre l'intero fenomeno sportivo ad un evento economico, come ritenuto anche dalla Corte, è indispensabile che il potere discrezionale che rende un sistema di selezione rigido sufficientemente elastico, debba essere riconosciuto agli esperti del settore.

Per ciò che riguarda la normativa federale che impone limiti al numero di atleti della stessa nazionalità che possono prender parte ad una competizione internazionale, bisogna considerare che accanto alle competizioni aperte a tutti, ve ne sono altre di livello via via superiore (regionale, interregionale, nazionale e internazionale) alle quali solo gli atleti migliori, selezionati nel corso delle precedenti competizioni, possono partecipare. A giudizio degli stessi giudici comunitari, tale meccanismo, per quanto singolare, è proprio dello sport, ne costituisce l'essenza in quanto tende non solo a mantenere più ampia la rappresentatività delle diverse aree geografiche, incentivando così la pratica dello sport, ma, anche ad evitare di far gareggiare tutti contro tutti.

Lo stesso Avv. Generale Cosmas nel caso *Deliège* osserva che “il diritto comunitario non esige la piena commercializzazione dello sport [...]. Esso garantisce agli organismi sportivi il potere di promuovere una disciplina nel modo che ritengono più conforme ai loro obiettivi, purchè le loro scelte non comportino discriminazioni né nascondano il perseguimento di interessi economici [...] ma abbiano come obiettivo esclusivo la

promozione della dimensione sociale dello sport“. Anche il caso Deliège rappresenta una deroga al diritto del Trattato Ce rispetto allo sport, nel senso che il principio di selezione, essendo stato riconosciuto dai giudici come proprio dello sport, non si può considerare un ostacolo alla libera prestazione di servizi.

E' evidente l'importanza dei due casi appena esaminati, perché da un lato, dimostrano come la Corte di Giustizia abbia respinto un'applicazione meccanica della sentenza Bosman e dall'altro, come essa (seguendo l'esempio della Commissione e del Consiglio ) abbia mostrato una maggiore apertura verso il riconoscimento delle peculiarità del mondo dello sport che non significa però esclusione sic et simpliciter dello stesso dall'applicazione del diritto comunitario. Questo nuovo e più "amichevole" approccio da parte delle Istituzioni comunitarie non può essere strumentalizzato al fine di riconoscere una totale impermeabilità dello sport rispetto all'ordinamento europeo, quanto piuttosto, orientare il bilanciamento tra finalità sportive e finalità economiche delle regolamentazioni del settore, che di volta in volta vengono in rilievo. Peraltro, alla luce di detta pronuncia, le federazioni sportive vedono ulteriormente ridimensionato il proprio ruolo in ambito europeo dovendosi basare, per la qualificazione di uno sport, su dati concreti così come individuati dalla Corte, piuttosto che procedere ad esclusioni di carattere generale.

La vicenda Agostini<sup>76</sup>, infine, sebbene definita dalla Corte di Giustizia con ordinanza di irricevibilità del rinvio pregiudiziale, appare utile per dimostrare proprio i tentativi di distorcere il significato della sentenza Bosman. Oggetto di censura sono le norme della Federazione belga di Judo, che vietava ad un atleta professionista, semi-professionista o dilettante, cittadino europeo, di prender parte ad una competizione nazionale o internazionale per il solo fatto di non essere cittadino dello Stato membro sul cui territorio era organizzata la gara. L'altro problema posto alla Corte riguardava la valutazione della compatibilità, rispetto al diritto comunitario della normativa di uno Stato membro nel quale un atleta è tesserato, che gli vieti di partecipare alla competizione organizzata per designare il proprio campione nazionale solo perché cittadino di un diverso Stato membro.

Una volta ribaditi i principi già sanciti nelle pronunce precedenti, ovvero che la qualificazione formale dell'atleta (professionista, semi-professionista ovvero dilettante) non è condizione necessaria per affermare l'applicabilità del diritto europeo ad un dato sport, che l'unica condizione richiesta dalla giurisprudenza perché lo sport debba ritenersi assoggettato al diritto comunitario è che esso sia configurabile come attività economica ex art. 2 TCE e dunque che l'atleta sia titolare di un rapporto di lavoro subordinato ovvero prestatore di servizi retribuito e che l'oggetto della sua attività non abbia carattere marginale o accessoria, e che in presenza di tali

---

<sup>76</sup> Ordinanza 08 Luglio 1998, Agostini c. Ligue francophone de judo et disciplines associées and Ligue de judo, Raccolta, 1998, pag. I-4261

condizioni l'atleta non può subire discriminazioni fondate sulla cittadinanza, la Corte è passata all'esame del merito. Essa ha affermato che il divieto per un atleta di prender parte ad una competizione solo perché cittadino di uno Stato diverso rispetto a quello sul cui territorio si svolge la manifestazione è chiaramente contrario ai principi sanciti dal Trattato; circa la seconda questione (divieto all'atleta cittadino dello "Stato A" di partecipare alla gara finalizzata alla nomina del campione nazionale dello "Stato B"), se è vero che sarebbe illogica la pretesa dell'assegnazione del titolo di campione nazionale ad un atleta cittadino di un diverso Stato, è altrettanto vero che il divieto di ammissione alla competizione non sia l'unica soluzione praticabile, (in Italia, per esempio nello sci, non si pongono restrizioni alla partecipazione alle competizioni, ma non si tiene conto delle prestazioni degli atleti stranieri al fine del riconoscimento del titolo di campione nazionale). Peraltro, in riferimento alla selezione degli atleti per la partecipazione a gare e tornei internazionali, il problema è in realtà un falso problema. In occasione di tali competizioni, la selezione degli atleti mira esclusivamente ad individuare, all'interno di ogni singolo Stato, gli atleti meglio in grado di rappresentarlo nei confronti degli altri Stati che prendono parte a dette competizioni. Questo meccanismo è ammesso anche dalla giurisprudenza comunitaria che, infatti, menziona la formazione delle rappresentative nazionali come esempio di eccezione all'applicabilità del diritto comunitario.

E' evidente che si tratta di scelte e previsioni dettate da motivi puramente sportivi che come tali restano esenti dal rispetto del diritto europeo<sup>77</sup>.

## **II.6 La condizione degli atleti-cittadini extracomunitari con cui l'Unione Europea ha stipulato accordi di partenariato o cooperazione**

Dalla sentenza Bosman in poi si è assistito ad una graduale assimilazione del trattamento degli atleti-cittadini comunitari, indipendentemente dallo Stato membro nel quale veniva svolta l'attività lavorativa, per dare una piena attuazione ai principi di libera circolazione dei lavoratori e prestazione di servizi anche nel mondo dello sport. Tuttavia

---

<sup>77</sup> Per motivi di completezza, bisogna mettere in luce l'esistenza di alcune pronunce di giudici nazionali che hanno completamente ignorato i principi del giudice comunitario segnando un vero e proprio passo indietro nel settore: la prima è una sentenza di un giudice spagnolo nel caso Osslon, Sent. 16 ottobre 1996, in Riv. Di Dir. Sport., 1997, p. 856; per un'analisi della vicenda v. Bastianon S., *Dal calcio alla pallamano: la giurisprudenza Bosman nella pronuncia di un giudice nazionale*, Rivista di Diritto Sportivo, 1997, fasc. IV, in cui si sottolinea la stranezza non già della soluzione cui giunge il giudice spagnolo, quanto la "via argumentum seguita, particolarmente opinabile". Il giudice de quo, infatti, non sembra considerare l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia in ordine alla nozione di lavoratore comunitario, ricostruendo quest'ultima in chiave prettamente nazionale. Inoltre, secondo il giudice comunitario condizione sufficiente e necessaria perché un soggetto possa essere considerato un lavoratore, e per gli effetti di cui all'art. 48, è che tale persona svolga per un certo periodo di tempo, in favore o sotto la direzione di un'altra, delle prestazioni in cambio di una remunerazione. Nella sentenza in esame, per contro, il giudice richiama esclusivamente la propria legislazione nazionale che presuppone tra gli altri, il carattere della regolarità della prestazione, finendo così per restringere l'ambito di applicazione del Trattato.

La seconda pronuncia "contro corrente" è un'ordinanza del Tribunale di Pescara nel caso Hernandez Paz, Trib. di Pescara, ord. 14 dicembre 2001, in Foro It. 2002, n. 3; merita attenzione particolare il caso di questo pallanotista spagnolo di caratura internazionale, poiché in sede di reclamo, con la citata ordinanza il Tribunale compie un brusco e inspiegabile passo indietro rispetto a quanto fin'ora affermato. Secondo i giudici pescaresi, l'interesse a far pratica sportiva non rientra tra le libertà fondamentali, per cui, la sua eventuale lesione non legittima il ricorso alla tutela di cui al D. Lgs. 286/98. (Nel caso di specie, oggetto di contestazione è il divieto della Federazione Italiana Nuoto – FIN - di tesserare più di tre atleti non italiani). Per una disamina completa della questione, v. *Giurisprudenza Annotata*, Rivista Amministrativa della Repubblica Italiana, 2002, fasc. VII con commento di Tognon J.

per lungo tempo, la Corte di Giustizia non ha avuto modo di pronunciarsi sulla condizione degli atleti-lavoratori stranieri ovvero cittadini extracomunitari.

Al contrario, si può segnalare l'evoluzione della giurisprudenza italiana, che grazie alla speciale azione civile riconosciuta dall'art 44 del "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"<sup>78</sup>, secondo il quale, in presenza di un comportamento della pubblica autorità o di un privato che comporti una discriminazione per motivi etnici, razziali, nazionali o religiosi, il giudice ha il potere di ordinarne la cessazione e adottare i provvedimenti necessari per rimuovere gli effetti della discriminazione, si è spesso occupata della questione.

In particolare, i casi Ekong<sup>79</sup> e Sheppard<sup>80</sup>, che hanno avuto grande risonanza nel mondo dello sport, presentano evidenti analogie con le vicende che, per effetto della giurisprudenza comunitaria, hanno condotto alla rimozione dei limiti al tesseramento e allo schieramento di atleti

---

<sup>78</sup> D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, pubblicato in Gazz. Uff. 18 agosto 1998, n. 191, S. O. successivamente modificato dalla L. 30 luglio 2002, n. 189, pubblicata in Gazz. Uff. 26 agosto 2002, n. 199, Suppl. ord.

<sup>79</sup> Trib. Di Reggio Emilia, ord. 2 novembre 2000. in Foro It., 2002, n. 3, commentato da Agnino F. Il caso riguarda un calciatore nigeriano che pur avendo stipulato un contratto con una società di serie C, non è mai potuto scendere in campo perché le norme della federazione italiana (FIGC) non prevedevano il tesseramento di calciatori extracomunitari per le società di tale categoria. Il giudice ha ritenuto tali previsioni fonte di discriminazioni basate sulla nazionalità nonché contrarie al principio di uguaglianza e dunque, ha riconosciuto un vero e proprio diritto in capo al calciatore di ottenere il tesseramento.

<sup>80</sup> Trib. di Teramo, ord. 30 marzo 2001, in Foro It. 2002, n. 3, con commento di Agnino F. Il caso riguarda un giocatore di pallacanestro americano che aveva ottenuto il tesseramento come terzo giocatore extracomunitario grazie ad una delibera ad hoc della federazione italiana (FIP); con la stessa delibera però, si vietava alla squadra di utilizzare contemporaneamente in campo più di due atleti extracomunitari. Il giudice ha censurato detta previsione perché discriminatoria.

comunitari. Sebbene siano diversi i parametri di riferimento, libera circolazione dei lavoratori e libertà di concorrenza in un caso, e norme nazionali e internazionali che vietano discriminazioni fondate sulla razza o nazionalità nell'altro, gli effetti delle decisioni italiane ed europee sono pressoché identici. Peraltro, queste pronunce hanno avuto tra gli altri, l'effetto di "far ravvedere" gli esperti del settore, nel senso che la stessa giustizia sportiva è arrivata pian piano a riconoscere l'illegittimità delle limitazioni al tesseramento ovvero all'impiego di atleti extracomunitari con conseguente adeguamento a tali posizioni delle Istituzioni Federali.

Anche i giudici francesi hanno anticipato l'intervento della Corte di Giustizia in materia, a dimostrazione della presa di coscienza e della maggiore attenzione da parte dei giudici nazionali nei confronti degli interessi che ruotano attorno allo sport e della minor disponibilità a riconoscere all'interno degli ordinamenti sportivi vere e proprie zone franche<sup>81</sup>. A titolo esemplificativo può ricordarsi il caso presentatosi alla Corte Amministrativa di Appello di Nancy, riguardante una cestista polacca, Malaya<sup>82</sup>, cittadina di uno Stato all'epoca dei fatti, non ancora membro UE, ma con il quale la Comunità aveva stipulato un Accordo di Associazione. Alla luce di tale accordo, i lavoratori di nazionalità polacca legalmente assunti in uno Stato membro non potevano subire discriminazioni fondate

---

<sup>81</sup> Vedi sul punto le osservazioni di Clarich M., *La sentenza Bosman, verso il tramonto degli ordinamenti giuridici sportivi?*, Riv. Ital. Dir. Pubbl. Comunitario, 1996.

<sup>82</sup> Sent. 3 febbraio 2000, Malaya c. Fédération Française de basketball, in Riv. Di Dir. Sport. 2000, p. 325.

sulla nazionalità per quanto concerne le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento rispetto ai cittadini di tale Stato membro. Nel riformare la decisione di primo grado, la Corte di Appello dopo aver accertato che la giocatrice polacca fosse in possesso non solo di un regolare contratto di lavoro, (la cui validità, peraltro non era mai stata contestata), ma anche di un regolare permesso di soggiorno, sottolinea come la mancata omologazione del contratto di lavoro da parte della federazione di basket<sup>83</sup> non potesse avere l'effetto di impedire che la giocatrice fosse considerata legalmente assunta in Francia ed equiparata quanto a retribuzione, condizioni di lavoro e licenziamento ai cittadini francesi. Inoltre, rilevato che la possibilità per l'atleta di partecipare alle gare, rappresenta parte integrante delle condizioni di lavoro che non ammettono alcuna forma di discriminazione fondata sulla nazionalità, la normativa federale viola senza dubbio il diritto comunitario.

Solo alla fine degli anni novanta, i giudici di Lussemburgo, dal canto loro, hanno sviluppato le conclusioni della sentenza Bosman equiparando il trattamento degli atleti extracomunitari, i cui Paesi nazionali avessero

---

<sup>83</sup> Nel caso di specie il regolamento federale francese di basket prevedeva che una squadra non potesse schierare più di 2 giocatrici cittadine di uno Stato non facente parte del S.E.E. Il Racing Club di Strasburgo, annoverando già tra le sue fila 2 atlete straniere, avvalendosi dell'Accordo di Cooperazione, aveva chiesto di considerare la Malaya cittadina di uno Stato S.E.E. Le autorità federali francesi, si erano opposte sostenendo che: a) a norma dei regolamenti federali tutti i contratti di lavoro dovevano essere omologati dalla federazione, pena la loro inefficacia; b) il contratto sottoscritto dalla Malaya non era stato omologato; c) l'atleta non poteva, dunque, considerarsi legalmente assunta in Francia agli effetti dell'Accordo di Cooperazione; d) né poteva di conseguenza, esser ritenuta cittadina di uno Stato S.E.E.

stipulato Accordi di Cooperazione o Associazione<sup>84</sup> con la Comunità Europea, agli atleti comunitari. In tal modo sono stati imposti nuovi cambiamenti nelle regole sportive esistenti, lasciando, di fatto, in vita, nei regolamenti federali, solo limiti per cittadini extracomunitari con i quali non vi sono accordi specifici. Questo principio, inoltre, sancito nelle pronunce della Corte di seguito esaminate, potrebbe essere destinato a coinvolgere non solo il mondo sportivo, ma ogni lavoratore proveniente da Paesi terzi con cui la Comunità abbia stipulato tali accordi. L'interrogativo di fondo che questi accordi sollevano consiste nello stabilire se gli sportivi cittadini degli Stati che li hanno conclusi, possano invocarli al fine di beneficiare della libertà di circolazione sul territorio comunitario e di non subire discriminazioni in ragione della loro nazionalità.

I casi Kolpak<sup>85</sup> e Simutenkov<sup>86</sup> permettono alla Corte di Giustizia, - partendo dal presupposto ormai consolidato dell'applicabilità delle norme comunitarie al settore dello sport -, di completare l'opera di censura delle regole sportive, per eliminare gli ostacoli frapposti alle libertà fondamentali riconosciute dal Trattato, anche nei confronti di atleti provenienti da Paesi con cui la CE ha concluso Accordi di Associazione; le due sentenze che

---

<sup>84</sup> L'Accordo di Cooperazione o Partenariato si prefigge di promuovere lo sviluppo delle relazioni politiche ed economiche tra i contraenti senza però, prevedere un'associazione ovvero una futura adesione dello Stato terzo alla Comunità Europea al contrario appunto, degli Accordi di Associazione.

<sup>85</sup> Sent. 8 maggio 2003, Deutscher Handballbund c. Maros Kolpak, causa C-438/00, Raccolta, 2000, pag. I-4135.

<sup>86</sup> Sent. 12 aprile 2005, Igor Simutenkov c. Ministerio de Educaciòn y Cultura, Real federaciòn Esp. De Fùtbol, causa C-265/03, Raccolta, 2005 pagina I-2579.

seguono, si collocano dunque, lungo una linea di continuità rispetto alla tendenza già rilevabile analizzando l'evoluzione della giurisprudenza nazionale.

Kolpak era un giocatore di pallamano di cittadinanza slovacca in possesso di permesso di soggiorno, che svolgeva regolarmente la professione di portiere in una squadra di calcio tedesca militante nel campionato di seconda divisione. In base al regolamento federale tedesco, potevano essere impiegati nelle competizioni di coppa e campionato al massimo due giocatori i cui cartellini fossero contrassegnati dalla lettera A accanto al numero di matricola. Tale indicazione, sempre secondo il regolamento federale, non doveva apporsi ai cartellini dei giocatori cittadini di Stati terzi con i quali la Comunità avesse stipulato un accordo che equiparasse gli stessi ai cittadini comunitari sotto il profilo della libera circolazione. Poiché l'accordo con la Repubblica slovacca faceva esclusivamente riferimento alla non discriminazione dei lavoratori e non anche alla libera circolazione<sup>87</sup>, al Kolpak veniva rilasciato il cartellino contrassegnato dalla lettera A. La Corte adita in via pregiudiziale, nel caso di specie si occupa dell'efficacia dell'art. 38 dell'Accordo, ne stabilisce l'applicabilità anche alle regolamentazioni emanate dalle federazioni sportive e dichiara che, poiché la partecipazione alle competizioni sportive

---

<sup>87</sup> Cfr. Art. 38, che sancisce che “nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro [...] il trattamento accordato ai lavoratori di nazionalità della Repubblica slovacca legalmente occupati [...] è esente da qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento, rispetto ai cittadini di quello Stato membro”.

attiene alle condizioni di lavoro del calciatore straniero, con la previsione di un limite di utilizzabilità di cui al regolamento federale sopra menzionato, l'atleta subiva chiaramente una discriminazione fondata sulla nazionalità, vendendosi limitata la possibilità di esplicare la propria attività lavorativa. Ne deriva che l'art. 38 deve essere interpretato nel senso che esso osta all'applicazione ad uno sportivo slovacco, regolarmente occupato in una società stabilita in uno Stato membro, di una normativa emanata da una federazione sportiva del medesimo Stato secondo cui le società sportive sono autorizzate a far scendere in campo solo un numero limitato di giocatori originari di Stati terzi non parte dell'accordo SEE. Fermo restando l'indiscutibile portata innovativa della decisione in commento, la Corte di Giustizia ha preferito un'interpretazione restrittiva dell'Accordo di Associazione stipulato tra Comunità Europea e Repubblica slovacca con riguardo al principio della libertà di circolazione, mentre ha dato piena applicazione al c.d. effetto Bosman circa il divieto di discriminazione dei lavoratori. I giudici hanno, infatti, riconosciuto che, la portata della libertà di circolazione prevista dall'accordo è più limitata rispetto all'analogha libertà - riconosciuta dall'art. 39 TCE – dei cittadini comunitari che hanno il diritto di spostarsi liberamente nei Paesi europei anche per cercare lavoro. La previsione dell'Accordo cioè, non si estende al diritto di accesso al mercato del lavoro, ma riguarda la fase relativa allo svolgimento dell'attività, per cui, in presenza di un regolare contratto di lavoro tra

l'atleta e una società sportiva, al giocatore deve garantirsi un trattamento, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, retribuzione e licenziamento, identico a quello previsto a favore dei cittadini comunitari. Per la Corte, dunque, l'unica differenza tra i cittadini comunitari e quelli extracomunitari, riguarda il diritto a circolare sul territorio dell'Unione riconosciuto solo ai primi; le federazioni sportive, pertanto, non potranno prevedere limiti all'ingaggio o all'utilizzo di atleti dei Paesi associati, laddove l'accordo preveda il principio di non discriminazione dei lavoratori. Inoltre, poiché ogni Stato membro deve considerarsi sovrano nel regolamentare gli ingressi di cittadini extra-comunitari nel proprio territorio, l'atleta che vorrà spostarsi in un altro Stato membro dell'Unione, dovrà entrare legalmente nel nuovo Stato, rispettando i limiti dei flussi migratori da questo stabiliti, poi essere legalmente assunto e solo in questo caso poter pretendere un trattamento equiparato ai cittadini comunitari circa l'effettivo esercizio della propria attività lavorativa<sup>88</sup>.

Con la sentenza *Simutenkov*, la Corte ha più di recente, ribadito che il divieto di discriminazione in base alla nazionalità di cui all'Accordo di cooperazione tra Ce e Federazione russa, rende illegittima l'applicazione ai calciatori professionisti di nazionalità russa, la regola prevista dalla federazione sportiva spagnola che ne limita la possibilità di partecipare a determinate competizioni sportive. La pronuncia ha ad oggetto una

---

<sup>88</sup> Castellaneta M., *Dai limiti dell'ingaggio alla retribuzione illegittima ogni disparità di trattamento*, Guida al Diritto, 2003, n. 20.

domanda pregiudiziale presentata nel 2003 da un Tribunale Amministrativo di Appello spagnolo all'interno di un procedimento istauratosi tra il calciatore russo Simutenkov e la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). All'epoca dei fatti, il calciatore era residente in Spagna ed in possesso di regolare permesso di soggiorno e lavoro. Era titolare di un rapporto di lavoro subordinato con una società calcistica e di una licenza federale spagnola che gli permetteva, nonostante cittadino non europeo, di praticare il calcio come atleta federale. Tuttavia la normativa RFEF stabiliva dei limiti agli schieramenti di giocatori provenienti da Stati terzi non parte dell'Accordo SEE, nelle gare ufficiali. Vedendosi rifiutare la conversione della licenza in quella di calciatore comunitario, il Sig. Simutenkov adiva il Tribunale Amministrativo per vedersi riconosciuto il diritto di non discriminazione per la nazionalità sancito nell'Accordo di partenariato tra Ce e Russia.

La questione di cui veniva investita la Corte era se l'art 23 dell'accordo in questione, osti a che la normativa di una federazione sportiva possa limitare il numero di calciatori provenienti da Stati terzi utilizzabili nelle competizioni nazionali, quando regolarmente assunti in uno Stato membro; al contrario, secondo le resistenti, il problema non esisterebbe posto che il rilascio di una licenza non attiene alle condizioni di lavoro, bensì alle regole di organizzazione delle competizioni (c.d. eccezione sportiva). Di particolare spessore, in questa pronuncia, è la

considerazione della Corte circa l'immediata applicabilità dell'art. 23 mentre per il resto, ci si limita a ribadire l'orientamento giurisprudenziale precedente.

I giudici comunitari riprendendo una costante giurisprudenza, sottolineano che gli accordi fra la Comunità e gli Stati terzi debbano considerarsi direttamente applicabili quando stabiliscono un obbligo chiaro e preciso, non subordinato nel suo adempimento o nei suoi effetti, all'intervento di alcun atto ulteriore. Nel caso di specie viene perentoriamente sancito nella lettera dell'accordo l'obbligo dello Stato di evitare che i cittadini russi, legalmente impiegati nel proprio territorio, possano subire discriminazioni a causa della loro cittadinanza, in relazione alle condizioni di lavoro, retribuzione e licenziamento. Tale obbligo può esser fatto valere davanti all'autorità giudiziaria nazionale, affinché questa disapplichì le misure discriminatorie. La Corte precisa poi, come tale vincolatività diretta non venga meno a causa della riserva contenuta nell'inciso della disposizione "conformemente alle leggi, condizioni e procedure applicabili in ciascuno Stato membro", così come viceversa affermato dalle resistenti in giudizio.

Previsioni di questo genere, a parere della Corte, non possono essere interpretate nel senso di permettere agli Stati di limitare discrezionalmente il principio di discriminazione, svuotandone così il contenuto. Infine, ribadito che la possibilità di essere schierati in campo costituisce senza

dubbio una condizione essenziale di lavoro e di conseguenza l'applicabilità del divieto di discriminazione al caso in commento, la Corte si limita a "far salvi" "gli incontri tra rappresentative nazionali in linea con la precedente sentenza Bosman. Con la sentenza Simutenkov i giudici comunitari compiono un ulteriore passo in avanti in quel lento processo che ha limitato la capacità normativa delle federazioni sportive vincolandola al rispetto dei principi di diritto europeo ed ora riconoscendo limiti verso cittadini di Paesi non europei. Unico presupposto necessario per la Corte è che le disposizioni dell'Accordo di Cooperazione o Associazione siano chiare e precise e non condizionate dall'emanazione di atti di diritto interno. Ovviamente non rileva che la pronuncia nello specifico riguardi il calcio e la Spagna.

Le sentenze interpretative della Corte di Giustizia hanno una valenza erga omnes per cui ogni singolo atleta, ma più in generale ogni lavoratore, potrà reclamare l'applicazione di un Accordo di partenariato, ancor più se si considera il carattere di immediata applicabilità agli stessi riconosciuto dalla Corte. In definitiva la sentenza Simutenkov si profila come uno strumento dalle forti potenzialità per combattere le ingiustificate differenziazioni di trattamento subite dai lavoratori, non solo impiegati nel mondo dello sport ma anche in tutti gli altri settori dove si consumano le più importanti forme di discriminazioni, sia qualitative che quantitative<sup>89</sup>.

---

<sup>89</sup> Nello stesso senso Antonucci M., *Il mercato dei calciatori: ampliata al libertà di circolazione*, Il Consiglio di Stato, rassegna di giurisprudenza e dottrina, 2005, fasc. IV il quale sottolinea che nell'equiparare i cittadini di Stati parte di un accordo con la CE a quelli comunitari, la Corte, in linea con la precedente giurisprudenza, ammette deroghe al divieto di

Un ultimo intervento dei giudici di Lussemburgo, da un punto di vista temporale, è un'ordinanza nella quale si ribadisce quanto già affermato dalla giurisprudenza fin'ora. Si tratta dell'ordinanza del 25 luglio 2008<sup>90</sup>, caso Kahveci, con la quale la Corte ha statuito nuovamente, che la normativa regolamentare, con cui una federazione sportiva nazionale limita il numero dei calciatori non comunitari che possono essere utilizzati in gare ufficiali, non può applicarsi ai cittadini di quegli Stati che abbiano concluso accordi con la Comunità e nei quali sia prevista un'equiparazione dei lavoratori di tale Stato terzo a quelli comunitari. Il calciatore turco Nihat Kahveci aveva stipulato un contratto avente ad oggetto le proprie prestazioni sportive con una squadra spagnola. La federazione calcistica spagnola (Real Federación Española de Fútbol – RFEF -) gli aveva quindi rilasciato la licenza di calciatore professionista in qualità di “calciatore non comunitario”. Posto che l'ordinamento sportivo spagnolo limita il numero dei calciatori non comunitari che le singole squadre possono schierare in competizioni nazionali, il calciatore turco chiedeva alla Federazione di poter ottenere una licenza che lo parificasse ai calciatori comunitari; e ciò sulla base del divieto di discriminazione tra lavoratori turchi e comunitari contenuto nell'accordo di associazione CEE-Turchia. Prima la federazione calcistica spagnola, poi l'autorità amministrativa competente rigettavano la

---

limitazioni in base alla nazionalità solo in relazione agli incontri delle nazionali di calcio, rilevando che tali competizioni non hanno una preminente finalità economica.

<sup>90</sup>Ordinanza 25 luglio 2008, C-152/08, Real Sociedad de Fútbol SAD e Nihat Kahveci contro Consejo Superior de Deportes e Real Federación Española de Fútbol, non ancora pubblicata.

domanda del calciatore, il quale adiva quindi il Tribunal Superior de Justicia de Madrid; tale autorità decideva di sospendere il giudizio e di investire la Corte di Giustizia della questione pregiudiziale relativa alla compatibilità delle norme regolamentari calcistiche spagnole con l'Accordo di Associazione CEE-Turchia del 1963, come modificato da un protocollo addizionale e da una decisione del Consiglio di Associazione nel 1980. In particolare il giudice de quo sottoponeva alla Corte la seguente questione pregiudiziale: se l'art. 37 del Protocollo addizionale osti a che una federazione sportiva applichi a un atleta professionista cittadino turco, come quello della causa principale, regolarmente occupato da una società calcistica spagnola, una normativa in forza della quale le società possano utilizzare nelle competizioni in ambito nazionale solo un numero limitato di giocatori provenienti da Stati terzi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo. Orbene, con l'ordinanza in commento, la Corte richiamando espressamente le pronunce precedenti, ha ribadito che il divieto di discriminazione sancito in accordi tra Comunità e Paesi terzi impedisce che ai lavoratori di tali Paesi possano essere applicate norme di diritto sportivo tese a limitarne l'utilizzabilità. Conseguentemente, e dato che il tenore dell'art. 37 del Protocollo addizionale invocato dal calciatore Kahveci non presenta alcuna differenza essenziale rispetto all'art. 38 dell'Accordo di Associazione Comunità Europea - Slovacchia (di cui al caso Kolpak) nonché rispetto all'art. 23 dell'Accordo di Partenariato Comunità Europea -

Russia (di cui al caso Simutenkov), anche nell'ordinanza in esame la Corte di Giustizia ha statuito che il divieto di operare discriminazioni a danno dei lavoratori di nazionalità turca regolarmente inseriti nel mercato del lavoro degli Stati membri, per quanto attiene alla retribuzione e alle altre condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che osta all'applicazione ad un atleta professionista di cittadinanza turca, regolarmente occupato in una società con sede in uno Stato membro, di una norma dettata da una federazione sportiva dello stesso Stato ai sensi della quale le società sono autorizzate a schierare in campo, nelle competizioni organizzate su scala nazionale, solo un numero limitato di giocatori originari di Stati terzi che non sono parti dell'accordo sullo Spazio Economico Europeo ma siano cittadini di uno Stato associato (come la Turchia nel caso di specie).

L'ordinanza della Corte di Giustizia, confermando una giurisprudenza ormai consolidata, appare giuridicamente corretta: i calciatori (e gli sportivi in generale) sono lavoratori alla pari di qualsiasi altro lavoratore e, come tali, ad essi va applicata integralmente la normativa relativa alla libera circolazione e al divieto di discriminazione, (con i limiti ammessi dalla stessa Corte), prevista dal Trattato CEE o derivante da accordi della Comunità con Stati terzi<sup>91</sup>.

---

<sup>91</sup> Per una trattazione più approfondita di questa tematica, cfr. Tornesello D., *La libera circolazione dei calciatori: il caso Kahveci: nota all' Ord. Corte di Giustizia CE del 25 luglio 2008* su [www.personaedanno.it](http://www.personaedanno.it).

Ciò detto, si deve però rilevare come tale provvedimento, così come altre pronunce con cui la Corte di Giustizia ha esteso le norme del diritto comunitario all'ordinamento sportivo, desti alcune perplessità. Invero la progressiva liberalizzazione del mercato ha favorito la circolazione dei calciatori stranieri ma è indubbio che una eccessiva presenza di calciatori stranieri nei club riduca lo spazio disponibile per i giovani atleti e, conseguentemente, la crescita dei vivai e la competitività delle squadre nazionali. A tale problematica - già oggetto di costanti discussioni tra le Istituzioni competenti - si aggiunga quella relativa all'impatto che tali nuove regole possono avere sui tifosi (più precisamente, sulla passione sportiva del tifoso).

Non occorre addentrarsi in analisi sociologiche per sostenere che il rapporto tra tifoso e squadra del cuore è un "rapporto di identificazione" che negli ultimi anni, è sembrato indebolirsi: la tendenza dello sport a divenire sempre più un business (anche a causa della crescente presenza di sponsors e mass media) e l'aumento dei dubbi sulla sua credibilità (come dimostrano le diverse inchieste su doping, passaporti, fideiussioni, calciopoli ecc.) hanno messo in crisi chi riteneva che lo sport fosse principalmente passione e agonismo. In questo momento particolare, la sostanziale liberalizzazione delle regole di ingaggio rischia di diventare un ulteriore fattore di crisi. Tuttavia, non si può prescindere dall'applicazione delle disposizioni sulla libera circolazione dei lavoratori, necessaria proprio in virtù del fatto che il

rapporto sportivo, tra squadra e calciatore, è un vero e proprio rapporto di lavoro. La strada percorribile per la soluzione di questo ed altri problemi in materia, non può che essere ispirata da un bilanciamento tra gli interessi in gioco; l'improponibilità di una soluzione drastica (quale sarebbe l'esclusione dell'intero settore sportivo dall'applicazione dei principi comunitari, indipendentemente dal rilievo economico o meno delle questioni considerate) non impedisce, infatti, che possano essere applicati dei correttivi idonei ad arginare gli effetti distorsivi derivanti dal fenomeno della liberalizzazione degli ingaggi<sup>92</sup>.

## **II.7 Libera prestazione di servizi, libertà di stabilimento e scommesse sportive: un monopolio legale destinato a durare**

Le prescrizioni del Trattato in tema di libera prestazione di servizi si aggiungono a quelle sulla libertà di stabilimento completando il sistema di liberalizzazione dell'attività dei lavoratori autonomi e delle persone

---

<sup>92</sup> Per motivi di completezza, è opportuno fare un cenno ad alcune direttive emanate negli stessi anni, per la disciplina della condizione dei cittadini-lavoratori extracomunitari, applicabili pertanto, anche agli sportivi professionisti. Dette direttive si pongono in linea di continuità con gli sviluppi della politica comunitaria e con gli interventi della giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia. Si tratta delle Direttive del Consiglio 2003/86/EC del 22 settembre 2003 in GUCE L 251 del 3 ottobre 2003, sul diritto al ricongiungimento familiare e la Direttiva 2003/109/EC del 25 novembre 2003 in GUCE L 016 del 23 gennaio 2004, rivolta ai cittadini di Stati terzi, soggiornanti di lungo periodo.

Nel dicembre 2005 la Commissione adottava un Piano d'Azione sull'immigrazione legale (COM(2005) 669 def.), in cui indicava le azioni da intraprendere per adottare una politica adeguata a migliorare la disciplina dell'immigrazione dei lavoratori di Paesi terzi.

Poiché non è previsto il rilascio di particolari "visa" per la partecipazione a manifestazioni sportive, si applicano le regole generali in materia. Tra il 2004 e il 2006, per facilitare le procedure di ingresso, sono state adottate risoluzioni ad hoc, giustificate dall'eccezionalità degli eventi (Olimpiadi di Atene e Olimpiadi Invernali di Torino), con le quali venivano rilasciati dei permessi collettivi, in deroga alle regole generali, ai membri di intere rappresentative nazionali.

giuridiche stabilite nel territorio comunitario. Si consente così, ai soggetti che rientrano nel campo di applicazione di dette norme, di svolgere la propria attività nel territorio dell'Unione non solo trasferendosi fisicamente ed in maniera stabile in un altro Stato membro, ma anche mantenendo la residenza ovvero la sede nel proprio Stato e rivolgendo l'attività a soggetti, destinatari della prestazione, stabiliti in uno Stato membro differente da quello di origine<sup>93</sup>. Il Trattato accoglie una nozione comunitaria di "servizio" meramente esemplificativa, e residuale<sup>94</sup>, che grazie anche agli interventi interpretativi della Corte di Giustizia, ne ha permesso un'applicazione abbastanza vasta interessando i settori più diversi, tra cui le attività sportive. Perché si possa considerare una data attività un "servizio" è, infatti, sufficiente che essa presenti una rilevanza economica e sia svolta in modo stabile ed effettivo, seppur occasionale, con esclusione però, delle prestazioni di tipo subordinato. Va poi aggiunto che, alla luce della giurisprudenza comunitaria affinché un servizio rientri nel campo di

<sup>93</sup> Per un'analisi delle principali azioni della Commissione Europea, che sin dal 1992 ha intensificato la propria attività al fine di completare e migliorare il funzionamento del mercato unico, v. Lezzi L., *Principio di equivalenza, mutuo riconoscimento e libertà di circolazione delle professioni nell'Unione Europea*, in *Diritto Comunitario e degli Scambi Internazionali*, 2003, fasc. II. Come sottolinea l'autrice, prendendo come esempio la liberalizzazione delle libere professioni, le azioni della Commissione saranno articolate in azioni volte ad eliminare gli ostacoli al mercato dei servizi nell'Unione, attraverso l'applicazione diretta dei principi del Trattato, azioni di carattere non legislativo e azioni che ricorrono ad un'armonizzazione mirata per ridurre detti ostacoli.

<sup>94</sup> Nel senso che la nozione di servizio implica che un'attività sia sottoposta alle regole del Trattato sulla libera prestazione di servizi solo allorquando non risultino applicabili le disposizioni in tema di libera circolazione delle merci o dei capitali ovvero di libertà di stabilimento. Va da sé che la distinzione non sia agevole e qualora la prestazione sia riconducibile a due o più delle libertà tutelate dal Trattato, normalmente la Corte concede rilevanza alla prestazione principale, individuata alla luce della valenza economica di entrambe. In questo senso, cfr. Mastroianni R., in Strozzi G., *Diritto dell'Unione Europea*, parte speciale, 2005.

applicazione del Trattato, non è richiesto un previo accordo tra prestatore e destinatario dello stesso, potendo l'attività in questione, essere offerta ad un numero indifferenziato e non previamente determinato di destinatari, ovvero concretizzarsi anche in semplici offerte di transazioni. Non risulta, poi, necessario che il corrispettivo della prestazione provenga dal destinatario della stessa, in quanto è sufficiente che il servizio sia fornito previa remunerazione<sup>95</sup>. Nessuna rilevanza assume, infine, la circostanza per cui la remunerazione appare soltanto eventuale ed aleatoria, come nel caso delle lotterie (caso Schindler)<sup>96</sup>.

Al pari delle altre libertà, la disciplina della libera prestazione dei servizi nel territorio comunitario si basa sull'eliminazione delle restrizioni imposte dagli ordinamenti nazionali, allo svolgimento delle attività economiche in questione. Il divieto di restrizioni si estende anche a misure adottate da parte di associazioni private o da altri organismi giuridicamente indipendenti rispetto all'amministrazione, (come peraltro statuito dalla

---

<sup>95</sup> E' questo, ad esempio, il caso di programmi radiotelevisivi diffusi in Stati membri diversi da quello in cui ha sede l'emittente televisiva: la Corte ha inquadrato detta attività nel novero dei servizi esclusivamente sulla base delle circostanze del passaggio di frontiera e della remunerazione delle suddette attività nel paese di origine senza dare rilievo alla mancanza di un diretto rapporto economico tra emittente e fruitori del servizio (spettatori) stabiliti in un diverso Stato membro. V. Sentenza 18 marzo 1980, Debaue Causa 52/79, in Raccolta 1980, pag. 833.

<sup>96</sup> V. sentenza 24 marzo 1994, Schindler, causa C- 275/92, in Raccolta I-1039 in cui la Corte pur riconoscendo che una normativa nazionale contenente il divieto allo svolgimento delle lotterie nel territorio di uno Stato membro costituisce un ostacolo alla libera prestazione dei servizi, la giustificava alla luce di inderogabili esigenze di interesse pubblico, tutela della moralità pubblica nonché finanziamento di attività di interesse generale, ritenendola, di conseguenza, legittima e in linea con il Trattato.

Corte di Giustizia nella sentenza Walrave, con riferimento alle regole adottate da federazioni sportive).

Il principio della libera prestazione di servizi ha trovato applicazione nel mondo dello sport con riferimento particolare al fenomeno delle scommesse sportive, il quale è stato sempre visto con estremo sfavore da parte del nostro Stato tanto che, fino all'introduzione delle scommesse ippiche, nel 1942, esse appartenevano tutte al novero dei giochi d'azzardo illegali. Storicamente, i giochi d'azzardo in Europa sono stati disciplinati in chiave pubblicistica con l'obiettivo da un lato, di soddisfare almeno parzialmente la passione popolare altrimenti sfociante nel gioco clandestino, e dall'altro, quello di finanziare specifici settori di interesse generale. L'apertura delle frontiere inficia tale logica, poiché i proventi del gioco potrebbero essere incanalati verso collettività nazionali diverse da quelle dei giocatori oppure verso l'imprenditoria privata.

Con l'attribuzione all'UNIRE ed al CONI<sup>97</sup> della concessione per gestire in esclusiva le scommesse sulle competizioni sportive sul territorio nazionale italiano, si avviava un processo ancora fortemente in evoluzione; ne derivava la costituzione di un monopolio in capo a detti enti da sempre giustificato, anche alla luce del diritto comunitario, tanto dal legislatore (che ha addirittura previsto, a difesa di questa situazione, una fattispecie delittuosa) quanto dagli organi di giustizia, sull'assunto che si trattasse di

---

<sup>97</sup> Nel 2002 le competenze di entrambi questi enti sono state trasferite, in seguito ad interventi legislativi, all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), la quale agisce sotto il controllo diretto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

una deroga giustificata da motivi di interesse generale e ordine pubblico avvalorati dal fatto che detta esclusiva colpisce anche le imprese nazionali e non solo quelle straniere, senza generare pertanto, alcuna discriminazione nei confronti delle ultime.

I reali problemi sono sorti come detto, con la crescita del mercato unico fonte di nuovi e maggiori obblighi in capo agli Stati membri, al fine di soddisfare le esigenze da esso poste. Infatti, quando alcune società estere (in particolare inglesi) hanno cercato di entrare nel mercato nazionale italiano, hanno trovato un limite nella normativa nazionale che impediva non solo la raccolta di scommesse sportive nel proprio territorio da parte di bookmakers stabiliti in altri Paesi membri, ma anche altre attività connesse alle scommesse, come la pubblicità. A seguito di disposizioni del Ministero degli Interni, in attuazione della suddetta legge, le Questure italiane si attivavano per la chiusura delle sedi di raccolta delle scommesse per conto di enti esteri. Contro detti provvedimenti si moltiplicavano i ricorsi ai tribunali regionali che solo sporadicamente ne ordinavano la sospensione, ammettendo nella maggior parte dei casi che la normativa italiana fosse legittima e giustificata da motivi di ordine pubblico<sup>98</sup>. La stessa Corte di Giustizia adita in via pregiudiziale dal Consiglio di Stato affinché si facesse

---

<sup>98</sup> Per un commento ad alcuni tra i principali casi presentatisi ai Tribunali Regionali italiani, v. Chinè G., *Scommesse con allibratori stranieri e principio comunitario di libera prestazione dei servizi*, in *Rivista di Diritto sportivo*, 1999, fasc. III e Mastroianni R., *Giochi e scommesse: la Corte di Giustizia chiamata a pronunciarsi sul monopolio del Coni*, in *Il diritto dell'Unione Europea*, 1998, fasc. I, il quale si sofferma sulle ordinanze di rinvio alla Corte da parte del Consiglio di Stato, alle quali si fa riferimento nel paragrafo.

luce sulla questione, e posto che esso non ritenesse esaustiva la precedente pronuncia nel caso Schindler, disponeva che la disciplina nazionale italiana<sup>99</sup> seppur prima facie contraria alle disposizioni del Trattato relative alla prestazioni di servizi, tenuto conto delle preoccupazioni di politica sociale di prevenzione delle frodi che la giustificavano, fosse funzionale al conseguimento di interessi generali dello Stato.

Le scommesse, come sottolineano i giudici, non erano, infatti, vietate bensì riservate a taluni enti soltanto, nel rispetto di predeterminate condizioni e vincoli. Ciò rientra nel potere discrezionale che la Corte riconosce alle Autorità nazionali che possono derogare ai principi generalmente applicabili purchè perseguano un interesse legittimo e le restrizioni siano ad esso proporzionato, com'è accaduto, a parere della Corte nel caso di specie<sup>100</sup>.

La Corte non si è pronunciata, invece, sulla disciplina della libertà di stabilimento, sebbene ritenesse che essa potesse trovare applicazione nella fattispecie in esame, a causa della mancanza di qualsiasi riferimento alla stessa da parte del giudice a quo, in sede di rinvio. Detta pronuncia si pone perfettamente in linea con l'orientamento sia della giustizia italiana sia di

---

<sup>99</sup> La normativa in oggetto stabiliva che la partecipazione all'organizzazione dei giochi d'azzardo, compresa la raccolta di scommesse, è sottoposta all'ottenimento di una concessione e di un'autorizzazione di polizia. Qualsiasi violazione di detta normativa è passibile di sanzioni penali. Fino al 2002 le concessioni erano attribuite da CONI ed UNIRE ed erano condizione necessaria per ottenere, successivamente, l'autorizzazione di polizia.

<sup>100</sup> Sentenza 21 ottobre 1999, Zenatti, causa C-67/98, in Raccolta pag. I-7289. Per un commento alla sentenza v. Coccia C., *Ribadito il divieto delle scommesse*, in Rivista di Diritto sportivo, 2000, fasc. III-IV.

quella comunitaria, che hanno per molti anni, giustificato e consentito il sistema monopolistico nazionale circa la gestione delle scommesse sportive. Allo stesso tempo però, la sentenza, attribuendo agli Stati membri un'eccessiva discrezionalità nella qualificazione delle esigenze imperative connesse all'interesse generale appare contraria ad una giurisprudenza consolidata in base alla quale perché le deroghe alla disciplina sulla libera prestazione dei servizi siano applicabili nei confronti di operatori non stabiliti nello Stato, sarebbe indispensabile che esse rientrassero tra quelle espressamente previste dal Trattato, non ammettendosi l'applicazione del più indefinito concetto dell'interesse generale.

Con il passare degli anni, probabilmente proprio alla luce di simili considerazioni, si è assistito ad una sorta di ravvedimento della Corte. Recentemente, infatti, nel marzo 2007, con la sentenza *Placanica*<sup>101</sup> la Corte di Giustizia ha effettuato un'improvvisa, seppur timida, inversione di marcia. La Corte muovendo nuovamente dalla premessa per cui la normativa italiana che sancisce il divieto, penalmente sanzionato, di esercitare attività nel settore delle giochi d'azzardo in assenza di una concessione ed autorizzazione rilasciata dallo Stato, comporta restrizioni alla libertà di stabilimento e prestazione di servizi, procede poi, alla valutazione (in astratto) di siffatte restrizioni. A parere della Corte di Giustizia, infatti, occorre esaminare se le stesse possano essere ammesse a

---

<sup>101</sup> Sentenza 06 marzo 2007, *Placanica*, causa C 338/04, in *Raccolta* 2007, pag. I-1891.

titolo di misure derogatorie espressamente previste dagli art. 45 e 46 TCE ovvero se possano essere giustificate, conformemente alla giurisprudenza precedente, da motivi imperativi di interesse generale. Tuttavia, nel caso in esame la Corte non prende posizione, concludendo con il riconoscimento in capo ai giudici nazionali dell'onere di verificare se la normativa nazionale, limitando il numero di soggetti che operano nel settore dei giochi d'azzardo, risponda realmente all'obiettivo di prevenire l'esercizio di tali attività per scopi fraudolenti ovvero criminali e se quindi si possano giustificare le restrizioni alle libertà garantite dal Trattato che essa comporta. Su un punto però, la Corte è chiara.

I giudici di Lussemburgo enunciano il principio in base al quale gli art. 45 e 46 del Trattato devono interpretarsi nel senso che ostano ad una normativa nazionale di imporre sanzioni penali a danno di operatori che esercitano l'attività di raccolta di scommesse in assenza di autorizzazione o concessione allorché questi soggetti non abbiano potuto ottenere detti permessi a causa di un rifiuto dello Stato, in violazione del diritto comunitario, di concederle loro. Anche se, in via di principio, la legislazione penale è riservata alla competenza degli Stati membri, tuttavia, il diritto comunitario pone limiti a tale competenza, non potendo, infatti, una tale legislazione limitare le libertà fondamentali da esso garantite. Inoltre, uno Stato membro non può applicare una sanzione penale per il mancato espletamento di una formalità amministrativa allorché

l'adempimento di tale formalità viene rifiutato o è reso impossibile dallo stesso Stato membro interessato, in violazione del diritto comunitario.

Sebbene la Corte abbia rimesso ai giudici nazionali la soluzione concreta della questione, tale pronuncia potrebbe costituire l'impulso per una nuova valutazione del problema. Il tema è tra l'altro, di particolare interesse se lo si considera in relazione ai contratti di sponsorizzazione e abbinamento che società estere, che svolgono attività di scommesse/gioco on line, hanno concluso o potrebbero concludere con società sportive italiane. Ad oggi, infatti, tale attività è al limite del consentito, alla luce della normativa italiana, perché sembrerebbe costituire pubblicizzazione di attività di scommesse/gioco, come tale vietata<sup>102</sup>.

---

<sup>102</sup> Rilevante per la materia trattata è la Decisione della AGCM Lottomatica-Sisal, del 7 dicembre 2004, che ha sancito la cessazione dell'intesa tra Lottomatica e Sisal, durata dal 2001 al 2004, che ha avuto importanti effetti nel mercato italiano impedendo la partecipazione ad imprese straniere nel settore della gestione e raccolta di scommesse. In particolare nel corso dell'istruttoria è emerso che Lottomatica e Sisal si sono ripartite l'intero mercato dei giochi e delle scommesse ai fini della difesa delle posizioni acquisite dalla concorrenza reciproca e da quella potenziale, con particolare riferimento ai giochi da ricevitoria e la rete della relativa distribuzione. Per maggiori informazioni e dettagli sulla vicenda v. il commento alla decisione di Grassani M., in *Rivista telematica di diritto ed economia dello sport*, 2005, fasc. I.

## CAPITOLO III

### LO SPORT E IL DIRITTO EUROPEO DELLA CONCORRENZA

#### Premessa

*Profili generali del diritto europeo della concorrenza e profili economici del fenomeno sportivo. Anche lo sport deve conformarsi al diritto della concorrenza*

L'integrazione economica, costruita essenzialmente sulla libertà di circolazione dei fattori di produzione all'interno di un mercato unico e sull'assetto effettivamente concorrenziale del mercato stesso, con conseguente eliminazione o inibizione ad operare di quei fattori in grado di restringere, o comunque turbare il libero svolgimento della competizione da parte degli operatori economici e di pregiudicare in modo rilevante gli scambi commerciali tra gli Stati membri, è da sempre stata veicolo fondamentale per l'integrazione politica europea<sup>103</sup>.

Il tema e la normativa europea della concorrenza (art. 81 e ss. del TCE)<sup>104</sup>, riguardano soprattutto i comportamenti delle imprese, e la loro regolamentazione, ed hanno in particolare l'obiettivo di evitare che gli

---

<sup>103</sup> Massera A., *Lo sport e il principio della parità delle armi, tra politiche antidoping e diritto della concorrenza*, in *Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario*, 2007, fasc. I.

<sup>104</sup> Le norme in materia di concorrenza hanno applicazione generale; nel sistema del Trattato sono sottoposti alla disciplina della concorrenza, in via di principio, tutti i settori economici con la parziale esclusione dell'agricoltura. Regole particolari valgono, inoltre, per il settore delle assicurazioni e dei trasporti. Per maggiori approfondimenti cfr. Strozzi G., *Diritto dell'Unione Europea*, parte speciale, 2005.

effetti cui si tendeva nella realizzazione di un mercato unico, fossero compromessi proprio dai comportamenti delle imprese o dalle misure di sostegno concesse dalle autorità nazionali alle stesse o a singoli settori produttivi. Il concetto di impresa che viene in considerazione ai fini del diritto comunitario della concorrenza diverge sensibilmente da quello usualmente accolto ad altri fini dagli ordinamenti interni degli Stati membri. Secondo una nozione particolarmente elastica, fatta propria dalla Corte di Giustizia, per impresa si intende “ogni ente che eserciti un’attività economica, a prescindere dalla sua natura giuridica e dalle sue fonti di finanziamento”<sup>105</sup> (laddove l’attività economica consiste nell’offerta di beni e servizi sul mercato).

A prima vista, le disposizioni del Trattato in tema di libera concorrenza, sembrerebbero non aver a che fare con il mondo dello sport, animato da soggetti che non sono certo dediti ad attività di produzione di beni e servizi a fini di lucro.

Sin dal 1974, con la pronuncia Walrave, la Corte di Giustizia ha riconosciuto, però, la piena applicabilità del diritto europeo allo sport, qualora questo fosse configurabile come un’attività economica ai sensi dell’art. 2 del Trattato. Il carattere economico del fenomeno sportivo è certo ormai palese, ed è dimostrato tra l’altro, da una pluralità di fattori (le ingenti somme di denaro che si ricavano dalla vendita dei diritti televisivi, il fatto

---

<sup>105</sup> Sentenza del 23 aprile 1991, Klaus H. e Fritz Elser c. Macrotron GmbH, C 41/90, in Raccolta 1991, pag. I-1979.

che diverse società sportive siano quotate in borsa, lo sport rappresenta un fattore di crescita essenziale per diversi settori dell'industria, etc.), che lo hanno inevitabilmente reso destinatario anche della disciplina europea della concorrenza. Ne deriva che sono soggette al diritto antitrust tutte quelle regole sportive in grado di produrre effetti sull'attività economica dei soggetti coinvolti nella pratica di una determinata attività sportiva.

Tuttavia, non si può negare che lo sport non sia un settore economico come tutti gli altri; esso, infatti, possiede anche un forte connotato sociale ed educativo che ne costituiscono elementi particolari e distintivi rispetto ad altre attività economiche. Ma vi è di più: da un lato, infatti, lo sport vive della competizione tra club (per quanto riguarda gli sport di squadra) o tra atleti (nel caso degli sport individuali), competizione che non mira all'eliminazione degli altri concorrenti dal mercato, anzi, la rivalità tra le squadre o gli atleti rappresenta la ragion d'essere dello sport; dall'altro, la concorrenza tra i diversi soggetti interessati in una data competizione, è garantita più dai risultati sportivi e dalle relative classifiche che da fattori di carattere economico.

Questo dimostra come lo sport viva di una competizione dalle caratteristiche assai differenti rispetto a quella che generalmente si sviluppa tra le "classiche" imprese del mercato<sup>106</sup>.

---

<sup>106</sup> Ad esempio, il numero dei partecipanti non può variare nel corso delle competizioni sportive altrimenti perderebbero di valore i risultati ottenuti fino ad un certo momento, al contrario nei mercati "classici" il numero degli operatori-imprese evolve a seconda delle circostanze e delle attività degli altri attori del mercato.

Ciò non toglie però, che anche nel mondo dello sport sono essenziali regole eque ed applicabili uniformemente in tema di concorrenza e aiuti di Stato onde garantire che le imprese possano prosperare ed operare efficacemente su un piano di parità nel mercato interno, fermo restando le peculiarità del mondo sportivo di cui si è detto e dalle quali non si può prescindere.

Le norme del Trattato in materia di concorrenza, che qui rilevano sono: anzitutto, la lettera g dell'art. 3 del TCE che prevede che l'azione della Comunità tenda a realizzare "un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno"; l'art. 81 TCE che disciplina gli accordi e le pratiche concordate tra le imprese; l'art. 82 TCE che si occupa dello sfruttamento abusivo di una posizione dominante sul mercato o su di una parte di esso e l'art. 87 TCE, relativo agli aiuti di Stato e alle sovvenzioni di varia natura che un'impresa può ricevere all'interno di uno Stato membro.

Tra le norme di diritto derivato, si devono invece, segnalare il Regolamento n. 4064/1989<sup>107</sup>, che per la prima volta ha disciplinato le concentrazioni tra imprese; il Regolamento n. 1/2003<sup>108</sup> che costituisce

---

<sup>107</sup> Va inoltre ricordato che anche il Trattato CECA prevedeva il divieto delle intese restrittive, della discriminazione dei prezzi ed una prima forma di controllo delle concentrazioni. Questa era l'unica forma di controllo dei fenomeni concentrativi in Europa fino al 21 dicembre 1989, anno di approvazione del Regolamento 4064/1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazioni tra imprese, in GU L 395 del 30 dicembre 1989.

<sup>108</sup> Regolamento del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli art. 81 e 82 del Trattato, in GU L 1 del 4 gennaio 2003. Tale regolamento sostituisce il Regolamento n. 17/1962.

oggi, la principale fonte per ciò che attiene la procedura concernente l'applicazione degli art. 81 e 82 TCE e il più recente Regolamento 139/2004<sup>109</sup> i quali hanno modernizzato il diritto della concorrenza<sup>110</sup>.

### **III.1 L'applicazione del diritto della concorrenza allo sport (con riferimento ai casi Dunlop e Italia '90), in particolare gli art. 81 e 82 TCE**

Una volta dimostrata la natura anche economica dello sport e precisatene le peculiarità rispetto agli altri soggetti economici che operano sul mercato, occorre individuare in quali termini esso ricada nell'ambito di applicazione della normativa europea sulla concorrenza. In questo contesto i soggetti che operano all'interno dell'ordinamento sportivo, vengono in rilievo a vario titolo e con riferimento particolare allo sport professionistico più che a quello dilettantistico, (in relazione al quale sembrerebbe meno agevole configurare un'attività lucrativa - e ciò dipende anche dalla disciplina dello sport amatoriale prevista dalle diverse federazioni sportive -), sebbene i fatti e diverse pronunce della Corte di Giustizia depongano, oramai, in senso contrario. Nello specifico, i club, che esercitano chiaramente e senza bisogno di ulteriori precisazioni attività economica, sono presi in considerazione nella loro qualità di "impresa sportiva"; i singoli atleti possono esercitare attività economica allorché, sebbene non

---

<sup>109</sup> Regolamento del Consiglio del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, in GU L 24 del 29 gennaio 2004.

<sup>110</sup> Sui cambiamenti della disciplina della concorrenza v. Renzulli A., *La modernizzazione del diritto della concorrenza: il buyer power e l'art. 82 del Trattato CE*, in Rivista Il diritto dell'Unione Europea, 2006, fasc. IV.

remunerati, e sia che praticino l'attività sportiva a livello professionistico che a livello amatoriale, partecipino ad eventi sportivi che generino attività economica (si pensi alla vendita dei biglietti, alla trasmissione televisiva dell'evento, etc.), oltre, ovviamente, al caso in cui gli atleti sono professionisti, rilevando in tal caso in qualità di lavoratori subordinati; infine, le associazioni sportive e le federazioni nazionali possono essere sia associazioni di imprese, - rilevanti così ai sensi dell'art. 81 - accorpendo più club, sia esse stesse impresa, esercitando una propria attività economica - con conseguente applicabilità dell'art. 82 - per esempio, attraverso lo sfruttamento dei diritti legati agli eventi sportivi; lo stesso vale per associazioni e federazioni internazionali che differiscono dalle prime solo perché formate da associazioni e federazioni nazionali e non dai singoli club<sup>111</sup>.

L'art. 81, comma 1, TCE vieta, stabilendone l'incompatibilità con il mercato comune, gli accordi tra imprese che possano pregiudicare il commercio tra gli Stati membri e che abbiano per oggetto o effetto, quello di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune stesso. Come anticipato, ai fini dell'applicabilità della disciplina comunitaria sulla concorrenza, la nozione di impresa consolidatasi anche in giurisprudenza, risulta essere particolarmente ampia e un altro requisito che essa deve possedere, affinché sia sottoposta alla disciplina degli art. 81 e 82 TCE è quello dell'autonomia con cui svolge la

---

<sup>111</sup> Questa risulta essere l'opinione largamente accolta in dottrina, in proposito v. Aleotti U., *Il calcio e il diritto comunitario*, in *Diritto Comunitario e degli scambi internazionali*, 1998, fasc. III.

propria attività. Si tratta però, di un'autonomia concreta ed operativa e non legata al criterio della personalità giuridica<sup>112</sup>.

Ciò premesso, e posto che le associazioni e federazioni sportive nazionali ed internazionali sono i soggetti che, all'interno dell'ordinamento giuridico sportivo, adottano le regolamentazioni cui devono attenersi società, atleti e altri operatori del settore, e che tali soggetti riuniscono in un unico ente una pluralità di imprese, dette regolamentazioni potrebbero costituire un accordo o una decisione tra imprese rilevante ai sensi dell'art. 81 TCE. Ne consegue che alcune regole sportive o decisioni di altra natura provenienti dagli organi sportivi, sono proibite nella misura in cui abbiano come oggetto o effetto quello di restringere o falsare la concorrenza nel mercato comune, tra gli Stati membri<sup>113</sup>.

<sup>112</sup> Come pone in rilievo Bozza E. in Strozzi G., *Diritto dell'Unione Europea*, parte speciale, 2005, un'impresa formalmente autonoma e dotata di una propria personalità giuridica non è considerabile impresa ai fini dell'applicabilità del diritto della concorrenza allorché il grado di controllo esercitato su di essa da una diversa impresa le impedisca di operare come entità economica indipendente.

<sup>113</sup> Prima dell'intervento della Corte di Giustizia in materia, U. Aleotti, *Il calcio e il diritto comunitario*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 1998, fasc. III, in un critico commento alla sentenza Bosman, sottolineava che le regole sportive sui trasferimenti dei calciatori e quelle che limitano il numero di atleti stranieri, fossero un chiaro esempio di violazione anche degli art. 85 e 86 (ora 81 e 82) del Trattato. La posizione dell'autore risulta essere, sotto certi aspetti, in contrasto con quanto affermato dalla Commissione Europea che vede proprio nella disciplina dei trasferimenti una possibile eccezione al diritto europeo, purchè siano rispettate determinate condizioni. Ad ogni modo, a parere dell'autore, che riprende la posizione dell'Avv. Generale Lenz, posto che le società calcistiche (considerando che lo sport del calcio sia uno spettacolo e quindi un tipo di servizio fornito al pubblico –gli appassionati-), potessero essere considerate imprese secondo l'ampia nozione accolta dal diritto comunitario, e che di conseguenza, le federazioni sportive si potessero considerare associazioni di imprese, anche a voler considerare i regolamenti federali espressione della volontà dei membri (decisioni) piuttosto che accordi tra imprese, ai fini dell'applicabilità dell'art. 85 (ora 81) del Trattato la circostanza fosse irrilevante. L'art. 85 riguarderebbe, infatti, entrambi gli strumenti giuridici di collaborazione tra imprese, tanto le decisioni di associazioni quanto gli accordi. L'art. 85 prevede poi la c.d. clausola sulla giurisdizione, in base alla quale deve sussistere un pregiudizio al commercio intracomunitario. Anche tale condizione, a parere

Come suggerisce la lettera della norma, ai fini dell'applicabilità dell'art. 81, la violazione non deve necessariamente verificarsi, venendo in rilievo tanto l'alterazione attuale quanto quella soltanto potenziale della concorrenza. D'altro canto però, è evidente che un accordo che impegni le imprese a comportamenti lesivi della concorrenza, non costituisce una violazione della normativa antitrust allorché le condizioni del mercato rendano impossibile, o estremamente improbabile, per le imprese interessate tenere un comportamento diverso. In tal caso, infatti, non è l'accordo bensì la situazione di fatto alle origini di una scarsa concorrenza del mercato interessato. Né è necessaria la coscienza della natura anticoncorrenziale del proprio comportamento da parte dell'impresa. Quel che rileva è la produzione di un effetto obiettivamente anticoncorrenziale che costituisca la conseguenza prevedibile, nel senso che non poteva essere ignorata, di un comportamento al quale le parti si siano obbligate o che abbiano posto in essere nella consapevolezza di cooperare alla produzione di esso<sup>114</sup>.

---

dell'autore, sarebbe soddisfatta dalla disciplina dei trasferimenti qualora questi si svolgano tra clubs appartenenti a diverse federazioni nazionali finendo per ostacolare o comunque rendere più gravoso l'accesso al mercato dei calciatori di un determinato Stato membro da parte di società calcistiche appartenenti ad un altro Stato membro.

<sup>114</sup> Nella prassi si distingue tra accordi orizzontali e accordi verticali: i primi sono accordi tra imprese poste allo stesso livello nel ciclo economico (tali sono ad esempio, gli accordi che fissano i prezzi tra imprese direttamente concorrenti); i secondi sono accordi posti in essere da imprese che non sono direttamente in concorrenza, operando su un diverso livello nel ciclo produttivo, e la cui cooperazione appare essenziale per il coordinamento delle attività produttive (tipici accordi verticali sono quelli di distribuzione tra impresa produttrice di un determinato bene e imprese che distribuiscono il prodotto).

A titolo esemplificativo, possono citarsi due casi che hanno coinvolto gli enti sportivi e la Commissione Europea, aventi ad oggetto proprio l'applicazione dell'art. 81, comma 1.

Il primo caso ha visto protagonista una società inglese, la Dunlop<sup>115</sup>, nota casa produttrice di articoli sportivi, tra cui palle da tennis, il cui sistema di distribuzione dei propri prodotti nei paesi dell'Unione, è stato duramente criticato dalla Commissione. A parere di quest'ultima, infatti, il sistema adottato dalla Dunlop comportava, a favore di distributori esclusivi negli Stati membri un livello di protezione territoriale assoluta - ottenuto attraverso divieti di esportazione, rifiuti di fornitura, misure dissuasive in materia di prezzi, utilizzazione discriminatoria di marchi di qualità ufficiali -, tale da produrre un vero e proprio isolamento dei singoli mercati nazionali, assolutamente incompatibile con l'idea stessa di un mercato comune.

Tra i soggetti coinvolti nella vicenda, figurava anche la Federazione Olandese di tennis accusata di connivenza con il sistema di distribuzione esclusiva, illecitamente praticato dalla Dunlop, per mezzo dell'istituzione di una sorta di riconoscimento ufficiale riservato unicamente alle palle da tennis importate dal distributore esclusivo e destinato a far erroneamente credere ai consumatori, che solo le palle da tennis distribuite dalla casa inglese fossero omologate, ovvero in linea con le norme tecniche imposte dalla Federazione e quindi le uniche a poter essere utilizzate nelle

---

<sup>115</sup> Decisione della Commissione 92/261/CEE, del 18 marzo 1992, in GUCE L 131 del 16 maggio 1992, relativa ad una procedura ai sensi dell'art. 85 TCEE.

competizioni ufficiali. La vicenda si concludeva con una multa salatissima a carico della società britannica visto il riconoscimento di una violazione dell'art. 85 TCEE (oggi art. 81 TCE).

Il secondo caso riguarda il nostro Paese, ed in particolare il sistema di distribuzione dei pacchetti turistici adottato in occasione della Coppa del Mondo di calcio 1990 (Italia '90)<sup>116</sup>. La Commissione Europea, ha infatti, ritenuto incompatibili con le norme del Trattato che tutelano la concorrenza, gli accordi conclusi dalla FIFA e dalla FIGC (attraverso il COL Italia '90 - Comitato Organizzatore Locale -) con la '90 Tour Italia S.p.a., società di diritto italiano costituita per l'occasione, con lo scopo di predisporre e commercializzare pacchetti turistici in occasione dei mondiali di calcio. A giudizio della Commissione, l'esclusiva mondiale del rilascio dei biglietti di ingresso agli stadi utilizzabili nel quadro dei pacchetti turistici – concessa dietro remunerazione dalle due Federazioni alla '90 Tour Italia - consentendo a quest'ultima di essere l'unico tour operator a poter predisporre pacchetti turistici comprensivi dei biglietti di ingresso allo stadio, ha avuto l'effetto di restringere la concorrenza fra tour operators ed agenzie di viaggio all'interno della Comunità, così da pregiudicare

---

<sup>116</sup> Decisione 92/521/CEE del 27 ottobre 1992, in GUCE L 326 del 12 novembre 1992, relativa ad una procedura ai sensi dell'art. 85 TCEE; in questa Decisione appare interessante la valutazione espressa dalla Commissione circa la natura delle Federazioni di calcio considerate come vere e proprie imprese e come tali destinatarie della disciplina europea sulla libera concorrenza, in ragione dell'attività economica da esse svolta, accanto a quella più propriamente sportiva (e riguardante in particolare l'attività di tipo pubblicitario e la conclusione dei relativi contratti, lo sfruttamento commerciale degli emblemi della Coppa del Mondo, lo sfruttamento dei diritti di trasmissione televisiva degli eventi).

sensibilmente il commercio tra gli Stati membri. Anche in questo caso la Commissione, seguendo l'orientamento precedentemente espresso nella Decisione Dunlop, si limitava a riprendere verbalmente le autorità sportive e a "metterle in guardia", senza comminare alcuna sanzione ed evitando così, prudentemente, di avviare un contenzioso con le stesse. La Commissione esprimeva inoltre, la propria soddisfazione credendo di aver chiarito il punto di diritto della questione ed auspicando di impedire in tal modo, qualsiasi infrazione simile o analoga in futuro<sup>117</sup>.

Il comma 2 dell'art. 81 cita degli esempi di accordi e/o pratiche anticoncorrenziali<sup>118</sup>, e come tali nulli. La nullità non è sanabile, opera automaticamente e può essere rilevata, anche d'ufficio, da qualsiasi giudice oppure accertata dalle Istituzioni preposte alla sorveglianza del mercato<sup>119</sup>.

Di particolare rilievo è il contenuto del comma 3 dell'art. 81, il quale sancisce una deroga ai principi generali, individuando le ipotesi in cui gli accordi, pur contrari al disposto di cui all'art. 81 comma 1, si possono ritenere ammissibili. La deroga ha ad oggetto quegli accordi che siano fonte di vantaggi dei quali possano beneficiare gli utenti finali ovvero quegli

---

<sup>117</sup> De Caterini P., *Le società sportive e il mercato unico*, Società Sportive e ordinamento giuridico, 1994.

<sup>118</sup> Si tratta ad esempio, di accordi diretti a fissare direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione; a ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; etc.

<sup>119</sup> Nella prassi il secondo comma dell'art. 81 è stato inteso come suscettibile di avere effetti diretti; si è detto inoltre, che l'accertamento giudiziale delle nullità e delle conseguenze che ne deriverebbero, può originare una serie di interferenze rispetto all'accertamento operato dalle Istituzioni comunitarie. Per un'analisi dettagliata sulla questione, con riferimento tra gli altri, alle c.d. "clausole separabili" degli accordi in esame, cfr. Cannizzaro E., in Strozzi G., *Diritto dell'Unione Europea*, parte speciale, 2005.

accordi che risultino indispensabili per la realizzazione di alcuni obiettivi quali la produzione, la distribuzione e il progresso tecnico senza eliminare la concorrenza in una parte sostanziale del mercato comunitario.

Nel caso del fenomeno sportivo, questa deroga trova applicazione nei confronti di quelle regolamentazioni che pur avendo effetti anticompetitivi sull'attività economica dei soggetti interessati, trovano giustificazione in quanto intrinsecamente funzionali all'attività sportiva cui attengono. Si tratta dunque, di disposizioni i cui effetti positivi, come quello di garantire la correttezza di una competizione ovvero la sua organizzazione, hanno un peso maggiore rispetto agli effetti restrittivi della concorrenza. Nella valutazione della compatibilità di un accordo potenzialmente restrittivo, occorre considerare una pluralità di fattori, ivi compreso il legame necessario tra il concorso delle volontà, la restrizione della concorrenza e l'eventuale pregiudizio al commercio tra Stati membri e fare un bilanciamento degli stessi<sup>120</sup>.

---

<sup>120</sup> Il riferimento è al c.d. test di proporzionalità statuito nella sentenza 19 febbraio 2002, *Wouters et al. Cntr. Algemene Raad van de Nederlandse orde van Advocaten*, C 309/99, Racc. pag. I-1577. In questa sentenza la Corte sottolinea che non ogni accordo tra imprese o ogni decisione di un'associazione di imprese che restringa la libertà d'azione delle parti o di una di esse ricade necessariamente sotto il divieto sancito dall'art. 85, n. 1 del Trattato. Infatti, ai fini dell'applicazione di detta disposizione occorre tener conto del contesto globale in cui la decisione dell'associazione di cui trattasi è stata adottata o dispiega i suoi effetti e più in particolare, dei suoi obiettivi, connessi alla necessità di concepire norme in tema di organizzazione [...]. Occorre poi verificare che gli effetti restrittivi della concorrenza che ne derivano ineriscano al perseguimento di detti obiettivi. (V. punto 97 sent.). Inoltre, la Corte dichiara che una normativa nazionale adottata da un ente privato non viola il Trattato qualora l'ente abbia potuto ragionevolmente ritenere che la detta normativa, malgrado gli effetti restrittivi della concorrenza, risultasse necessaria per il raggiungimento di determinati obiettivi.

Queste considerazioni mettono in rilievo la flessibilità che caratterizza le disposizioni di cui all'art. 81 garantendone una migliore applicazione al settore dello sport, nel rispetto della sua specificità, e permettendo alle regole sportive che perseguono un obiettivo legittimo, una proporzionata limitazione del diritto europeo.

Le associazioni e federazioni sportive, considerate invece, nella loro qualità di impresa, possono altresì ricadere nell'ambito di applicazione dell'art. 82, che vieta ad una o più imprese, lo sfruttamento della propria posizione dominante all'interno del mercato comune o su una parte sostanziale di esso. In termini generali, si può affermare che, l'esistenza di una posizione dominante non è di per sé vietata dal diritto della concorrenza, che piuttosto, ne vieta uno sfruttamento abusivo ovvero atto a ridurre le capacità competitive di altri operatori o a realizzare politiche di mercato che si avvalgono dell'assenza o della ridotta concorrenza a danno dei consumatori. La posizione dominante sul mercato è un concetto economico, che indica l'esistenza di un notevole grado di indipendenza del quale gode un operatore economico, posto in grado di determinare con una certa libertà le proprie strategie sul mercato, senza dover tener conto di comportamenti di eventuali concorrenti<sup>121</sup>.

---

<sup>121</sup> A tal fine, la quota di mercato detenuta dall'impresa è un criterio assai importante, pur se non sempre decisivo. Può essere, infatti, considerata in posizione dominante anche un'impresa dotata di una quota di mercato minoritaria in senso assoluto, ma dotata di un potere relativo assai alto nei confronti dei concorrenti e tale da determinare una notevole indipendenza dei suoi comportamenti.

Nel caso del settore sportivo, una situazione particolare è quella delle associazioni sportive che hanno generalmente il monopolio nell'organizzazione e regolamentazione di un determinato sport e che potrebbero di conseguenza, integrare pienamente la fattispecie di cui all'art. 82; tuttavia, in questo caso si ritiene che tale circostanza non costituisca di per sé un abuso di posizione dominante, poiché si riconosce che la struttura istituzionale di tali enti sia la più efficace ai fini dell'organizzazione dello sport e quindi non se ne mette in discussione la posizione monopolistica<sup>122</sup>.

Lo sport del calcio rappresenta quello che per eccellenza dimostra il connotato economico che il fenomeno sportivo ha ormai assunto, sia per l'impatto mediatico che detto sport è in grado di ottenere (si tratta probabilmente dello sport più seguito) e sia per l'elevatissimo valore economico degli interessi che lo caratterizzano e distinguono dagli altri.

Ecco allora, che il calcio diviene punto di partenza per una pluralità di riflessioni e valutazioni anche da parte della dottrina, che proprio ad esso fa riferimento per chiarire la portata dell'art. 82 del Trattato, rispetto al fenomeno sportivo in generale. A parere di alcuni autori, infatti, (sulla scia delle conclusioni dell'Avv. Generale Lenz nella causa Bosman), più che le

---

V. sul punto le osservazioni di E. Bozza, in Strozzi G., *Diritto dell'Unione Europea*, parte speciale, 2005, in cui l'autrice chiarisce il significato di mercato rilevante e di quota di mercato, (nozioni fondamentali per verificare la sussistenza dell'abuso), e quando lo sfruttamento da parte di un'impresa della propria posizione al suo interno si possa considerare abusivo. L'autrice si sofferma altresì sulla nozione della c.d. posizione dominante collettiva, che è quella che rileverebbe ai fini che qui interessano.

<sup>122</sup> Rocca G., *L'application des règles antitrust aux règles sportives*, in *L'Observateur de Bruxelles*, n. 62, sett. 2005.

federazioni (che sono in realtà associazioni di imprese - e come tali rileverebbero eventualmente, ex art. 81 TCE -), destinatarie dell'art. 82 TCE sarebbero le società calcistiche professionistiche, le uniche a poter godere della qualifica di impresa, in relazione alle quali si potrebbe configurare una posizione dominante collettiva, visti i vincoli economici che legano le società appartenenti ad una medesima lega professionistica. Gli stretti legami, tra le società, dipenderebbero dal fatto che il gioco del calcio è caratterizzato dall'interdipendenza economica tra i club, ciascuno dei quali ha bisogno dell'altro per ottenere un successo e quindi ha interesse alla solidità economica altrui; secondo tale corrente di pensiero, le diverse società sportive opererebbero, nel produrre un prodotto di intrattenimento, come una joint venture, posto che nessuna squadra può realizzare tale prodotto senza la collaborazione delle altre squadre. In questo contesto potenziali concorrenti delle società professionistiche sarebbero le società dilettantistiche che vogliono legittimamente entrare nel mercato del calcio professionistico ma che vedono frustrate queste loro aspirazioni da un sistema caratterizzato da una posizione dominante delle prime ed in particolare di quelle più ricche<sup>123</sup>.

---

<sup>123</sup> Di questo parere U. Aleotta, *Il calcio e il diritto comunitario*, Il diritto comunitario e degli scambi internazionali, 1998, fasc. III. Anzitutto l'autore ribadisce che, sul mercato calcistico si crei una sorta di oligopolio riconducibile all'attività delle società (imprese), in cui la posizione dominante si realizza attraverso accordi (di cui i regolamenti federali sono espressione) vincolanti per le società stesse con i quali si garantisce ad alcune soltanto (quelle più ricche) una posizione di privilegio. Posto quindi, che sul mercato del calcio si possa sempre rilevare l'esistenza di una posizione dominante, ai fini dell'applicabilità dell'art. 86 (ora 82) è necessario verificare lo sfruttamento abusivo di detta posizione dominante, altrimenti di per sé non sufficiente ad integrare la fattispecie. In riferimento alle società calcistiche, lo sfruttamento

Questa ricostruzione della dottrina non è però da tutti condivisa<sup>124</sup>, infatti, a parere di altri esponenti tale ragionamento sarebbe basato su di una forzatura interpretativa (il considerare cioè, collettivamente e quasi come soggetto unitario le società sportive in ambito federativo), di non agevole condivisione. L'assunto principale dal quale muove la corrente contraria, poggia su alcune considerazioni del mercato rilevante<sup>125</sup> (elemento

---

abusivo della posizione dominante dovrebbe essere riconducibile all'attività normativa da esse stesse posta in essere in seno alle federazioni, che elimina in gran parte la possibilità di una concorrenza sul mercato. Tuttavia, se si pone attenzione al fatto che la disciplina dell'attività calcistica attribuisce ai clubs un diritto esclusivo, in forma collettiva, di produzione di un servizio, non sarà necessario per le discipline controverse (nel saggio ci si riferisce alla disciplina dei trasferimenti) che ne costituiscono parte integrante, provare lo sfruttamento abusivo. La creazione di una posizione dominante attraverso l'attribuzione di diritti esclusivi di produzione di beni e servizi può essere, infatti, incompatibile con l'art. 86 (oggi 82), sebbene l'impresa titolare non sia necessariamente indotta ad abusarne. Questa conclusione trova fondamento, come sottolinea lo stesso autore, in alcune pronunce della Corte di Giustizia, secondo la quale disposizioni legislative costitutive di una posizione dominante, in quanto attributive di diritti esclusivi di produzione di beni e/o servizi, sarebbero contrarie al diritto comunitario ma con un limite ovvero qualora non siano necessarie alla realizzazione degli obiettivi essenziali di natura pubblica da esse perseguite. Ne deriva che lo stesso principio possa operare anche in riferimento al settore sportivo, laddove ci si trovi di fronte a normative di enti privati, emanate nell'esercizio della loro autonomia giuridica, costitutive di posizioni dominanti. Il sistema normativo costituito dalle società di calcio sarebbe giustificabile se avesse come fine quello di garantire un certo grado di equilibrio tecnico e finanziario tra i clubs che assicuri loro di offrire quel servizio per il quale il sistema è stato da loro costituito. La conclusione dell'autore in riferimento alla disciplina sui trasferimenti dei calciatori, è che tale condizione derogatoria non sia soddisfatta, pertanto dette disposizioni violerebbero anche il diritto europeo della concorrenza oltre quello sulla libertà di circolazione.

<sup>124</sup> Contrario è, tra gli altri, Tognon J., *Diritto europeo dello sport*, 2008, che pur criticando esplicitamente la posizione dell'autore supra citato, ammette, limitatamente alla questione della disciplina dei trasferimenti, che vi sia spazio per poter discutere.

<sup>125</sup> La questione dell'individuazione del mercato rilevante, ai fini dell'applicazione dell'art. 82 rispetto al fenomeno sportivo, è stato da sempre il principale problema e oggetto di discussione in dottrina anche perché, manca una pronuncia della giurisprudenza, nonostante lo stesso Avv. Generale Lenz nelle conclusioni sulla sentenza Bosman fu il primo ad ipotizzare la violazione delle disposizioni sui trasferimenti dei calciatori anche della disciplina sulla libera concorrenza. Un primo commento al problema viene fornita da Bastianon S., *La libera circolazione dei calciatori e il diritto della concorrenza alla luce della sentenza Bosman*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1996, fasc. III., in cui l'autore, dopo aver duramente criticato le osservazioni dell'Avv. Generale, ricorda che nell'ambito del diritto comunitario si suole individuare il relevant market sotto un duplice profilo, geografico e merceologico. Posto che nel caso in esame, le discipline incriminate riguardano le prestazioni di servizi da parte dei calciatori

necessario per la configurabilità della situazione di cui all'art. 82), ed in particolare di quello agonistico; tenuto conto proprio delle particolarità del mercato sportivo di riferimento, si sottolinea come esso si nutra della concorrenza per poter permettere lo svolgimento della competizione nel senso che, su tale mercato le squadre non competono da un punto di vista economico, in quanto l'attività agonistica (gare, campionati) per essere organizzata presuppone necessariamente una loro collaborazione<sup>126</sup>.

L'art. 82 ha trovato applicazione anche in relazione al problema della vendita dei biglietti per l'ingresso allo stadio, emerso per la prima volta con il caso Italia '90, e che si è, nel tempo, riproposto più volte. Nel 1998, infatti, la Commissione valutava alla luce delle norme sulla tutela della concorrenza e del libero mercato, i comportamenti posti in essere dal Comitato francese incaricato dell'organizzazione dei Campionati Mondiali di calcio del 1998 (CFO) per quanto riguardava la prenotazione, la vendita e la distribuzione dei biglietti d'ingresso allo stadio<sup>127</sup>. La vicenda, in linea

---

appartenenti ai Paesi membri dell'Unione, si potrebbe ravvisare nel territorio della stessa il relevant market geografico e nei servizi degli atleti quello merceologico.

<sup>126</sup> Si tratta di un problema assai complesso, come rilevano Bastianon S. e Nascimbene B., *Diritto internazionale dello sport*, 2005, noto anche negli Stati Uniti, su cui si confrontano diverse scuole di pensiero. Per esempio, è stato osservato che poiché la singola squadra non è in grado di offrire da sola alcuno spettacolo, sotto il profilo dell'organizzazione degli eventi sportivi le diverse squadre e le stesse federazioni devono considerarsi come un'unica entità economica all'interno della quale non vi è spazio per accordi restrittivi della concorrenza. Anche ammettendo detta teoria però, la situazione concreta è emblematica posto che i clubs conservano per alcune attività una piena indipendenza, agendo invece, collettivamente e a livello associativo per il compimento di altre. In questo senso, Osti C., Pardolesi R., *Avvisi di burrasca: antitrust e diritti TV su manifestazioni sportive*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1996, fasc. I.

<sup>127</sup> Decisione IP/99/541 del 20 luglio 1999, in *Official Journal* L 5/55 dell'8 gennaio 2000. Per gli approfondimenti ed un commento esaustivo della vicenda, v. le osservazioni di Bastianon S., in *Rivista di diritto sportivo*, 1998, fasc. IV.

con l'orientamento precedentemente espresso dalla Commissione, si concludeva nuovamente con la condanna al pagamento di un'ammenda dal valore puramente simbolico, a carico del CFO, per violazione dell'art. 82 del TCE e dell'art. 54 dell'Accordo SEE, per mezzo dell'applicazione di modalità discriminatorie per la vendita al pubblico dei biglietti.

A tal proposito, appaiono decisamente più interessanti, per la soluzione cui si è giunti, le Decisioni della Commissione emanate in occasione di Euro 2000<sup>128</sup> e Germania 2006<sup>129</sup>.

Con la prima, infatti, la Commissione non accertava alcuna infrazione, ma approvava il sistema di distribuzione dei biglietti per le partite dei Campionati Europei di calcio, che si sarebbero svolti in Belgio e nei Paesi Bassi, posto che il sistema concordato in occasione di Euro 2000, offriva ai consumatori europei effettivamente la possibilità di ottenere i biglietti a condizioni eque e non discriminatorie, secondo modalità adeguate che hanno tenuto conto della necessità di offrirli agli sportivi delle diverse nazioni partecipanti.

A conclusioni simili, si è giunti anche con la seconda Decisione relativa alle modifiche di un accordo da parte della FIFA che limitava, a danno dei cittadini extracomunitari, il pagamento dei biglietti per assistere

---

<sup>128</sup> Decisione IP/00/591 dell'8 giugno 2000. La Decisione si riferisce alla notifica in relazione agli accordi di vendita dei biglietti introdotta dall'UEFA per accertare la compatibilità di detto sistema con il diritto comunitario della concorrenza. Con tale provvedimento la Commissione manifestava tra l'altro, il proprio compiacimento per l'iniziativa dell'UEFA di richiedere il suo benessere ed esprimeva soddisfazione nel riscontrare che la vendita dei biglietti fosse avvenuta nel rispetto del principio della non discriminazione.

<sup>129</sup> Decisione della Commissione IP/05/519 del 2 maggio 2005.

alle competizioni, a mezzo delle sole carte di credito, per il Campionato Mondiale Germania 2006.

Le due pronunce della Commissione appena ricordate, dimostrano che l'obiettivo cui essa tendeva sin dagli anni novanta, ovvero quello di garantire a tutti gli sportivi-consumatori un pieno accesso al mercato (dei biglietti d'ingresso allo stadio), è stato pienamente raggiunto nonostante l'iniziale prudenza che l'aveva portata ad infliggere condanne pecuniarie del tutto effimere.

### **III.2 La sentenza Piau e la questione degli agenti dei calciatori**

Oggetto della prima pronuncia da parte di un organo giurisdizionale europeo (nel caso di specie, il Tribunale di primo grado), sui rapporti tra sport e diritto della concorrenza, è stata la disciplina internazionale degli agenti dei calciatori, predisposta con apposito Regolamento dalla Federazione Internazionale di Calcio (FIFA) e conclusasi con una vittoria della Federazione che si è vista riconoscere un pieno diritto a disciplinare l'attività dei procuratori di calcio, contestata nel caso in esame.

Preliminarmente, bisogna rilevare che, nello sport del calcio, tra gli intermediari che operano nella contrattazione tra i soggetti interessati, hanno particolare rilevanza gli agenti dei calciatori, figura tradizionale del settore che ha assunto nel tempo nuove funzioni: da una competenza limitata alla regolamentazione dei rapporti tra calciatore e società, nel corso

degli ultimi anni, in cui si è raggiunta la piena maturazione dello sfruttamento economico della produttività del settore, l'agente ha finito con il gestire in generale, tutte le attività dell'atleta, direttamente o indirettamente connesse con l'attività sportiva<sup>130</sup>. La centralità di questa figura nel sistema dei rapporti economici del settore sportivo impone di garantire la concorrenza del mercato, in modo da evitare fenomeni distorsivi che, operando in via diretta sul rapporto contraenti-intermediari incidano indirettamente sulle relazioni tra società e atleti. I due fenomeni dell'illecita limitazione della concorrenza e dell'abuso di una posizione dominante, posti in essere nell'ambito di una categoria professionale di rappresentanti, quale quella degli agenti, possono operare nel caso che qui interessa, su due livelli: da un lato, condizionano l'accesso alle prestazioni dell'agente da parte dei calciatori e delle società, dall'altro, influiscono sulle dinamiche del rapporto oggetto dell'intermediazione, determinando vantaggi e svantaggi per l'una o l'altra parte, gli atleti o i club.

All'origine della controversia, il sig. Piau, agente di calciatori, presentava una denuncia alla Commissione europea censurando il Regolamento FIFA del 1994 che disciplinava detta attività, per violazione delle disposizioni comunitarie in tema di libera prestazione dei servizi e libera concorrenza, vista la posizione dominante della FIFA. Il ricorrente, in

---

<sup>130</sup> Per approfondimenti sulla figura dell'agente dei calciatori, con riferimento anche alla regolamentazione legislativa dei contratti di cessione delle prestazioni sportive dei calciatori e l'inquadramento normativo della figura dell'agente e la sua attività di mediazione, cfr. Cianci A.G., *Intermediazione nel trasferimento di calciatori, obblighi dell'agente e disciplina della concorrenza*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2006, pt. II.

particolare, lamentava restrizioni all'effettivo esercizio della professione, costituite dalle modalità di esame per ottenere la licenza di agente, necessaria ai fini dell'esercizio della propria professione, dall'obbligo di una garanzia bancaria e dalla previsione di controlli e dure sanzioni a carico dei procuratori, nel caso di inadempimento. L'avvio di un procedimento amministrativo da parte della Commissione aveva spinto la FIFA ad adottare nel 2001 un nuovo Regolamento, poi ulteriormente modificato nel 2002; la Commissione soddisfatta dei cambiamenti introdotti dalla Federazione, dichiarava chiuso il procedimento per mancanza di un interesse comunitario. Tale decisione veniva impugnata di fronte al Tribunale di primo grado che emetteva sentenza nel gennaio 2005<sup>131</sup>. Anzitutto, il giudice ha fissato, in quest'occasione, alcuni principi in ordine all'applicazione degli art. 81 e 82 del Trattato, ribadendo e limitando la propria competenza solo alle infrazioni relative alla concorrenza e non anche ad altre disposizioni del Trattato, viste le precedenti valutazioni della Commissione nel provvedimento impugnato.

Il Tribunale di primo grado muove dalla qualificazione della FIFA come associazione di imprese - e come tale destinataria delle norme sulla concorrenza -, in quanto formata da federazioni nazionali, a loro volta costituite da società che sfruttano economicamente il gioco del calcio, e visto che l'attività di agente consiste, a norma del Regolamento FIFA, nel

---

<sup>131</sup> Sentenza 26 Gennaio 2005, Piau c. Commissione delle Comunità europee, causa T-193/02 in Raccolta, 2005, p. II-209.

presentare un calciatore ad una società in vista di un impiego oppure nel mettere in contatto due società per concludere un trasferimento, essa si risolve senza dubbio in un'attività economica di prestazione di servizi e non in un'attività peculiare del mondo dello sport. Inoltre, sottolinea il Tribunale, il Regolamento in questione non è stato adottato in virtù del conferimento di poteri delegati alla FIFA da autorità statali, per cui essa non persegue interessi pubblici, ma si propone di salvaguardare gli interessi dei propri associati. Tutto ciò premesso, il Regolamento in oggetto rappresenta una decisione di un'associazione di imprese, che mira a regolare un'attività economica di prestazione di servizi, che come tale rileva ex art. 81 e che è tenuta a rispettare.

In relazione all'art. 81 TCE il Tribunale, nella sentenza in esame, valuta l'applicabilità al caso di specie della deroga di cui al comma 3 dello stesso.

La Commissione, infatti, sosteneva che il Regolamento potesse essere annoverato tra le eccezioni previste da detta norma perché, ponendo delle restrizioni, a suo avviso, solo qualitative e non anche quantitative<sup>132</sup> tutelava i giocatori e le società e che in mancanza di un'organizzazione della professione di agente di giocatori e di normative nazionali generalizzate, la restrizione inerente il sistema di licenza risultava

---

<sup>132</sup> Nello specifico il regolamento FIFA sugli agenti dei calciatori, come modificato nel 2001, prevedeva un esame scritto per i procuratori con possibilità di ricorso nel caso di bocciatura; gli agenti cittadini europei potevano richiedere una licenza al proprio Paese o a quello di residenza; questi soggetti dovevano avere una reputazione impeccabile, stipulare un'assicurazione di responsabilità professionale e depositare una garanzia bancaria.

proporzionata e indispensabile. A giudizio del Tribunale<sup>133</sup>, la necessità di ottenere la licenza per esercitare la professione di agente, pur costituendo una barriera d'accesso all'esercizio dell'attività economica, è legittima ed ammissibile laddove si constati che contribuisce a promuovere il progresso economico, riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile, senza imporre restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi. In definitiva, il Tribunale concludeva per l'applicabilità della deroga ex art. 81 comma 3 del TCE al sistema di licenza obbligatoria per svolgere l'attività di procuratore sportivo.

Il secondo aspetto preso in esame nella sentenza verte sull'applicabilità dell'art. 82 del TCE. Il giudice comunitario richiamando una giurisprudenza consolidata, ricorda che affinché sia configurabile una posizione dominante collettiva è necessario che siano presenti tre requisiti: ciascun membro dell'oligopolio dominante deve poter conoscere il comportamento degli altri membri, al fine di verificare se essi adottino o meno la stessa linea di azione; in secondo luogo la situazione deve conservarsi nel tempo e, da ultimo, la reazione prevedibile dei concorrenti effettivi e potenziali nonché dei consumatori non rimetta in discussione i risultati attesi dalla comune linea di condotta<sup>134</sup>.

Nel caso di specie e contrariamente a quanto rilevato dalla Commissione, il Tribunale di primo grado riconosce l'esistenza di una

---

<sup>133</sup> Vedi punti 102- 105 della sentenza.

<sup>134</sup> In tal senso si esprime anche il Tribunale al punto 111 della sentenza in commento.

posizione dominante in capo alla FIFA; questa conclusione è dimostrata a parere degli stessi giudici dal fatto che, per un verso, la FIFA agisce sul mercato della consulenza ai giocatori di calcio tramite i suoi membri, ossia le federazioni nazionali e le società, che sono le acquirenti effettive dei servizi degli agenti; e secondariamente, visto il carattere obbligatorio del Regolamento, (assicurato dal sistema di sanzioni da esso stesso previsto), anche federazioni e società sono vincolate da tali regole. Tuttavia, il giudice comunitario non rinviene un abuso di detta posizione dominante sul mercato, in quanto non si impongono, per mezzo del censurato Regolamento, restrizioni quantitative dannose alla concorrenza, bensì restrizioni qualitative giustificabili nelle circostanze di specie, tra cui il duplice obiettivo di professionalizzazione e moralizzazione dell'attività di agente dei calciatori. La vicenda si concludeva con il rigetto del ricorso del Sig. Piau<sup>135</sup> e con un sostanziale accoglimento della tesi sostenuta dalla Commissione che nel proprio accertamento non commetteva, a parere del Tribunale, alcun errore manifesto di valutazione<sup>136</sup>.

---

<sup>135</sup> Il sig. Piau proponeva ricorso in appello il 15 aprile del 2005 davanti alla Corte di Giustizia che lo respingeva con ordinanza il 23 febbraio 2006 in Raccolta 2006, p. I-37, perché infondato e manifestamente inammissibile.

<sup>136</sup> Molto critica appare, nei confronti della Commissione, Castellaneta M., *Gli evidenti aspetti economici dello sport sottopongono il settore a regole comunitarie*, in Guida al Diritto, 2005, n. 2, a parere della quale la Commissione manifesta maggiore comprensione per lo sport e le sue regolamentazioni rispetto alle regolamentazioni di altre attività economiche. Infatti, come già nel caso Bosman nel quale la Commissione aveva dimostrato di assecondare le restrizioni dell'UEFA arrivando a concludere il gentlemen's agreement del tutto contrastante con le libertà di circolazione di cui al Trattato, anche in questa occasione essa mostra un'eccessiva clemenza verso la FIFA, non solo escludendone la posizione dominante sul mercato, ma affermando addirittura che le scelte della federazione garantiscano pienamente la libertà economica e la fluidità del mercato. Si consideri in aggiunta a quanto detto, che la

In linea di continuità con gli obiettivi enunciati dalla Commissione Europea nel Libro Bianco sullo Sport, del luglio 2007, in relazione alla professione degli agenti dei calciatori, la stessa, nel dicembre 2008, incaricava la KEA, (gruppo di esperti con sede a Bruxelles, commissionato per supportare le Istituzioni nell'elaborazione di teorie tese al superamento delle diversità culturali), di redigere uno studio sugli agenti sportivi nei 27 Paesi dell'Unione Europea.

Lo studio coprirà il periodo gennaio 2009-settembre 2009. A seguito di una panoramica sull'attuale situazione della professione degli agenti sportivi in Europa, tra le principali questioni che saranno oggetto di analisi, possono ricordarsi, anzitutto identificazione, analisi e descrizione di eventuali problemi connessi all'esercizio di questa professione, delle diverse discipline legislative e regolamentari, pubbliche e private, previste nei vari Stati membri, cercando altresì di individuare una buona pratica da seguire nel regolamentare questo settore, valutando l'eventuale necessità di un intervento delle Istituzioni comunitarie ed in caso positivo, determinarne i dettagli<sup>137</sup>.

---

Commissione non ha mostrato alcuna attenzione al fatto che il regolamento FIFA impedisce alle persone giuridiche lo svolgimento dell'attività di agente, e che il reddito dei procuratori sia fissato alla luce di un parametro prestabilito, mentre ad esempio, ha sancito per diverse professioni l'apertura delle regole di concorrenza anche per l'aspetto delle tariffe minime obbligatorie per i liberi professionisti.

<sup>137</sup> Study on sports agents in the EU, Contract Award Notice 209/S 16-02161.

### **III.3 La sentenza Meca-Medina rivoluziona i rapporti tra diritto europeo e ordinamento sportivo: tutto da rifare.**

La crescita economica del settore sportivo, esplosa soprattutto per il calcio negli anni novanta, ha ingenerato molteplici conflitti ponendo dubbi sulla compatibilità dell'attuale organizzazione dello sport rispetto ai principi della libertà economica sanciti a livello europeo. La stessa autonomia degli ordinamenti sportivi è stata messa in discussione perché lesiva del diritto della libera concorrenza, in quanto numerose regolamentazioni adottate dagli organi federali, ed originariamente sorte soltanto per disciplinare la pratica agonistica, hanno, con il tempo, assunto potenzialità distorsive del mercato. Di volta in volta la Corte di Giustizia, chiamata a valutare la compatibilità di poteri e facoltà rimesse a tali organismi rispetto al diritto comunitario, attraverso la propria opera ha definito alcuni elementi basilari che orientano l'interprete nel discernere gli aspetti economici dello sport, come tali valutabili alla luce del Trattato.

Tuttavia, si è dovuto attendere a lungo per un intervento della Corte di Giustizia sulla valutazione del rapporto tra le regole sportive e la disciplina della concorrenza, nonostante le occasioni non fossero certo mancate<sup>138</sup>.

---

<sup>138</sup> Già nel caso *Bosman*, infatti, l'allora Avvocato Generale Lenz, sottolineava nelle proprie conclusioni la rilevanza delle regole sportive (nello specifico quelle sul trasferimento dei calciatori) anche alla luce del diritto europeo della libera concorrenza. In quel caso la Corte non ritenne necessario pronunciarsi sulla questione. Altre occasioni si presentarono ai giudici di Lussemburgo con le vicende *Deliège* (punti 36, 37 e 38 della sentenza) e *Lehtonen* (punti 28 e 29 della sentenza), anche questa volta ignorate per mezzo della dichiarazione di irricevibilità delle questioni pregiudiziali nella parte in cui facevano riferimento agli art. 81 e 82, per carenza delle informazioni trasmesse dal giudice del rinvio.

L'ultima, in ordine di tempo, si è presentata con la vicenda Balog<sup>139</sup>. Questa volta sono stati gli eventi a decidere per il non intervento della Corte di Giustizia nel senso che, la vicenda si è conclusa con il raggiungimento di un accordo stragiudiziale tra le parti in causa che impedendole di pronunciarsi, essendo cessata la materia del contendere<sup>140</sup>.

Soltanto di recente la Corte di Giustizia è intervenuta sulla questione con una sentenza dalla portata straordinaria (forse dal valore paragonabile alla sola sentenza Bosman) che ha messo in discussione l'iniziale distinzione elaborata dalla sua stessa giurisprudenza, tra regole puramente sportive (come tali senz'altro escluse dall'applicazione del diritto europeo) e regole con valenza economica (e quindi suscettibili di essere valutate alla luce del diritto comunitario) affermando che le regole comunitarie sulla

---

<sup>139</sup> Ordinanza di cancellazione dal ruolo della causa C 246/98 (in GUCE C 278 del 5 settembre 1999), T. Balog c. ASBL Royal Charleroi Sporting Club (RCSC), in GUCE C 173 del 16 giugno 2001.

<sup>140</sup> Il calciatore, cittadino ungherese (e dunque di un Paese non membro della Comunità né dello Spazio SEE), aveva convenuto davanti al Tribunale di Charleroi la locale squadra di calcio Royal Sporting adducendo che, una volta terminato il contratto che lo legava alla società belga e non avendo inteso rinnovarlo, gli era stato impedito di perfezionare un nuovo ingaggio con altri club europei in quanto la vecchia società pretendeva dai potenziali acquirenti il pagamento di un'indennità di trasferimento. In particolare il ricorrente sosteneva che gli effetti della sentenza Bosman in materia di indennità di trasferimenti intracomunitari di calciatori professionisti, cittadini di Stati europei, dovevano estendersi anche ai trasferimenti dei giocatori che non fossero cittadini comunitari o di Stati membri dello Spazio Economico Europeo. Tuttavia, il Balog non invocava le norme sulla libera circolazione ma le norme sulla concorrenza. Invero, le norme del Trattato CE erano inapplicabili ai cittadini ungheresi né l'Accordo di Associazione CE-Ungheria attribuiva ai propri cittadini diritti di circolazione compatibili a quelli dei lavoratori comunitari. Al contrario, erano certamente invocabili le disposizioni in tema di libera concorrenza, data l'irrilevanza della nazionalità dei soggetti coinvolti ai fini dell'applicabilità di dette norme. Per una disamina completa della vicenda cfr. Coccia M., *Il trasferimento dei calciatori e il diritto della concorrenza: quale mercato rilevante?*, In Rivista di diritto sportivo, 1998, fasc. III-IV in cui l'autore si sofferma criticamente su alcune scelte del giudice nazionale che per esempio, in sede di rinvio ometteva di analizzare il mercato rilevante, in riferimento al caso di specie.

concorrenza valgono anche per le prime<sup>141</sup>. Questa pronuncia palesa che, nell'applicazione del diritto europeo allo sport, il fatto che i giudici e le stesse istituzioni comunitarie abbiano mostrato di condividere l'assunto secondo il quale non possa prescindersi dalla considerazione di quelle caratteristiche peculiari del fenomeno sportivo, c.d. specificità dello sport, non significhi riconoscimento a priori di una zona franca e che esse divengano strumento per attentare a quelle libertà fondamentali che il Trattato riconosce e garantisce e che devono in ogni caso prevalere.

La vicenda prende le mosse da un'azione di due nuotatori professionisti risultati, nel corso della Coppa del mondo, positivi ad un controllo antidoping, con conseguente sospensione dall'attività. I due nuotatori, (a seguito del giudizio disciplinare di fronte alla Federazione ed al TAS in sede di appello – che ne riduceva la sanzione da quattro anni a due di sospensione dall'attività-), presentavano nel maggio 2001, una denuncia alla Commissione Europea sostenendo che la normativa antidoping disposta dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO) fosse in contrasto con le disposizioni europee in tema di concorrenza<sup>142</sup>. Avverso il rigetto della denuncia da parte della Commissione, i due atleti si rivolgevano al Tribunale di primo grado nell'agosto 2002, che ne

---

<sup>141</sup> Sentenza 18 luglio 2006, D. Meca-Medina e I. Majecen c. Commissione delle Comunità europee C-519/04, Raccolta, 2006, pag. I-6991.

<sup>142</sup> Nella loro denuncia i ricorrenti sostenevano che la soglia di tolleranza consentita, oltre la quale si risulta positivi al doping, prevista dai regolamenti del Cio e della federazione, costituisse un accordo tra il Cio e i laboratori da esso accreditati per i controlli, oltre ad essere artificiosa e priva di basi scientifiche, posto che la stessa risulterebbe superata in seguito al consumo di determinati alimenti. In secondo luogo, essi lamentavano l'insufficiente indipendenza degli organi predisposti al controllo e all'erogazione delle eventuali sanzioni (Tas e Cias) rispetto allo stesso Comitato Olimpico.

rigettava nuovamente il ricorso. Di qui il ricorso in appello alla Corte di Giustizia. Motivo principale del ricorso era l'automatica e generale esenzione da parte del Tribunale delle regolamentazioni puramente sportive dall'applicazione del Trattato. A parere dei ricorrenti, infatti, il Tribunale avrebbe erroneamente considerato che una regolamentazione che riguardi unicamente lo sport (ovvero la regolamentazione in tema di doping) inerisca necessariamente all'organizzazione e al corretto svolgimento della competizione e non rilevi sul piano comunitario.

Prima di tutto, nella sentenza Meca-Medina la Corte di Giustizia afferma che la sola circostanza che una norma abbia un carattere puramente sportivo non sottrae dall'ambito di applicazione del Trattato la persona che esercita l'attività disciplinata da tale norma o l'organismo che l'ha emanata. Se l'attività di cui trattasi rientra nell'ambito di applicazione del Trattato, i requisiti per il suo esercizio sono allora sottoposti a tutti gli obblighi derivanti dalle varie disposizioni del Trattato. Ne consegue che, in linea con la tesi dei ricorrenti, quand'anche dette norme non restringano la libera circolazione non significa che esse non possano ricadere comunque nell'ambito di applicazione della disciplina sulla concorrenza di cui agli art. 81 e 82 del TCE. La Corte di Giustizia ritiene, infatti, che nel fare le proprie valutazioni il Tribunale abbia commesso un errore di diritto laddove abbia sostenuto che una regolamentazione considerata puramente sportiva alla luce dell'applicazione degli art. 39 e ss. fosse automaticamente esclusa anche dall'applicazione delle

altre disposizioni del Trattato, senza verificare in concreto che detta regolamentazione rispondesse o meno ai presupposti d'applicazione propri degli art. 81 e ss.<sup>143</sup>. Presupposto da cui muove la Corte è la necessità di una valutazione caso per caso, poiché la stessa attività sportiva può essere considerata economica anche solo per certi aspetti ovvero rilevare alla luce delle diverse disposizioni del Trattato, essendo le stesse pienamente scindibili.

Ciò nonostante, nemmeno il nuovo esame nel merito si risolverà in favore dei ricorrenti grazie anche all'applicazione, da parte dei giudici di Lussemburgo, dei principi sanciti con la sentenza *Wouters*. La Corte sostiene, infatti, che anche qualora si consideri la normativa antidoping una decisione di imprese che limita la libertà d'azione dei ricorrenti, essa non costituirebbe una restrizione della concorrenza qualora perseguisse un obiettivo legittimo: garantire lealtà e correttezza delle competizioni e parità tra gli atleti che vi partecipano.

Nel caso di specie, i ricorrenti, senza contestare la legittimità di tali obiettivi, sostenevano che la regolamentazione controversa fosse eccessiva e quindi non potesse giustificare una deroga al Trattato. La Corte pur ammettendo che, qualora le sanzioni previste dalla regolamentazione antidoping fossero immotivate comporterebbero un'ingiustificata esclusione degli atleti dalle competizioni e che per potersi sottrarre al divieto di cui all'art. 81 TCE la normativa dovrebbe imporre restrizioni alla concorrenza

---

<sup>143</sup> In senso favorevole alle conclusioni del Tribunale di primo grado v. *Bastianon S. e Nascimbene B.*, *Il diritto internazionale dello sport*, 2005.

limitate a quanto effettivamente necessario per assicurare il corretto svolgimento delle competizioni sportive, nel caso di specie, premesso che i ricorrenti hanno omesso di dimostrare che la regola contestata sia sproporzionata e non fondata su criteri scientifici, ne respingeva il motivo di ricorso<sup>144</sup>.

Dal ragionamento della Corte di Giustizia si evince che anche se in astratto la regolamentazione sportiva può riguardare aspetti puramente sportivi, non si può escludere in via automatica che alcune disposizioni adottate ricadano nella sfera di applicazione del Trattato.

Le regole disposte da una federazione possono, da un lato, non costituire una restrizione della libera circolazione delle persone, ma, al tempo stesso ed anche per alcuni aspetti soltanto, rappresentare una violazione delle regole della concorrenza. Ne consegue che, da questa vicenda risulta praticamente ridotta entro margini limitatissimi la c.d. eccezione sportiva, oramai riservata alle sole disposizioni strettamente inerenti allo svolgimento dei giochi, all'organizzazione e funzionamento dello sport che non abbiano come effetto, neppure parziale, quello di incidere sull'attività economica dei soggetti interessati<sup>145</sup>.

---

<sup>144</sup> Per un commento alla sentenza in esame v. Castellaneta M., *Solo un'attenta valutazione delle questioni può escludere gli interessi economici connessi*, in Guida al diritto, 2006, n.36 oppure Del Giudice I., *La Corte di Giustizia si pronuncia sulla possibile rilevanza esterna delle norme sportive*, in Giustizia Amministrativa, 2006, fasc. V, in cui l'autore si sofferma anche sui riflessi della sentenza Meca-Medina in relazione alla definizione dell'ambito della giurisdizione sportiva in Italia.

<sup>145</sup> Cfr. Massera A., *Lo sport e il principio della parità delle armi, tra politiche antidoping e diritto della concorrenza*, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2007, fasc. I.

Concludendo, se il criterio della specificità dello sport rappresenta un limite alla sottoposizione delle regole sportive alla disciplina comunitaria in generale, la sentenza Meca-Medina ha sancito che altrettanto non può dirsi in materia di concorrenza; la regolamentazione antitrust viene così ad avere una rilevanza ed una centralità del tutto particolari nel panorama comunitario dei rapporti sport-diritto. Con tale pronuncia che, come giustamente rilevato in dottrina, si può considerare una sentenza di principio, il giudice comunitario ha inteso definire i rapporti tra diritto europeo e organi sportivi stabilendo altresì, l'approccio metodologico che deve seguirsi nel valutare l'incidenza o meno della disciplina antitrust al settore sportivo.

Considerando anche i criteri della sentenza Wouters, si può dire in sintesi, che la valutazione di una regola sportiva deve prescindere dalla natura della norma, dovendosi determinare se e in quale misura le regole che governano l'attività sportiva emanate da un'impresa (un'associazione sportiva cui sia attribuibile l'esercizio di un'attività economica) restringano la concorrenza o costituiscano abuso di posizione dominante, arrecando un pregiudizio al commercio tra Stati membri. La fattispecie deve poi essere inquadrata nel contesto generale in cui le regole sono state assunte o

---

Critico nei confronti della decisione in commento e della posizione assunta dalla Corte di Giustizia, appare invece, Zylberstein J., *La specificità dello sport nell'Unione Europea*, in Rivista telematica di diritto ed economia dello sport, 2008, fasc. VII, il quale sostiene che, affermando che ogni regola sportiva deve d'ora in poi rispettare il diritto europeo della concorrenza, la sentenza in commento ha relegato lo sport al rango di banale attività economica. Questa decisione risulta a suo parere contraria anche a tutte le dichiarazioni politiche delle Istituzioni Comunitarie degli ultimi quindici anni.

producono i propri effetti al fine di stabilire se questi ultimi, eventualmente restrittivi, attengano al perseguimento degli obiettivi legittimi della suddetta norma e siano ad essi proporzionati (secondo un accertamento da effettuarsi caso per caso). In definitiva, una norma sportiva non è censurabile alla luce del diritto europeo sulla libera concorrenza qualora sia proporzionata ad uno scopo legittimo (organizzazione e condotta propri dello sport), quand'anche da essa derivino effetti negativi o inefficienze al mercato comune.

Interessante, per l'attualità del tema, sarebbe stato conoscere la posizione della Corte rispetto ad una questione sollevata su rinvio pregiudiziale del Tribunale del commercio di Charleroi (Belgio), di compatibilità rispetto alle norme del Trattato Ce sulla concorrenza, delle disposizioni della FIFA che obbligano le società di calcio a mettere a disposizione i propri calciatori, e a titolo gratuito, per le competizioni tra rappresentative nazionali<sup>146</sup>. Purtroppo, però, ad oggi, la causa risulta "stranamente" cancellata dal ruolo<sup>147</sup>.

---

<sup>146</sup> Causa C-243/06 in GU C 212 del 2 settembre 2006. Come rileva Granieri M., *Obbligo del club sportivo di prestito gratuito di un giocatore alla federazione nazionale*, in Foro italiano, 2007, fasc. I, è evidente che le regole FIFA sono derogatorie rispetto al presumibile regime che ci si potrebbe attendere in un quadro lavoristico affidato all'autonomia privata. Condizioni minime della messa a disposizione sarebbero l'inversione dell'onere di retribuire il lavoratore sportivo e garantire copertura assicurativa per la durata del prestito. Dal punto di vista economico, le regole federali hanno ad oggetto la fissazione di un prezzo per il prestito temporaneo del calciatore (pari a zero) e un obbligo di assicurazione a carico di chi non gode della prestazione per il tempo della copertura. Condizione ottimale per la federazione (potendo godere della prestazione temporanea dell'atleta al prezzo più basso possibile), pessima per il club che rivendica una property rule sull'atleta. Il rischio, sottolinea l'autore, è ovviamente quello che si crei una sorta di monopolio in capo alla società di origine del calciatore che potrebbe compromettere la possibilità di organizzare tornei internazionali.

<sup>147</sup> Il testo dell'Ordinanza di cancellazione, del 25 novembre 2008, non ancora pubblicata, è disponibile in lingua originale sul sito internet dell'Unione Europea.

#### **III.4 Altri interventi della Commissione Europea in applicazione del diritto europeo della concorrenza allo sport**

Affrontando nei paragrafi precedenti la questione della rilevanza economica dello sport e l'applicabilità al fenomeno sportivo della disciplina di cui agli art. 81 e 82 del Trattato, si è avuto modo di dimostrare come la Commissione Europea, più delle altre Istituzioni, si sia occupata del problema.

Oltre ai noti casi Dunlop e Italia '90, infatti, tra i primi interventi della Commissione si registra quello del 1994 quando la Fédération internationale de l'automobile (FIA) e la Formula One Administration Ltd (FOA), società che gestiva tra gli altri, i diritti televisivi della Formula Uno, decidevano di notificare alla stessa, ai sensi dell'art. 3, n. 2, del Regolamento n. 17/62, i propri regolamenti unitamente ad una serie di accordi commerciali intercorsi tra loro ed aventi ad oggetto i campionati motoristici organizzati dalla prima, ivi compreso il Campionato mondiale di Formula Uno, per ottenere un parere.

In seguito alle indagini svolte, la Commissione constatava che, sebbene alla FIA doveva riconoscersi il diritto di disciplinare l'organizzazione degli sport motoristici, la loro indiscutibile valenza economica ed in particolare della Formula Uno, le imponevano il rispetto delle regole comunitarie in materia di concorrenza. Nello specifico, la Commissione Europea rilevava la situazione di conflitto di interessi in cui versava la Federazione, nel suo ruolo di organizzatrice dei campionati

automobilistici da un lato, e il ruolo di regolatore di detto sport dall'altro, e come essa si fosse servita di tale situazione e di una posizione sostanzialmente egemone nel settore, riuscendo a bloccare l'organizzazione di gare concorrenti rispetto alle proprie manifestazioni<sup>148</sup>. Soltanto nel 2001 però, la Commissione è riuscita a trovare una soluzione, in base alla quale la FIA accettava di modificare i propri regolamenti e contratti commerciali relativi alla Formula Uno e due anni più tardi, nel 2003, essa concludeva così la propria attività di vigilanza, avendo potuto constatare come la Federazione avesse pienamente rispettato tutte le condizioni dell'Accordo.

A tal proposito, si può segnalare un caso analogo che è stato oggetto di una recentissima pronuncia della Corte di Giustizia<sup>149</sup>, adita in via pregiudiziale per valutare il doppio ruolo dell'Elpa (ente greco senza scopo di lucro che da un lato, si occupa di organizzare le gare motociclistiche –per mezzo di una Commissione Nazionale da esso stesso istituita- e dall'altro, partecipa alle decisioni di autorizzazione pubblica di dette gare, che ai sensi del diritto greco, non può esser concessa senza il parere favorevole dell'Elpa) e la sua legittimità rispetto alla disciplina europea sulla concorrenza, con riferimento particolare alla possibilità di applicare al caso

---

<sup>148</sup> Bastianon S. e Nascimbene B., in *Diritto internazionale dello sport*, 2005, rilevano che i contratti sottoscritti con gli organizzatori impedivano a questi ultimi di mettere i circuiti utilizzati per le gare di Formula Uno, per un periodo di dieci anni, a disposizione di altre gare che avrebbero potuto fare concorrenza alla Formula Uno; nei contratti stipulati tra la FOA e le emittenti televisive, erano inoltre, previste pesanti penali economiche a danno delle ultime che avessero trasmesso manifestazioni motoristiche in concorrenza con la Formula Uno.

<sup>149</sup> Sentenza Motoe c. Dimosio, causa C 49/07 dell'1 luglio 2008, in GU C 209, del 15 agosto 2008.

di specie le deroghe di cui all'art. 86, comma 1. La vicenda muove da un ricorso presentato dall'associazione sportiva greca Motoe, impossibilitata ad organizzare gare motociclistiche a causa del rifiuto del parere favorevole dell'Elpa. In linea con quanto sottolineato dall'allora Avv. Generale Kokott premessa fondamentale della pronuncia è la dichiarazione di impresa di un'associazione senza scopo di lucro quale l'Elpa. La Corte risolve positivamente detto quesito, alla luce di una giurisprudenza consolidata, in base alla quale è irrilevante la forma giuridica di un ente ai fini dell'applicabilità del diritto europeo, rilevando solo la natura dell'attività concretamente svolta (nel caso di specie l'Elpa, sebbene formalmente qualificato come ente senza scopo di lucro, nell'esercizio della propria attività, concludeva contratti di sponsorizzazione e pubblicità che ne costituiscono senz'altro fonte di guadagno). Ne deriva la piena possibilità di esaminare la posizione di detto ente alla luce delle norme invocate dalla ricorrente.

La Corte conclude, affermando che una persona giuridica la cui attività consiste non solo nel partecipare alle decisioni amministrative che autorizzano una manifestazione sportiva, ma prende attivamente parte ad una serie di attività commerciali, di sponsorizzazione e pubblicità, ricade nell'ambito di applicazione della disciplina europea della concorrenza, la quale preclude al diritto nazionale di concedere tali poteri senza alcuna limitazione.

Il settore che ha maggiormente interessato gli interventi della Commissione per l'eventuale applicazione dei principi antitrust allo sport, è stato senza dubbio quello del calcio e, in primis, la disciplina dei trasferimenti internazionali dei calciatori professionisti disposta dalla Federazione Internazionale di Calcio (FIFA).

Nel dicembre 1998, la Commissione avviava, a seguito di una serie di denunce, un'indagine approfondita sulla questione<sup>150</sup>. Nel marzo 2001 si concludevano le discussioni<sup>151</sup> con i presidenti della FIFA e dell'UEFA a seguito delle quali il primo trasmetteva un documento alla Commissione nel quale illustrava i principi cui si ispirava la modifica delle norme FIFA sui trasferimenti internazionali<sup>152</sup>. Il nuovo regolamento, prevede tra le novità, la possibilità che, in caso di disaccordo sull'applicazione della nuova normativa, i giocatori possano ricorrere ad un arbitrato volontario o rivolgersi ai tribunali nazionali, con l'obiettivo di mettere in tal modo fine al coinvolgimento della Commissione nelle controversie tra giocatori, club e organizzazioni calcistiche<sup>153</sup>. Le nuove norme sembrano conciliare il diritto

---

<sup>150</sup> IP/02/824 del 5 giugno 2002.

<sup>151</sup> V. IP/01/209 del 14 febbraio del 2001 e IP/01/270 del 27 febbraio 2001 e IP/00/1417 del 6 dicembre 2000.

<sup>152</sup> Cfr. IP/01/314 per una sintesi delle nuove norme.

<sup>153</sup> Le nuove norme, entrate in vigore il 1° settembre 2001, si basano sui seguenti principi: istituzione di compensi di formazione per i giocatori under 23, al fine di incentivare e indennizzare gli sforzi compiuti per la formazione dai club, in particolare quelli di piccole dimensioni; creazione di meccanismi di solidarietà volti a ridistribuire una percentuale significativa dei proventi dei trasferimenti alle società che hanno assicurato la formazione e l'istruzione di un giocatore, incluse le società dilettantistiche; autorizzazione dei trasferimenti internazionali dei giocatori aventi meno di 18 anni fatto salvo il rispetto di condizioni concordate; le autorità calcistiche istituiranno ed applicheranno un codice di condotta volto a garantire che vengano assicurate la formazione, in particolare quella sportiva, e l'istruzione

fondamentale dei giocatori alla libertà di movimento e alla stabilità contrattuale con l'obiettivo legittimo dell'integrità dello sport e della stabilità dei campionati. Viene ora riconosciuto che il diritto comunitario sulla libera concorrenza si applica anche nel settore del calcio che sembrerebbe poter contare così, sulla stabilità giuridica di cui necessitava da anni.

Negli stessi anni, si apriva un'altra indagine nei confronti della UEFA (confederazione delle federazioni calcistiche europee) che emanava una normativa intitolata "integrity of the UEFA club competitions: independence of the clubs", destinata ad impedire che uno stesso soggetto controllasse due o più squadre impegnate nella stessa manifestazione da essa stessa organizzata<sup>154</sup>. La Commissione pur riconoscendo che la regola denunciata

---

scolastica del giocatore; istituzione di un periodo di tesseramento e trasferimenti per ciascuna stagione e di un ulteriore periodo "ristretto" a metà stagione, con un limite di un solo trasferimento per giocatore nella stessa stagione sportiva; durata minima e massima dei contratti fissata rispettivamente ad uno e cinque anni; protezione dei contratti dalla risoluzione per un periodo di tre anni fino al compimento dei 28 anni e per un periodo di due anni al di là di tale età; introduzione di un sistema di sanzioni volto a garantire la regolarità ed il corretto svolgimento della competizioni sportive, con la possibilità di risoluzione unilaterale del contratto solo al termine di una stagione; versamento di un indennizzo finanziario in caso di risoluzione unilaterale del contratto da parte del giocatore o del club; sanzioni sportive proporzionate applicabili ai giocatori, ai club o agli agenti in caso di risoluzione unilaterale del contratto senza giusta causa durante il periodo protetto; creazione di un organismo arbitrale efficiente, rapido ed obiettivo, i cui membri sono eletti in numero paritetico dai giocatori e dai club e dotato di un presidente indipendente; rappresentanti della FIFPro siederanno nella Camera per la Composizione delle Controversie della FIFA insieme a rappresentanti dei club. La FIFPro nominerà inoltre rappresentanti nella nuova Corte d'arbitrato del Calcio, presso la quale è possibile ricorrere in appello contro le decisioni della Camera per la Composizione delle Controversie; ricorso volontario all'arbitrato che non pregiudica la possibilità di ricorrere ai tribunali nazionali.

<sup>154</sup> Il caso di specie ha ad oggetto il ricorso dell'ENIC plc, società di diritto inglese che deteneva le azioni di ben tre squadre di calcio situate nel territorio di diversi Stati membri, partecipanti alle competizioni europee organizzate dalla UEFA, che ritenendosi danneggiata da quella normativa presentava una denuncia alla Commissione. Ad avviso della ricorrente, le regole UEFA non erano attinenti l'organizzazione del gioco, ma erano vere e proprie decisioni

costituisse a tutti gli effetti una decisione di un'associazione di imprese ex art. 81, ne escludeva la natura anticoncorrenziale. Infatti, essa rigettava il ricorso dell'ENIC, ammettendo quindi, il divieto imposto dall'UEFA, ritenendolo legittimo e proporzionato allo scopo di assicurare l'incertezza del risultato e di garantire un onesto confronto sportivo. La conclusione della Commissione veniva dalla stessa supportata con un riferimento esplicito alla sentenza Wouters della Corte di Giustizia, in base alla quale una volta accertato che la regola in questione limita la libertà delle parti, occorre verificare se tali effetti restrittivi siano strettamente inerenti al raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalla regola medesima, vale a dire l'esistenza di vere e proprie competizioni sportive<sup>155</sup>.

Infine, può citarsi il caso Mouscron<sup>156</sup> che ha ad oggetto una decisione di rigetto da parte della Commissione di una denuncia presentata dalla Comunità urbana di Lille contro la UEFA. La decisione contribuisce a stabilire i limiti dell'applicazione delle regole della concorrenza sancite dal Trattato allo sport, e mette in evidenza tre importanti aspetti della politica adottata dalla Commissione nel settore in questione: in primo luogo, essa riconosce il potere di autoregolamentazione degli enti sportivi per gli aspetti non economici collegati alla natura specifica dello sport; secondo, i regolamenti delle

---

economiche, incidenti sulle dinamiche competitive del mercato europeo degli investimenti e come tali lesive della libera concorrenza, riconosciuta dal Trattato. Sul punto v. Tognon J., *Diritto europeo dello sport*, 2008.

<sup>155</sup> Per una ricostruzione della vicenda, con nota alla decisione del Tas, cfr. Carlevaris A., *Arbitrato sportivo, regole di concorrenza comunitaria e principi generali di diritto*, in *Rivista dell'arbitrato*, 2001, fasc. I.

<sup>156</sup> Lille/UEFA Decisione del 9 dicembre 1999, COMP/E3/36.851, non pubblicata, IP/99/965.

organizzazioni sportive necessari per garantire l'uguaglianza tra le squadre e l'incertezza dei risultati non sono, in linea di principio, oggetto delle regole di concorrenza; da ultimo, la Commissione si occupa solo di quei casi che incidono in modo considerevole sul commercio tra gli Stati membri.

Nel caso di specie la Comunità urbana di Lille contestava la normativa UEFA in base alla quale ogni squadra deve giocare l'incontro in casa nel proprio stadio (regola c.d. "at home and away from home") che non le aveva permesso di affittare il proprio stadio alla società di calcio Excelsior di Mouscron. Nella Decisione in commento, la Commissione rileva che detta norma e le relative eccezioni siano necessarie per garantire l'uguaglianza tra le squadre e pertanto non rientrino nel campo di applicazione dell'art. 81. Ne consegue che adottando tale regola e le relative eccezioni, la UEFA ha esercitato un diritto legittimo di autoregolamentazione nella sua qualità di organizzatore dell'evento sportivo, senza contravvenire alle regole sulla concorrenza. Inoltre, a parere della Commissione non esiste un interesse comunitario che giustifichi un approfondimento di un possibile abuso da parte della UEFA della propria eventuale, posizione dominante.

### **III.5 Gli aiuti di Stato nel settore sportivo**

Distorsioni alla concorrenza, nel quadro comunitario, possono derivare non solo dall'azione degli attori principali del mercato, le imprese, ma anche dai comportamenti degli stessi Stati membri. Si tratta di quelle politiche economiche tese ad agevolare la produzione di certe imprese o

finalizzate a sostenere certi settori produttivi che spesso gli Stati pongono in essere per intervenire sull'andamento dell'economia nazionale<sup>157</sup>.

La questione degli aiuti di Stato può interessare anche il mondo dello sport e le imprese operanti nell'ambito di uno sport professionistico. Anzitutto, vale la pena ricordare che una legge nazionale per costituire un aiuto di Stato, e dunque essere dichiarata incompatibile con il mercato unico da parte della Commissione, ai sensi dell'art. 87 del Trattato deve avere i seguenti requisiti, tutti ugualmente necessari: comportare un vantaggio gratuito per la società beneficiaria ed un onere per il bilancio dello Stato; essere imputabile in via diretta o indiretta allo Stato membro o comunque ad un ente pubblico; favorire soltanto determinate imprese o produzioni (selettività dell'aiuto); incidere sugli scambi tra Stati membri e infine, creare distorsioni alla concorrenza intracomunitaria. Tale disposizione, però, non ha valore assoluto: il comma 2 individua, infatti, tipologie di aiuti da considerarsi compatibili con il mercato unico; inoltre, in base all'art. 88 un aiuto che ai sensi dell'art. 87 sarebbe incompatibile con il mercato comune, può in ogni modo essere considerato compatibile su richiesta dello Stato concedente qualora si versi in una circostanza eccezionale.

Le peculiarità dello sport e l'importanza (soprattutto economica) che esso riveste, molto spesso spingono uno Stato o comunque le autorità locali a venire incontro alle esigenze finanziarie delle società sportive, che

---

<sup>157</sup> Cfr. Strozzi G., *Diritto dell'Unione Europea, parte speciale*, 2005.

soprattutto nel settore del calcio, sempre più spesso non riescono a far fronte ai propri impegni<sup>158</sup>.

Uno dei settori maggiormente interessati dagli interventi strutturali a sostegno del calcio nazionale, ha ad oggetto gli aiuti concessi per l'ammodernamento degli stadi. A titolo esemplificativo si può citare l'esperienza inglese.

Il Governo britannico, muovendo dall'esigenza di stroncare definitivamente il problema della violenza e della sicurezza negli stadi di calcio, negli anni novanta adottava una serie di provvedimenti che agevolarono la ristrutturazione degli impianti sportivi e portarono ad un radicale riposizionamento concettuale del prodotto calcio, fortemente voluto e finanziato dallo Stato, che ha fatto sì che le società di calcio britanniche riconvertissero l'utilizzo degli stadi, considerati come centri nei quali la partita di calcio assume il momento centrale di una serie di attività a contenuto economico, ad essa complementari, dal momento che oggi quegli stessi stadi assorbono varie prestazioni di natura commerciale e diverse rispetto al puro evento sportivo (ristorazione, negozi sportivi, alberghi, etc.).

La legge inglese, in poche parole ha favorito con ingenti sovvenzioni, un'alta diversificazione dei ricavi dando così la spinta all'ottenimento di livelli di marginalità sulle vere e proprie attività sportive svolte nello stadio,

---

<sup>158</sup> Diversi sono i comuni nel Regno Unito che hanno concesso a delle società di calcio sussidi sotto diverse forme: accollandosi direttamente i debiti delle società; concedendo l'affitto dello stadio ad una cifra simbolica; concedendo contributi a vario titolo; etc. Stesso discorso può farsi per alcune società calcistiche spagnole e olandesi.

non ottenibili da nessun concorrente straniero e in questo contesto, l'iniziale esigenza della sicurezza si è rilevato un aspetto soltanto di contorno. Ciò nonostante non è stata rilevata alcuna violazione del diritto europeo. Alle stesse conclusioni si è giunti in un caso che ha riguardato la Germania<sup>159</sup>, in occasione del quale la Commissione Europea ha confermato la propria posizione in base alla quale si ritiene che sussidi pubblici a sostegno delle infrastrutture sportive non costituiscono aiuti di Stato qualora riguardino un ampio e rischioso investimento che il mercato non riesce a soddisfare e purchè non comportino un vantaggio in capo ad una singola impresa, ma, perseguano un interesse generale.

Oltre alla questione delle infrastrutture, la disciplina degli aiuti di Stato può interessare le società sportive sotto altri punti di vista. Per esempio, il governo francese è stato promotore di una serie di contributi, erogati a livello locale, tanto a società professionistiche quanto a società dilettantistiche, con finalità di interesse generale e assistenziale ovvero concedendoli a quelle società dotate di centri di formazione giovanile che rispondessero a certi requisiti (c.d. sovvenzioni sociali). Tale sistema non è stato considerato un aiuto di Stato da parte della Commissione Europea, in quanto trattasi di provvedimenti assimilabili alla formazione scolastica<sup>160</sup>.

---

<sup>159</sup> V. State Aid N 258/00, del 12 gennaio 2001. SG(2001) D/285046, disponibile in lingua tedesca su [http://ec.europa.eu/community\\_law/state\\_aids/comp-2000/n258-00.pdf](http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/comp-2000/n258-00.pdf).

<sup>160</sup> Decisione della Commissione IP/01/599 del 25 aprile 2001 sui contributi forniti dallo Stato francese alle società sportive.

Anche l'Italia sulla scia degli altri Stati membri ha dato avvio a procedure di sostegno dello sport calcistico. Nel 2002 veniva introdotto l'art. 18 bis nella legge 23 marzo 1981, n. 91 con cui si riconosceva alle società professionistiche la facoltà di iscrivere tra le componenti attive del bilancio, quali oneri pluriennali da ammortizzare nell'arco di dieci esercizi, l'ammontare delle svalutazioni dei diritti pluriennali delle prestazioni degli sportivi professionisti (c.d. decreto salva calcio). Nel novembre 2003 la Commissione Europea avviava una procedura di aiuto contro detta disposizione. Ritenute insoddisfacenti le risposte fornite dal Governo italiano, le Istituzioni comunitarie rinnovavano l'invito a presentare delle osservazioni cui seguì la richiesta di modifiche della legge "spalma debiti", realizzata dallo Stato Italiano con decreto Legge n. 115 del 30 giugno 2005 convertito in legge nell'agosto 2005<sup>161</sup>.

A ben vedere, la posizione della Commissione appare molto discutibile, posto che (forse per la prima volta), la misura in questione non rappresenta tecnicamente un aiuto di Stato ex art. 87 TCE per varie ragioni ed in particolare perché non comporta alcun passaggio di risorse dallo Stato alle società di calcio né costituisce un onere supplementare per lo Stato<sup>162</sup>.

---

<sup>161</sup> V. State Aid C 70/03.

<sup>162</sup> V. sul punto e sugli esempi precedenti Santamaria A., *Lo sport professionistico e la concorrenza*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2004, vol. I. L'autore, in riferimento al caso italiano, appare molto critico nei confronti della Commissione e delle violazioni da essa riscontrate. A suo parere, infatti, se fosse vera l'interpretazione della Commissione, la legge italiana avrebbe in misura minima, riportato su posizioni equiparabili le società sportive italiane con quelle degli altri Stati membri che godono già di leggi societarie indubbiamente meno rigorose, sul capitale sociale. Inoltre, il rinvio della ricapitalizzazione non inficia la concorrenzialità poiché, di fatto, non vengono acquisite nuove risorse. Da ultimo, l'autore

Tuttavia, in questo caso le direttive impartite da Bruxelles hanno prevalso sulla volontà dello Stato italiano e sulle esigenze dello sport.

L'importanza che riveste il fenomeno sport nelle nostre società ed ancora il riconoscimento della sua funzione sociale da parte delle Istituzioni Comunitarie hanno lasciato spazio ad un'altra iniziativa delle ultime, che merita di essere ricordata. Si tratta del programma Eurathlon, varato dalla Commissione Europea nel 1995, che tenendo conto delle osservazioni del Parlamento Europeo e del Forum Europeo dello sport, ha come scopo quello di gestire le sovvenzioni comunitarie a favore delle organizzazioni sportive senza scopo di lucro, riconosciute da un ente ufficiale, nel cui statuto compaia tra gli obiettivi perseguiti la promozione dello sport. L'erogazione di fondi per la promozione delle attività sportive di qualsiasi genere, è destinata a quei progetti che presentino una dimensione europea nel senso che, coinvolgano un numero quanto più ampio possibile di cittadini, atleti, dirigenti di almeno tre Stati membri e si basa su criteri obiettivi e precisi, al fine di contribuire, altresì, a migliorare la comprensione tra i cittadini dell'Unione e promuovere la funzione essenziale che riveste lo sport in quanto fattore di integrazione sociale, di educazione alla salute, e di solidarietà umana.

---

critica duramente l'affermazione della Commissione in base alla quale i bilanci delle società che hanno usufruito della normativa in commento, non riporterebbero fedelmente la situazione patrimoniale delle stesse. Dette censure, sebbene condivisibili da un punto di vista prettamente civilistico, lasciano perplessi in merito al vantaggio di natura fiscale.

Dunque, eccezion fatta per la vicenda italiana, gli esempi che precedono, legittimano una riflessione: premesso che lo sport sia pienamente divenuto un nuovo soggetto di diritto, che non può certo essere ignorato, desta perplessità la forse eccessiva prudenza, se non il timore, della Commissione Europea (e delle altre Istituzioni comunitarie) che continua a non prendere una posizione chiara sul problema, ricorrendo troppo spesso a concetti quali la validità sociale e l'interesse generale che sorreggono gli interventi delle autorità statali nel settore sportivo e che al contrario, potrebbero celare vere e proprie infrazioni del diritto europeo e che con molta probabilità sarebbero state riconosciute come tali se si fosse trattato di un diverso settore economico.

### **III.6 Diritti televisivi sulle manifestazioni sportive e diritto antitrust**

E' un dato di fatto che certi eventi sportivi, destando fortissimo interesse nella popolazione, debbano essere fatti conoscere alla generalità. E' altrettanto pacifico che lo sport riesca a catalizzare l'attenzione di un'intera città e talvolta di una nazione e questo le emittenti televisive lo hanno capito molto bene.

Le modalità di diffusione di tale "notizia" hanno subito cambiamenti nel corso degli anni grazie allo sviluppo della tecnologia, alla comparsa di nuovi operatori e all'incremento della capacità dedicata alla trasmissione di eventi sportivi, sfociando in vere e proprie battaglie commerciali per

ottenere il diritto di trasmettere una determinata competizione in esclusiva. Il problema dei diritti tv sugli eventi sportivi, nasce essenzialmente dal fatto che, posto che l'organizzatore sportivo deve affrontare dei costi per organizzare l'evento e che il mezzo che trasmette lo stesso se ne avvale per trarne un profitto, anche a voler sostenere che certi avvenimenti sportivi debbano esser portati a conoscenza di tutti i cittadini gratuitamente<sup>163</sup>, per l'interesse generale che suscitano, (per esempio le Olimpiadi, le finali della nazionale di calcio nei Campionati Mondiali, finale e semifinali di Champions League qualora siano coinvolte squadre del proprio Paese), non si può certo giungere alla conclusione che ogni mezzo di comunicazione abbia diritto a riprendere e trasmettere detto evento, senza sostenerne i relativi costi<sup>164</sup>. Inoltre, la dimensione economica raggiunta dallo sport, fonte preziosissima di guadagno per i media, impone all'Unione Europea di effettuare delle analisi ed adottare dei provvedimenti specifici in materia, per prevenire forme di concentrazioni e limitazioni dei diversi mercati nazionali. Queste valutazioni hanno portato ad esempio, all'adozione delle

---

<sup>163</sup> La stessa Comunità Europea ha ammesso detta possibilità, prevedendo che ogni Stato membro possa redigere un elenco di avvenimenti sportivi, nazionali e non, che rivestono una particolare rilevanza per la società che non possono essere diffuse da emittenti criptate bensì da reti che coprano il territorio nazionale.

<sup>164</sup> Per un approfondimento sulla questione, v. Frignani A., *Diritti sportivi e concorrenza*, in *Il diritto industriale*, 2006, n. 5 in cui l'autore esamina i problemi relativi allo sfruttamento dei diritti sportivi mediante il mezzo televisivo, in un'epoca in cui si è verificata la convergenza delle telecomunicazioni. L'autore sostiene che i rapporti tra gli organizzatori delle manifestazioni sportive e i titolari delle telecomunicazioni sono biunivoci, nel senso che gli uni hanno bisogno degli altri e che un loro eventuale conflitto necessita di un adattamento delle comuni regole di concorrenza.

Direttive n. 89/552<sup>165</sup> "Televisione senza frontiere" e n. 97/36<sup>166</sup> "Nuova direttiva televisione senza frontiere" che prevedono la possibilità per gli Stati membri di stabilire un elenco di eventi di particolare interesse sociale e quindi generale, che devono trasmettersi in chiaro (non soggette al pagamento di un canone da parte dei consumatori).

Anzitutto, prima di esaminare nello specifico la situazione europea sul problema in questione, occorre, come sostenuto dalla dottrina maggioritaria, individuare e definire il mercato rilevante in cui interagiscono gli operatori del settore. La Commissione Europea considera, generalmente, come mercato geografico dei diritti televisivi quello nazionale, per ragioni legate alle differenze linguistiche, culturali, alle preferenze ed abitudini dei consumatori, etc. Essa poi, ha identificato l'acquisizione dei diritti tv di alcuni eventi sportivi come un mercato di prodotti a sé. La dottrina dominante, dal canto suo descrive il mercato in esame come strutturato su tre livelli. Ad un primo livello si collocano i protagonisti degli eventi sportivi, ovvero le società cui fanno capo gli atleti impegnati nella gara e le organizzazioni che le riuniscono – leghe e federazioni -. Questi enti intrattengono rapporti con gli enti del secondo livello, ovvero le emittenti televisive. Infine, ad un terzo livello si colloca il consumatore che, nel caso di trasmissioni non criptate è rappresentato dalle imprese che acquistano

---

<sup>165</sup> Direttiva 89/552 in GUCE L 298, del 17 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive.

<sup>166</sup> Direttiva 97/36 in GUCE L 202, del 30 luglio 1997.

“tempo televisivo” per la loro promozione pubblicitaria e nell’ipotesi di televisioni a pagamento, dai singoli spettatori<sup>167</sup>. Dalla situazione del mercato appena descritta, possono derivare due problemi: il primo inerente le intese orizzontali, con riferimento agli accordi fra enti televisivi per l’acquisizione in comune degli eventi sportivi da un lato, e quelli per la loro commercializzazione centralizzata, dall’altro; il secondo problema investe le relazioni verticali fra i diversi livelli prima individuati.

La problematica approda in ambito europeo solo di recente, è solo nell’ultimo decennio che si trova testimonianza dell’esistenza di contenziosi aventi ad oggetto la ripartizione dei diritti di sfruttamento televisivo delle competizioni sportive, i quali vertono da un lato sulla legittimità della gestione centralizzata dei diritti tv da parte di Federazioni o Leghe nazionali di appartenenza dei singoli club, (costituenti un accordo orizzontale), dall’altro sull’effetto anticoncorrenziale delle intese tra emittenti televisive per la ripartizione delle quote di mercato (accordi verticali), con particolare riferimento alle vendite degli spazi pubblicitari, di trasmissioni televisive

---

<sup>167</sup> In questo senso Coccia M., *Lo sport in tv e il diritto antitrust*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1999 e Pardolesi R., Osti C., *Avvisi di burrasca: antitrust e diritti tv su manifestazioni sportive*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1996, fasc. I, con particolare attenzione da parte di questi ultimi al dibattito in materia, della dottrina statunitense.

Per quanto riguarda la situazione italiana, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si è occupata in più occasioni, del mercato dei diritti per la trasmissione televisiva di eventi sportivi. Per un commento approfondito v. Marcato G., Nicolò A., Tedeschi P. e Valbonesi P., *Il ruolo della Lega Calcio nella vendita dei diritti televisivi*, In *Economia e politica industriale*, 2001, n. 110. La questione rileva da un punto di vista europeo, dove esistono diverse posizioni a favore della vendita centralizzata dei diritti tv che viene ad essere giustificata per ragioni intrinseche agli eventi sportivi che li generano, e si sottolinea però, l’importanza della necessità dell’introduzione di clausole che garantiscano la presenza di modalità di vendita concorrenziali.

ovvero all'esercizio dei diritti esclusivi che possono portare pure alla creazione o al rafforzamento di una posizione dominante.

Tra le ipotesi di giudizio antitrust sviluppatesi in ambito comunitario suscita particolare interesse l'intervento della Commissione Europea sul sistema di attribuzione dei diritti di trasmissione televisiva utilizzato dalla Unione Europea di Radiodiffusione (U.E.R.), un'organizzazione internazionale non governativa con sede a Ginevra, sorta nel 1950. Si tratta di un'associazione di categoria tra enti radiotelevisivi che per realizzare i propri obiettivi, può svolgere attività di natura commerciale. Lo strumento di attività principale degli associati è costituito dall'"Eurovisione". I membri UER partecipano cioè, collettivamente all'acquisizione e allo sfruttamento dei diritti relativi ad un evento (non solo sportivo), sebbene negli ultimi anni il ruolo dell'associazione nell'acquisto dei diritti sia sensibilmente calata<sup>168</sup>, mentre agli enti non membri che fossero comunque interessati all'acquisto dei diritti tv, vengono imposte condizioni particolarmente gravose con forte pregiudizio soprattutto a danno delle piccole emittenti incapaci di concorrere per l'accesso ai programmi.

La Commissione Europea ha sempre sostenuto la validità del sistema della vendita collettiva dei diritti televisivi, ritenendolo non contrario ai principi di cui all'art. 81 del Trattato. In conseguenza di ciò, nel 1993,

---

<sup>168</sup> Il caso è stato portato all'attenzione della Commissione Europea da alcune emittenti televisive commerciali che lamentavano che il sistema adottato dall'UER avesse natura di intesa anticoncorrenziale, in quanto sortirebbe un effetto preclusivo dell'accesso al mercato dei diritti tv nei confronti delle altre emittenti. Le ricorrenti chiedevano, quindi, alla Commissione la dichiarazione di illegittimità di detto sistema.

riconoscendo l'esistenza di un interesse pubblico all'operatività del sistema utilizzato dall'UER, essa gli accordava un'esenzione fino al febbraio 1998 purchè venissero rispettate determinate condizioni<sup>169</sup>. La decisione veniva così impugnata davanti al Tribunale di primo grado che l'annullava ritenendola distorsiva della concorrenza, in assenza di criteri di partecipazione obiettivi e determinati che ne permettessero un'applicazione non discriminatoria ai soggetti non membri UER. La Commissione è intervenuta con una seconda Decisione sulla questione<sup>170</sup>, anche questa successivamente annullata dal Tribunale di Primo grado, in sede di ricorso<sup>171</sup>.

Tra le Decisioni della Commissione Europea rese in materia di diritti televisivi significative sono quelle relative alla Champions League, alla Bundesliga tedesca e alla Premier League inglese.

Nel 2003 la Commissione è intervenuta in merito alla vendita congiunta da parte della UEFA dei diritti relativi al Campionato di UEFA Champions League. In tale occasione si rilevava che la vendita dei diritti in un unico pacchetto, su base esclusiva, ad una sola emittente per Stato e della

<sup>169</sup> 93/403/CEE Decisione della Commissione, caso IV/32.150, 11 giugno 1993, in GUCE L 179/ 23, del 22 luglio 1993, relativa al sistema di eurovisione.

<sup>170</sup> Ancora una volta la Commissione, procedeva così ad un'analisi del sistema di Eurovisione concludendo per la sua legittimità, posto che esso, a suo parere, contribuiva a migliorare la distribuzione, presentava vantaggi per i consumatori e che nel settore considerato l'introduzione di talune restrizioni risultava indispensabile a migliorare l'assetto del mercato e favorire i Paesi più deboli. Veniva accordata un'ulteriore esenzione fino al 2005. Per una disamina completa della questione, v. Poddighe E., *Tutela dei diritti televisivi su manifestazioni sportive e normativa antitrust*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2000, fsc. IV-V, con nota ad una sentenza del TAR Lazio sulla stessa problematica.

<sup>171</sup> Sentenza T 185/00 dell'8 ottobre 2002, in GU C 323 del 21 dicembre 2002, p. 31.

durata di 4 anni, fosse inequivocabilmente dotata di effetto restrittivo della concorrenza. A seguito della censura, nel corso del procedimento la UEFA proponeva un nuovo metodo di vendita, sempre di tipo collettivo, in base al quale i diritti venivano suddivisi in pacchetti distinti per permettere l'acquisizione da parte di una pluralità di emittenti televisive, e, nel contempo, favorire l'ingresso di operatori di diverse tecnologie quali la telefonia mobile e l'internet a banda larga e che il tutto si verificasse nel corso di un'asta pubblica. Dette modifiche ebbero il consenso della Commissione che con Decisione del 23 luglio 2003<sup>172</sup> approvava una deroga formale ex art. 81, comma 3, sostenendo che sebbene l'accordo in oggetto fosse restrittivo della concorrenza, le efficienze generate dal risparmio dei costi a vantaggio dei consumatori, giustificassero un'esenzione dall'applicazione del Trattato in materia di concorrenza.

Sotto la lente di ingrandimento della Commissione Europea finiva anche il sistema di vendita dei diritti televisivi adottato all'estero, da Germania e Gran Bretagna, in cui la vendita resta centralizzata con un'articolata ripartizione tra clubs grandi e piccoli: un minimo uguale per tutti ed il resto distribuito seguendo determinati parametri. Per ciò che

---

<sup>172</sup> Decisione della Commissione 2003/778/CE, del 23 luglio 2003, COMP/C. 2-37.398, in Gu L 291 dell'8 novembre 2003. L'obiettivo della Commissione, di mantenere aperto e competitivo il mercato dei diritti televisivi nel quale tutti potessero intervenire, era stato così raggiunto. Gli accordi di acquisti collettivi dei diritti tv, sono considerati competitivi e legittimi qualora più operatori, che da soli non dispongono delle risorse necessarie per acquistare i diritti uniscono le forze per raggiungere detto risultato. Ma, se detti operatori godono già di una posizione rilevante sul mercato, i suddetti accordi potrebbero risultare anticoncorrenziali.

attiene la Bundesliga tedesca,<sup>173</sup> la vicenda ha ad oggetto la commercializzazione centralizzata dei suddetti diritti, in riferimento agli incontri del Campionato di calcio tedesco di prima e seconda divisione. Anche in tale decisione ha prevalso un giudizio di adeguatezza da parte della Commissione, atteso l'impegno della Federazione tedesca a vendere i diritti in differenti pacchetti, con procedure trasparenti e non discriminatorie e con un tetto massimo per i contratti per tre stagioni sportive.

Lo stesso approccio è stato adottato nei confronti del sistema di vendita dei diritti televisivi nell'ambito del campionato di calcio inglese<sup>174</sup>. Nel marzo 2006 si concludeva il procedimento avviato dalla Commissione nei confronti della FA Premier League, federazione di calcio inglese circa la valutazione del sistema di vendita dei diritti televisivi sugli incontri di calcio alla stessa riconosciuti in via esclusiva. Le modifiche da essa introdotta, in base alle quali la Federazione si impegnavano a non vendere i diritti in un unico pacchetto, evitando così che un operatore televisivo potesse acquistare tutti gli eventi sportivi, garantivano la concorrenza tra le emittenti e altresì i diritti dei consumatori. Venivano inoltre, garantiti i nuovi mercati, radio ed internet, nel rispetto della domanda dei consumatori.

Le considerazioni che precedono, seppur estremamente sintetiche, dimostrano che il legame tra eventi sportivi e la loro programmazione mediatica è una delle più recenti problematiche in cui si intersecano e

---

<sup>173</sup> Decisione della Commissione del 19 gennaio 2005 COMP/C-2/37.214 in OJ L 134, del 27 maggio 2005.

<sup>174</sup> Decisione del 22 marzo 2006, COMP/C-2.38.173.

scontrano politiche sportive e comunitarie, in relazione alla quale può dirsi che si moltiplicheranno gli interventi delle Istituzioni competenti, posto che si tratta di una questione tutt'altro che risolta.

Prima di concludere appare opportuno fare brevemente cenno alla disciplina attuale della vendita dei diritti televisivi nel nostro Paese. Sebbene la Lega Calcio sia ancora depositaria del potere di commercializzare in maniera centralizzata i diritti televisivi in chiaro, ripartendo tra i diversi club i proventi, è un dato di fatto indiscutibile che i maggiori ricavi per le società provengano dalla vendita dei diritti criptati. La disciplina vigente nel nostro Paese dal 1999 prevede il principio della soggettività, con un limite del 60% dei diritti acquistabili da un singolo operatore. La possibilità di concludere soggettivamente nuovi contratti pay comporta, di fatto, un grande potere economico a vantaggio dei club più prestigiosi ed un ulteriore aumento della disparità tra le società di vertice del calcio italiano e quelle “provinciali”.

La legge italiana è dunque fondata su di un sistema di domanda/offerta basato sulla capacità del singolo club di attrarre il maggior numero di tifosi “da salotto”. I risultati per nulla convincenti di detto sistema, insieme alle pronunce delle autorità europee finalizzate, come si è visto, a garantire la concorrenza tra gli operatori della comunicazione e gli interventi dell'AGCM hanno determinato un radicale cambio di rotta nella disciplina di questo settore. Per ristabilire l'equilibrio competitivo tra le società di

calcio, nel novembre 2007, veniva emanato un nuovo Decreto Legislativo che prevede il principio della contitolarità dei diritti televisivi in capo ai soggetti organizzatori dei campionati (attualmente Lega Calcio professionisti di serie A e B) nonché la commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di trasmissione e comunicazione. Tra i principi generali previsti dalla nuova disciplina si possono ricordare quello della “durata ragionevole” dei contratti di vendita; diverse regole di distribuzione delle risorse (mutualità) per valorizzare ed incentivare le categorie inferiori, tanto quelle professionistiche quanto quelle dilettantistiche. Infine, si riconosce un controllo sussidiario in capo all’AGCM.

La riforma del mercato è poi completata da regole specifiche in materia di cronaca, di tutela di diritti audiovisivi, di tutela degli utenti finali attraverso la partecipazione diretta delle associazioni dei consumatori, ect. Sebbene le stime e le previsioni permettano di affermare che la riforma in esame, che entrerà in vigore solo a partire dalla stagione 2010/2011, ridurrà sensibilmente la forbice tra i grandi clubs e quelli minori, essa non è stata comunque accolta con molto entusiasmo. Molteplici, infatti, i nodi non sciolti: anzitutto, essa fonda la ripartizione delle risorse derivanti dalla vendita dei diritti tv su criteri eccessivamente discrezionali (tra i quali risultati sportivi conseguiti e bacino d’utenza del club); si prevede poi, la regolamentazione dei diritti tv con riferimento esclusivo allo sport professionistico di squadra; inoltre nulla si dice sul regime transitorio...

queste e molte altre le questioni che hanno portato alle critiche di una riforma che tuttavia, allo stato attuale risultava più che necessaria. Non resta che aspettare e sperare in nuovi interventi del legislatore per migliorare la situazione<sup>175</sup>.

### III.7 La sponsorizzazione sportiva

In termini generali si può definire sponsorizzazione l'accostamento, dietro corrispettivo, dell'immagine, del nome, del marchio o del logo di un'impresa all'altrui nome, attività o evento al fine di ottenere un ritorno pubblicitario. Da un punto di vista giuridico, il contratto di sponsorizzazione si colloca tra i contratti atipici, non esistendo in nessun Paese europeo una definizione ufficiale ed unitaria, dal momento che all'interno di detta generica categoria possono collocarsi una serie di figure contrattuali ad essa collegate e derivate a seconda dell'oggetto specifico della sponsorizzazione<sup>176</sup>.

Il legame tra l'attività di sponsorizzazione e il mondo dello sport è di facile intuizione: lo sport offre, infatti, alle imprese sponsor una vasta serie

---

<sup>175</sup> Per un commento dettagliato sulla disciplina italiana della vendita dei diritti televisivi, cfr. Tognon J., *Diritto europeo dello sport*, 2008.

<sup>176</sup> Colantuoni L., *La sponsorizzazione sportiva*, in *I contratti*, 2006, n. 11 in cui l'autore si sofferma sulla distinzione del contratto di sponsorizzazione da altre forme analoghe, tra cui la pubblicità in senso stretto e l'advertising, passando poi all'analisi del contratto nell'ambito della normativa sportiva. Un ultimo riferimento nel saggio è alle recenti e nuove forme di sponsorizzazione tra le quali l'autore segnala la digital sponsorship, basata sull'utilizzo delle moderne tecniche digitali, la sponsorizzazione legata al settore dei videogiochi sportivi ma soprattutto la Corporate Naming of stadiums and arenas ovvero l'acquisizione da parte di una società sponsor del diritto di denominazione di un impianto sportivo ovvero di uno stadio. A tal proposito si veda anche Giudice S., *Il marketing nella gestione di uno stadio moderno*, in *Rivista telematica di diritto ed economia dello sport*, 2008, fasc. II.

di veicoli di comunicazione ovvero di soggetti da sponsorizzare (squadre, atleti, eventi sportivi) con un inquantificabile ritorno economico - che non lascia certo indifferenti le aziende - nonché la possibilità di ottenere visibilità a livello internazionale.

In ambito sportivo il contratto di sponsorizzazione è soggetto anche alle specifiche disposizioni dettate dalle singole Federazioni sportive, che seppur con le dovute differenze, tendono tutte a stabilire sia le tipologie di sponsorizzazioni ammesse per i propri affiliati, sia gli spazi che possono essere occupati dalle scritte pubblicitarie, con i relativi limiti di dimensioni e contenuto. E' bene chiarire che dette regole sono direttamente vincolanti solo per i soggetti dell'ordinamento sportivo, mentre devono essere espressamente richiamate nei contratti per produrre effetti anche nei confronti delle aziende sponsor in quanto provengono da enti (le federazioni) che, non avendo natura pubblicistica, non possiedono il potere di emanare norme vincolanti anche al di fuori dell'ambito federale.

Per ciò che attiene il fenomeno sportivo, un aspetto peculiare del contratto di sponsorizzazione, particolarmente discusso dalla dottrina, riguarda l'eventuale possibilità di configurare una responsabilità contrattuale in capo allo sponsee nei confronti dello sponsor, nel caso in cui il primo sia destinatario di sanzioni sportive<sup>177</sup>. In questa ipotesi, si discute

---

<sup>177</sup> Per una ricostruzione del contratto di sponsorizzazione con attenzione particolare alla responsabilità contrattuale delle parti cfr. Filosto R., *Contratto di sponsorizzazione, sanzioni sportive e responsabilità contrattuale*, in I contratti, 2007, n. 7. L'autore dopo aver analizzato l'istituto in riferimento alla disciplina civilistica del nostro ordinamento giuridico, lo analizza

se lo sponsor possa avere interesse ad impugnare il provvedimento sanzionatorio, a causa del quale subirebbe un minore e negativo ritorno di immagine e dunque un pregiudizio economico.

Secondo alcuni regolamenti federali, lo sponsor potrebbe impugnare il provvedimento dell'autorità sportiva di fronte agli organi di giustizia sportiva<sup>178</sup>, ma, c'è anche chi sostiene che esso possa agire altresì in via surrogatoria dello sponsee, davanti al giudice nazionale, posto il vincolo della clausola compromissoria che limita il potere di impugnazione di fronte ai giudici statali dei soggetti dell'ordinamento sportivo. Sebbene non ci siano casi giurisprudenziali in materia, e la dottrina appare divisa tra chi ritiene che lo sponsor che agisca in via surrogatoria debba considerarsi sostituto processuale dello sponsee e come tale sia anche ad esso opponibile la clausola compromissoria, e chi invece, sostiene che laddove risulti lesa un diritto soggettivo dello sponsor questi sia pienamente legittimato ad agire in giudizio contro il provvedimento dell'autorità sportiva, si può ipotizzare che, grazie alla ormai dichiarata illegittimità del vincolo di giustizia da parte del TAR Lazio, detto sistema potrebbe essere completamente rivoluzionato riconoscendosi così una più ampia tutela ai soggetti interessati<sup>179</sup>.

---

alla luce di quello sportivo. In particolare, si propone di individuare i limiti della responsabilità contrattuale quando lo sponsee (soggetto sponsorizzato) sia destinatario di sanzioni sportive emanate dalla propria Federazione, che proprio in virtù del contratto di sponsorizzazione possono ledere anche gli interessi dello sponsor e quindi rilevare come negligenza ai fini della configurabilità di una responsabilità contrattuale dello sponsee.

<sup>178</sup> E' questo il caso del regolamento della FIGC che prevede espressamente detta possibilità sebbene solo in caso di condanna dello sponsee per illecito sportivo.

<sup>179</sup> Indirettamente e parzialmente collegata al fenomeno sportivo è la sentenza della Corte di Giustizia del 12 dicembre 2006, C-280/03 con cui viene respinto il ricorso presentato dalla

### **III.8 Il merchandising in ambito sportivo e la tutela del marchio, in particolare i casi Adidas e Arsenal**

Dal contratto di sponsorizzazione deve distinguersi, tra gli altri, il contratto di merchandising, figura sviluppatasi nel mondo anglosassone e diffusasi con molto successo anche in Europa e nell'ordinamento italiano, dove ha trovato applicazione soprattutto nel mondo dello sport. Anche il contratto di merchandising è giuridicamente collocato tra i contratti atipici. Esso consiste nella cessione di un bene immateriale al fine di apporlo su prodotti merceologicamente diversi da quelli rispetto ai quali ha ottenuto notorietà, a fini promozionali. I due contratti divergono altresì, da un punto di vista economico: nel merchandising infatti, è il merchandisee che versa una royalty al titolare del marchio (merchandisor) per acquistare il diritto di apporre l'effigie sui propri prodotti; nel contratto di sponsorizzazione, invece, è il proprietario del simbolo (sponsor) che versa un corrispettivo in denaro o in natura allo sponsee affinché venga esposto il proprio marchio sul suo veicolo di comunicazione, ovvero una manifestazione, una divisa da gioco o qualsiasi altra attività che gli possa generare un ritorno economico, rispetto all'investimento compiuto. Inoltre, mentre il contratto di merchandising coinvolge soltanto due parti, nel contratto di sponsorizzazione assume rilievo fondamentale un terzo soggetto,

---

Repubblica Federale di Germania contro la direttiva 2003/33/CEE sulla pubblicità e sponsorizzazione del tabacco, con riconoscimento della piena legittimità della stessa. In questo contesto emerge anche la distinzione tra le due categorie, ripresa nell'ordinamento italiano dal D. Lgs. 16 dicembre 2004, n. 300, in GU n. 297 del 20 dicembre 2004 (il cui art. 1 contiene una definizione di pubblicità e sponsorizzazione).

rappresentato dalla categoria dei mass-media. Tuttavia ci si può trovare di fronte a situazioni concrete di difficile distinzione ovvero a contratti misti, che presentano caratteristiche di entrambi gli istituti sopra descritti<sup>180</sup>.

Strettamente collegato al contratto di merchandising è quindi, il marchio di un'impresa e la relativa disciplina giuridica<sup>181</sup>. Quest'ultima ha conferito al titolare di un determinato marchio, avente caratteristiche di celebrità o rinomanza, un diritto esclusivo sullo stesso, con la possibilità di vietarne l'utilizzo da parte di terzi, anche in merito a prodotti o servizi non identici o simili a quelli per i quali il marchio è stato registrato<sup>182</sup>.

---

<sup>180</sup> Colantuoni L., *Merchandising*, in I contratti, 2006, n. 8-9. L'autore si sofferma sulle principali pronunce giurisprudenziali italiane per ricostruire giuridicamente la figura di detto contratto. Inoltre, prendendo in considerazione i diritti di carattere economico che lo sfruttamento del marchio consente, soprattutto nello sport, vengono trattate con particolare attenzione tematiche quali il licensing e la contraffazione del marchio stesso.

<sup>181</sup> D.Lgs. n. 480/92, abrogato e sostituito dal D. Lgs. 30/2005, intervenuto in attuazione della Direttiva Comunitaria n. 89/104/CEE Consiglio del 21 dicembre 1988 in GU L 40 dell'11 febbraio 1989, rettificata in GU L 207 del 19 luglio 1989 sul Riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa.

<sup>182</sup> Si deve ricordare che, da un punto di vista del diritto europeo, grazie al Regolamento n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario in GU L 11 del 14 gennaio 1994, è possibile ottenere un marchio utilizzabile in tutto il territorio comunitario. Con il Regolamento è stato istituito il c.d. marchio comunitario. Qualsiasi segno che può essere rappresentato graficamente può costituire marchio comunitario purchè consenta di distinguere i prodotti o servizi di un'impresa rispetto a quelli di un'altra. Legittimati alla registrazione comunitaria sono le persone fisiche aventi la cittadinanza o il domicilio in uno Stato membro ovvero le persone giuridiche aventi sede o una stabile organizzazione in uno Stato membro o ancora persone fisiche o giuridiche aventi cittadinanza, domicilio, sede o stabile organizzazione in uno degli Stati aderenti alla Convenzione di Parigi del 1883 o all'Accordo istitutivo del GATT.

Questo sistema tra l'altro, coesiste con quello predisposto in tema di registrazione dei marchi nazionali ed internazionali dall'Accordo di Madrid 1891. Oltre a questo Accordo, il marchio internazionale trova la propria disciplina nel Protocollo di Madrid del 1989 che differisce dal primo essenzialmente per ciò che riguarda la disciplina per l'ottenimento dello status di marchio internazionale. Tali Trattati non sono stati ratificati in modo univoco da tutti gli Stati firmatari. Il marchio internazionale ha durata decennale dalla data di deposito ma per i primi cinque è legato alla vita del marchio di base (se questo perde validità, lo stesso accade al marchio internazionale) che può essere costituito anche da un marchio comunitario. Dall'1 ottobre 2004 la Comunità Europea ha aderito al Protocollo di Madrid per cui i titolari di marchi comunitari possono estendere la sua protezione a livello internazionale.

Nel settore sportivo il marchio, specie quello delle società sportive, ha assunto un ruolo fondamentale poiché, attribuendo al suo titolare la possibilità di sfruttare commercialmente i valori ad esso assegnati, genera un giro d'affari notevolmente superiore a quello registrabile in qualsiasi altro settore. Siccome nell'ordinamento giuridico sportivo non è presente una normativa derogatoria o speciale rispetto a quella nazionale, comunitaria o internazionale, lo sfruttamento del marchio in questo ordinamento, si è realizzato attraverso l'utilizzo e l'adeguamento delle figure dei contratti di sponsorizzazione e merchandising<sup>183</sup>.

Il merchandising sportivo in Europa, ha conosciuto un notevole incremento, tra la fine degli anni '80 e i primi anni '90, quando gli stessi atleti sono divenuti vere e proprie industrie grazie al riconoscimento di diritti economici della loro immagine. Le società sportive professionistiche, in quegli anni, hanno iniziato a cedere sistematicamente a terzi il diritto di utilizzare marchi, simboli e immagini per creare "prodotti ufficiali" o comunque "dall'originalità garantita". L'incontrollabile sviluppo del marchio di dette società che ne è derivato è dovuto all'azione dei mass-

---

<sup>183</sup> Per maggiori approfondimenti v. Maccarone A., *Marchio sportivo ed ambush marketing*, in I contratti, 2007, n. 2 in cui l'autore dopo aver sommariamente analizzato quegli strumenti contrattuali (contratto di sponsorizzazione e di merchandising) che permettono lo sviluppo di nuove forme di partecipazione di soggetti economici nello sport, mediante la veicolazione di valori sportivi nelle attività economiche delle imprese, con conseguente crescita di guadagni per le stesse, si sofferma su uno dei possibili effetti negativi di questa nuova situazione ovvero il fenomeno dell'ambush marketing, il marketing di imboscata. Si tratta di uno strumento illecito che consiste nello sfruttamento illegittimo dei valori sportivi oggetto dei contratti atipici che si sviluppa grazie anche all'insufficiente normativa che disciplina il settore e che ha portato alla nascita di usi, ormai presenti in ogni tipologia di evento sportivo, nazionale ed internazionale, finalizzati alla realizzazione di una strategia anti-ambushing.

media e alla risonanza che essi garantiscono al fenomeno, ma, soprattutto al grado di fidelizzazione del tifoso nei confronti della propria squadra del cuore. Il marchio sportivo, infatti, si caratterizza per tre fattori: loyalty, longevità e marketing indiretto. Generalmente i sostenitori di una squadra si affezionano e si legano alla stessa sin da bambini e per tutta la vita, seguendone le gesta, la storia, indipendentemente dai fattori comunicativi della concorrenza. Ciò che normalmente costituisce un valore aggiunto nel “commercio tradizionale”, in questo settore finisce con il prevalere: l’elemento affettivo-psicologico, proprio solo del tifoso.

Dunque, nello sport ciò che viene in rilievo e che ha trovato ampia e piena tutela, grazie all’interpretazione estensiva della giurisprudenza, è il valore suggestivo del marchio, “protetto” anche in situazioni che prescindono totalmente dal carattere distintivo del segno utilizzato, altrimenti necessario<sup>184</sup>. A tal proposito, la Corte di Giustizia nel caso Adidas<sup>185</sup>, ha chiarito la portata della disciplina di cui alla Direttiva

---

<sup>184</sup> Resta peraltro ferma la distinzione, ad onere del giudice di volta in volta investito della questione, tra marchi forti (dotati di tutela ultramerceologica) e marchi deboli (protetti nei limiti della ristretta nozione di affinità merceologica). Esempio a tal proposito è la pronuncia del Tribunale di Torino, del 30 luglio 1991, in *Giurisprudenza italiana*, 1991, I, in cui la giurisprudenza di merito è stata chiamata a pronunciarsi sull’applicabilità al settore sportivo della nuova legge sui marchi. In particolare la controversia tra la società calcistica della Juventus F.C. s.p.a. e la società produttrice di prodotti di bellezza Juvena Produits de beauté S.a. aveva ad oggetto lo stabilire i limiti della protezione da riconoscere al marchio Juvena, che contraddistingueva prodotti di profumeria e cosmetici, nei confronti del successivo marchio Juventus adottato dall’omonima società di calcio. Nel caso di specie il tribunale di Torino riconoscendo al marchio della società attrice – Juvena – la qualifica di marchio debole, con la conseguenza che esso godesse di una tutela più limitata, stabiliva che variazioni e difformità anche lievi fossero sufficienti ad escludere la confondibilità.

<sup>185</sup> Sentenza del 10 aprile 2008, Adidas AG c. Marca Mode CV e altri, causa C. 102/07, in *GU C 128*, del 24 maggio 2008. La società Adidas, produttrice di abbigliamento sportivo, è titolare di un marchio costituito da tre bande verticali apposte su ogni capo. In Belgio altre società di

89/104/CEE in tema di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa. In linea di principio, l'art 5 n. 1 della Direttiva, riconosce come condizione necessaria per garantire effettiva tutela al titolare di un marchio registrato, la confusione del consumatore, derivante dall'uso illegittimo dello stesso da parte di terzi e con particolare riferimento all'uso di segni non identici. Poiché l'esistenza di tale rischio può derivare da una pluralità di fattori, la sua valutazione spetta al giudice nazionale, alla luce di un esame definito dalla stessa Corte, come globale<sup>186</sup>. In risposta al quesito del giudice nazionale, la Corte dichiara che la percezione da parte del pubblico di un segno come ornamento, non è da ostacolo all'applicazione dell'art. 5, n. 1, allorché, nonostante il suo carattere decorativo, il detto segno presenti una somiglianza con il marchio registrato, tale per cui i consumatori possano credere che i prodotti provengano dalla stessa azienda o da imprese ad essa collegate economicamente<sup>187</sup>.

La Corte prosegue, analizzando l'art. 5, n. 2 che riconosce una tutela rafforzata ai marchi dotati di notorietà (come nel caso del marchio Adidas). In relazione a questi ultimi, ai fini del riconoscimento della protezione non

---

abbigliamento avevano utilizzato per i propri capi, un segno identico costituito però da due bande anziché tre. Il giudice di primo grado cui si era rivolta l'Adidas aveva ordinato alle ditte di non utilizzare più il segno in discussione. A seguito dell'Appello detta decisione veniva però ribaltata. Seguiva così il ricorso in Cassazione che sospendeva il procedimento chiedendo l'intervento della Corte di Giustizia per delineare la portata della tutela accordata dal diritto europeo a taluni segni.

<sup>186</sup> V. Castellaneta M., *Al giudice nazionale il compito di verificare se l'utilizzo crea confusione nel consumatore*, in Guida al Diritto, 2008, n. 3.

<sup>187</sup> V. punto 34 della sentenza.

è necessario, a parere dei giudici, il rischio di confusione dei consumatori. E', infatti, sufficiente che il grado di somiglianza tra il marchio notorio e un altro segno abbia come effetto che il pubblico interessato stabilisca un nesso tra i due ovvero che li metta in relazione<sup>188</sup>.

L'altra questione affrontata dalla Corte di Giustizia riguarda il c.d. imperativo di disponibilità, di cui all'art. 3 della Direttiva, in base al quale è preclusa la registrazione di segni privi di carattere distintivo (costituiti nel caso di specie dalle bande verticali), per evitare chiaramente, un'indebita restrizione del loro utilizzo qualora essi non siano ricollegabili ad alcuna opera di ingegno ovvero quando il divieto al loro utilizzo potrebbe limitare l'attività di altri operatori economici. Questa disposizione veniva richiamata dalle resistenti a giustificazione della propria condotta. Proprio sotto questo profilo, il caso Adidas è molto importante. La Corte chiarisce che, detto principio non può essere invocato da un terzo per giustificare un utilizzo non autorizzato di segni identici ad un marchio registrato e già noto al pubblico, quando lo stesso utilizzo pregiudica il titolare del marchio. Inoltre, sostengono i giudici, il principio è estraneo sia alla valutazione del grado di somiglianza tra il marchio notorio e il segno utilizzato dal terzo,

---

<sup>188</sup> V. punto 41 della sentenza. Alle stesse conclusioni è arrivato anche il Tribunale di Primo Grado, sebbene la vicenda riguardasse un settore diverso da quello sportivo e la registrazione di un marchio ritenuto simile ad uno già esistente e noto. A parere del Tribunale, infatti, per negare la registrazione, posta l'identità o la somiglianza dei marchi, il rischio di confusione non deve essere dimostrato, in quanto è sufficiente che il pubblico stabilisca un nesso tra i due fondato sull'impressione complessiva prodotta dai marchi. Nel caso di specie si garantiva così un'ampia tutela al marchio anteriore. V. sentenza Citigroup e Citibank c. OHMI- Citi, del 16 aprile 2008, causa T-181/05 in GU 128, del 24 maggio 2008. Per un commento della sentenza v. De Pasquale P., *Sufficiente che il grado di somiglianza induca a stabilire un nesso tra i simboli*, in Guida al Diritto, 2008, n. 3.

che al nesso che potrebbe essere stabilito dal pubblico tra i due e pertanto non può valere come elemento per giudicare l'azione del terzo<sup>189</sup>, ma soprattutto il principio di disponibilità per trovare applicazione dovrebbe riguardare, per espressa volontà del legislatore, indicazioni relative alle caratteristiche del prodotto (ad esempio provenienza geografica, specie, qualità, quantità o altre) laddove, nel caso in esame, le bande verticali non sono certo riconducibili alle caratteristiche del prodotto<sup>190</sup>. Vi è di più: detto principio può essere invocato solo prima della registrazione del marchio o al più per farne rilevare la nullità, tutte situazioni che esulano da quella oggetto del presente giudizio.

In definitiva, la Corte tra l'interesse generale all'impiego di segni privi di carattere distintivo e la tutela del consumatore fa prevalere quest'ultima e il giudice nazionale potrà quindi applicare il principio della tutela rafforzata propria dei marchi notori, indipendentemente dall'originalità dei segni.

Di qualche anno precedente alla sentenza Adidas è un'altra importantissima pronuncia della Corte, che, nonostante non abbia avuto nel mondo del calcio la stessa risonanza di altre "vicende epocali", merita di essere ricordata. I cospicui introiti economici che le società sportive possono ricavare dallo sfruttamento del proprio marchio, possono essere seriamente minacciati da vari abusi quali contraffazioni, imitazioni o semplicemente riproduzioni e vendite non autorizzate.

---

<sup>189</sup> V. punto 43 della sentenza.

<sup>190</sup> V. punti 44-47 della sentenza.

Per mezzo della sentenza sul caso Arsenal<sup>191</sup>, la Corte di Giustizia ha confermato l'esistenza, nell'ambito del diritto europeo, del riconoscimento del marchio come diritto soggettivo, parimenti ai diritti che presidiano le attività intellettuali e le opere di ingegno. Tale diritto sorge al momento della registrazione del marchio ed ha carattere esclusivo; ciò dipende dalla sua duplice funzione, vale a dire quella di attirare la clientela per la qualità dei prodotti e, al contempo, garantire i consumatori sulla loro provenienza ed originalità. La Corte chiarisce però, anche i limiti di tale diritto, non potendo essere preclusi ai terzi usi del marchio a fini meramente descrittivi, che non ledano alcun interesse specifico del suo titolare (si pensi all'uso del marchio per scopi che non incidono sulla linea di utilizzo dello stesso da parte del titolare).

L'Arsenal FC è una nota società calcistica che gareggia nella prima divisione del campionato inglese. Soprannominata anche "the Gunners", essa è stata associata per lunghissimo tempo a due emblemi, ossia quello dello scudo (the crest device) e quello del cannone (the canon device). Nel 1989 l'Arsenal FC otteneva che fossero registrati come marchi, in particolare, i termini "Arsenal" e "Arsenal Gunners" nonché gli emblemi del cannone e dello scudo ed i colori sociali, per una categoria di prodotti che includeva indumenti, articoli di abbigliamento sportivo e calzature. Essa crea e fornisce i propri prodotti o li fa fabbricare e fornire attraverso

---

<sup>191</sup> Sentenza Arsenal FC c. Reed, causa C-206/01, del 12 novembre 2002, in GU C 323, del 21 dicembre 2002.

l'intermediario della sua rete di rivenditori autorizzati. Tale attività procura alla società considerevoli entrate economiche.

Dal 1970 il sig. Reed vendeva souvenir ed altri prodotti, tra cui sciarpe, quasi tutti riportanti segni facenti riferimento alla società di calcio di cui si tratta, in vari chioschi situati all'esterno dello stadio dell'Arsenal FC. Tuttavia, egli specificava alla clientela, con apposito cartello, che i prodotti venduti non solo non fossero ufficiali ma che i loghi in essi contenuti venissero utilizzati unicamente allo scopo di decorare il prodotto senza implicare o esprimere alcuna appartenenza o altro rapporto con il fabbricante o i distributori di altri prodotti.

Addebitando al sig. Reed la vendita di prodotti che utilizzavano segni identici a quelli registrati, l'Arsenal FC promuoveva un'azione risarcitoria per responsabilità extracontrattuale, (per "passing off", vale a dire quando il comportamento di un terzo è atto ad indurre in errore in modo tale che un gran numero di persone creda o sia portato a credere che gli oggetti da questi venduti siano oggetti dell'attore o siano venduti con la sua autorizzazione o presentino altro collegamento commerciale con lo stesso), ed un procedimento per contraffazione di marchio. La domanda di risarcimento veniva respinta dalla High Court of Justice in quanto la società di calcio non era stata in grado di dimostrare la reale confusione per i consumatori-tifosi tra i prodotti originali e quelli venduti dal Reed.

In riferimento invece, all'azione di contraffazione, il giudice nazionale respingeva l'argomento della società di calcio inglese secondo cui l'uso fatto dal Sig. Reed dei segni registrati come marchio, venisse percepito da coloro cui essi erano destinati, come indicante la provenienza dei prodotti e quindi costituiva un uso di tale segni "in quanto marchio di impresa". A parere di detto giudice, infatti, i segni apposti sui prodotti del Reed venivano percepiti dal pubblico come dimostrazione di sostegno, fedeltà o appartenenza. Alla luce di tali elementi, la High Court sosteneva che la richiesta di condanna per contraffazione del marchio, avanzata dall'Arsenal FC, potesse avere esito positivo solo se la tutela offerta al titolare del marchio registrato dalla legge inglese, attuativa della Direttiva 89/104, vietasse ad un terzo un uso diverso da quello del segno in quanto marchio di impresa, il che presupporrebbe un'interpretazione estensiva di dette disposizioni. Ritenendo lo stato di diritto in merito alla questione incerto, anche alla luce di altre pronunce della giurisprudenza espressamente richiamate, il giudice inglese decideva la sospensione del procedimento e sottoponeva alla Corte di Giustizia due questioni pregiudiziali sulla corretta interpretazione della disciplina europea sulla tutela del marchio:

- 1) se il titolare di un marchio regolarmente registrato si possa opporre all'utilizzo, da parte di terzi, di un segno identico al suo marchio per designare prodotti identici a quelli per i quali il marchio è stato registrato, qualora l'uso contestato non comprenda alcuna

indicazione di origine dei prodotti (ovvero non indichi alcun collegamento nel commercio tra quei prodotti e il titolare del marchio -uso diverso dal “marchio in quanto tale”-);

- 2) in caso di risposta affermativa verificare se tale collegamento possa essere costituito dalla circostanza che l’uso di cui si tratta possa essere percepito come una dimostrazione di sostegno, fedeltà o appartenenza nei confronti del titolare del marchio.

Nell’affrontare la questione la Corte ricorda, in primo luogo, che la tutela offerta dalla Direttiva 89/104, conferisce al titolare di un marchio registrato un diritto esclusivo che lo legittima a vietare ai terzi e salvo proprio consenso, di usare nel commercio un segno identico al marchio d’impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato. Ribadisce la Corte che la disciplina comunitaria sul marchio, costituisce elemento essenziale del sistema di concorrenza non falsato che il Trattato mira a stabilire e mantenere. In tale sistema le imprese devono essere in grado di attirare la clientela con la qualità delle loro merci o dei loro servizi, il che è possibile solo grazie all’esistenza di contrassegni distintivi che consentano di identificarli. In tale prospettiva, la funzione essenziale del marchio consiste nel garantire al consumatore o all’utilizzatore finale l’identità di origine del prodotto o del servizio contrassegnato dal marchio, consentendo di distinguere gli stessi e senza confusione da quelli di provenienza diversa. L’esercizio di tale diritto deve essere pertanto riservato ai casi in cui l’uso del segno da parte di un terzo

pregiudichi o possa pregiudicare le funzioni del marchio e, in particolare, la sua funzione essenziale di garantire ai consumatori la provenienza del prodotto.

Nel caso in esame, alla luce della presentazione della parola “Arsenal” sui prodotti controversi nella causa principale nonché delle altre diciture secondarie figuranti su questi ultimi, l'uso di detto segno è tale da rendere credibile l'esistenza di un collegamento materiale nel commercio tra i prodotti interessati e il titolare del marchio. Tale conclusione, a parere dei giudici, non può essere rimessa in discussione né dall'avvertenza, figurante nel chiosco del sig. Reed, secondo cui i prodotti controversi nella causa principale non costituiscono prodotti ufficiali dell'Arsenal FC, né dal fatto che il suddetto marchio venga percepito, nel contesto di tale uso, come una dimostrazione di sostegno, fedeltà o appartenenza nei confronti del suo titolare, essendo irrilevanti i motivi che spingono il consumatore ad effettuare una data scelta. L'elemento decisivo infatti, è dato dal fatto che il destinatario acquisti i prodotti poiché contengono il segno distintivo, ricollegandoli quindi, in termini di provenienza al titolare del segno, ovvero la società di calcio.

La sentenza Arsenal ha un importante valore anche laddove si pensi alle ripercussioni che potrebbe avere nel nostro ordinamento, per la sua potenziale applicabilità ai nostri club calcistici e sportivi in genere, e sempre che essi abbiano registrato il proprio marchio ed abbiano natura di impresa, secondo il diritto nazionale italiano.

## CONCLUSIONI

Il presente lavoro rappresenta la fine di un percorso maturato grazie ad una passione, quella dello sport e del calcio in particolare, che si è sposata con un altro personale interesse, quello del diritto comunitario. Fino a qualche tempo fa, erano assolutamente inimmaginabili i numerosi ed eterogenei risvolti giuridici e addirittura europei, che il mondo dello sport potesse avere. Con questo elaborato si è cercato di spiegare e dimostrare, come anche lo sport sia ormai pienamente entrato a far parte del “sistema Europa”, e non senza difficoltà.

Se da un punto di vista giuridico, non può non ammettersi l’entusiasmo per il ruolo avuto dalla giurisprudenza e le soluzioni da essa adottate, in merito alle più disparate questioni, che un fenomeno quale quello sportivo è stato in grado di proporre (sarebbe, infatti, improponibile poiché contrario ad ogni logica e principio di diritto, il riconoscimento di una piena autonomia al settore sportivo come vorrebbero i diretti interessati), tuttavia e quasi certamente, l’atto al quale deve guardarsi con ammirazione promana dalla Commissione Europea: il riferimento è al Libro Bianco sullo Sport, del 2007.

Questo documento, infatti, rappresenta il primo ufficiale approccio globale verso il fenomeno sportivo da parte di un organo europeo, con cui si

è cercato di delinearne il ruolo nell'Unione Europea e quello di quest'ultima nei confronti delle Organizzazioni sportive.

Come ampiamente detto nell'elaborato, con il Libro Bianco sullo Sport si sottolinea altresì, l'importanza del dialogo tra le Parti interessate, al fine di garantire una convivenza tra ordinamento europeo ed ordinamento sportivo oltrepassando i contrasti da tempo esistenti. A tal scopo, al documento si accompagna una serie di programmi di azione indirizzati altresì alle altre Istituzioni Comunitarie. In attuazione di questi ultimi, il Parlamento Europeo emanava nel maggio 2008, una Risoluzione con la quale ci si compiaceva per l'attività svolta dalla Commissione e l'idea dell'adozione di un Libro Bianco in materia e soprattutto si invitava la prima all'elaborazione di orientamenti certi e chiari per dare stabilità giuridica al mondo dello sport, tenendo però conto delle sue specificità; l'intervento del Parlamento è stato seguito da una serie di incontri informali tra le Parti interessate, alcuni dei quali tenutisi proprio nei mesi scorsi.

A tal proposito, deve segnalarsi, per l'importanza e l'autorità da cui promana nonché per il valore giuridico, la Dichiarazione sullo sport adottata dal Consiglio Europeo nel dicembre 2008, che, in linea con quanto già affermato dal Parlamento, ribadisce l'essenzialità dello sport nella moderna società europea e la necessità di prenderne in considerazione la specificità nell'attuazione delle politiche comunitarie.

Tutto ciò palesa come sia mutato l'approccio delle Istituzioni comunitarie nei confronti dello sport e del suo ordinamento giuridico. Senza mai escludere, infatti, l'applicabilità del diritto comunitario a questo settore, i vertici europei sembrano mostrare una maggiore apertura e flessibilità nel riconoscere allo sport qualche spazio di autonomia. Questo nuovo atteggiamento trova massima espressione nel Libro Bianco sullo Sport che nonostante sia stato accolto dagli "addetti ai lavori" con molte riserve, mancando nel documento il riconoscimento di una completa autonomia allo sport, in realtà ha dato inizio ad un'evoluzione nei rapporti tra Unione e sport i cui effetti sono ancora in divenire. Vi è di più: sembrerebbe, infatti, che la posizione delle Istituzioni (che in fondo sono organi politici) si stia allontanando dalla linea seguita dalla giurisprudenza comunitaria, che al contrario, si mostra sempre più incline a limitare l'autonomia dell'ordinamento sportivo.

La recente sentenza Meca-Medina della Corte di Giustizia (2006), ad esempio, ha praticamente riscritto le regole del gioco elaborate dalla sua stessa giurisprudenza, ammettendo la sindacabilità alla luce del diritto europeo anche delle regole qualificabili prima facie come "puramente sportive".

Nell'incertezza, soprattutto giuridica, che domina questo settore, un dato è certo: la mutevolezza che lo caratterizza, probabilmente anche a causa dei diversi interessi (sociali, economici ma anche politici) che esso è

in grado di accomunare e dalla quale ci si può davvero aspettare di tutto. Non deve dimenticarsi, infatti, che a partire dall'ultimo decennio l'esplosione della dimensione economica dello sport continua a mettere i suoi rapporti con l'Europa di fronte a nuove sfide, sollevando complesse problematiche giuridiche, molte delle quali ancora oggi prive di soluzione.

# BIBLIOGRAFIA

## Monografie e saggi

- Agnino F., *Statuti sportivi discriminatori ed attività sportiva: quale futuro?*, in Foro Italiano 2002, vol. I, pt I.
- Aleotti U., *Il calcio ed il diritto comunitario*, in Il diritto comunitario e degli scambi internazionali, 1998, fasc. III.
- Antonucci M., *Il mercato dei calciatori: ampliata la libertà di circolazione*, in Il Consiglio di Stato, 2005, fasc. IV.
- Autori vari, *Diritto internazionale dello sport, 2005*.
- Bastianon S., *Accordi di cooperazione e libera circolazione degli sportivi extra-comunitari*, in Rivista di diritto sportivo, 2000, fasc. I-II.
- Bastianon S., *Dal calcio alla pallamano: la giurisprudenza Bosman nella pronuncia del giudice nazionale*, in Rivista di diritto sportivo, 1997, fasc. IV.
- Bastianon S., *I biglietti di ingresso allo stadio e l'abuso di posizione dominante: molto rumore per nulla?*, in Rivista di diritto sportivo, 1999, fasc. III.
- Bastianon S., *Il diritto comunitario e la libera circolazione degli atleti alla luce di alcuni recenti sviluppi della giurisprudenza*, in Rivista di Diritto dell'Unione Europea, 1998, fasc. IV.
- Bastianon S., *La libera circolazione dei calciatori e il diritto della concorrenza alla luce della sentenza Bosman*, in Rivista di diritto sportivo, 1996, fasc. III.

- Bastianon S., *Sport e diritto comunitario: la sfida continua. I casi Deliège e Lehtonen*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1996, fasc. III.
- Bastianon.S. *Il judo di nuovo alla conquista della collina del Kirchberg*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1997, fasc. IV.
- Canale G., *L'interesse dello sponsor per l'attività agonistica (contratto di sponsorizzazione e apparizione di una nuova figura soggettiva nella federazione sportiva)*, in *Giurisprudenza italiana*, 1990, vol. I.
- Caprioli R., *Il significato dell'autonomia nel sistema delle fonti del diritto sportivo nazionale*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2007, pt. II.
- Carbone L., *Profili generali della tutela previdenziale degli sportivi*, in *Rivista telematica [www.giustiziasportiva.it](http://www.giustiziasportiva.it)*.
- Carlevaris A., *Arbitrato sportivo, regole di concorrenza comunitaria e principi generali di diritto*, in *Rivista dell'arbitrato*, 2001, fasc. III.
- Castellaneta M., *Al giudice nazionale il compito di verificare se l'utilizzo crei confusione nel consumatore*, in *Guida al Diritto*, 2008, n. 3.
- Castellaneta M., *Dai limiti dell'ingaggio alla retribuzione, illegittima ogni disparità di trattamento*, in *Guida al Diritto*, 2003, n. 20.
- Castellaneta M., *Le discipline sportive nell'ordinamento dell'Unione Europea*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2001, fasc. II.
- Castellaneta M., *Libera circolazione dei calciatori e disposizioni della FIGC*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 1994, fasc. IV.
- Castellaneta M., *Solo un'attenta valutazione delle questioni può escludere gli interessi economici connessi*, in *Guida al diritto*, 2006, n.36.

- Chinè G., *Scommesse con allibratori stranieri e principio comunitario di libera prestazione di servizi*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1999, fasc. III.
- Chiti E., Segni L., *Osservatorio della Corte di Giustizia e del Tribunale della Comunità europea: cooperazione giudiziaria*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2004, fasc. XII.
- Cianci A. G., *Intermediazione nel trasferimento di calciatori, obblighi per l'agente e disciplina della concorrenza*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2006, pt. II.
- Clarich M., *La sentenza Bosman: verso il tramonto degli ordinamenti giuridici sportivi?*, in *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, 1996, fasc. III-IV.
- Coccia C., *Ribadito il divieto di scommesse*, in *Rivista di diritto sportivo*, 2000, fasc. III-IV.
- Coccia M., *Il trasferimento dei calciatori e il diritto della concorrenza: quale mercato rilevante?*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1998, fasc. III-IV.
- Coccia M., *La sentenza Bosman: summum ius, summa iniuria?*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1996, fasc. III.
- Coccia M., Nizzo C., *Il dopo-Bosman e il modello sportivo europeo*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1998, fasc. III-IV.
- Colantuoni L., *La sponsorizzazione sportiva*, in *I contratti*, 2006, fasc. XI.
- Colantuoni L., *Merchandising*, in *I contratti*, 2006, fasc. VIII-IX.
- Corapi D., *Libera circolazione e libera concorrenza nell'Unione Europea: il caso del calcio*, in *Rivista di diritto sportivo*, 2001, fasc. I-II.

- De Caterini P., *Le società sportive nella prospettiva del mercato Unico Europeo*, Società sportive e ordinamento giuridico, 1994.
- De Pasquale P., *Sufficiente che il grado di somiglianza induca a stabilire un nesso tra i simboli*, in Guida al Diritto, 2008, n. 3.
- Del Giudice I., *La Corte di Giustizia delle Comunità Europee si pronuncia sulla possibile rilevanza esterna delle norme sportive*, in Giustizia Amministrativa, 2006, fasc. V.
- Di Nella L., *Antitrust e diritti Tv, ovvero come cambia lo sport*, in Rivista di diritto sportivo, 1998, fasc. III-IV.
- Dièz-Holchleitner J., Martínèz Sanchez A., *Le conseguenze giuridiche della sentenza Bosman per lo sport spagnolo ed europeo*, in Rivista di diritto sportivo, 1996, fasc. III.
- Filosto R., *Contratto di sponsorizzazione, sanzioni sportive e responsabilità contrattuale*, in Danno e responsabilità, 2007, fasc. VII.
- Frignani A., *Diritti sportivi e concorrenza*, in Diritto industriale, 2006, fasc. V.
- Giudice S., *Il marketing nella gestione di uno stadio moderno*, in Rivista telematica di diritto ed economia dello sport, 2008, fasc. II.
- Granieri M., *Obbligo del club sportivo di prestito gratuito di un giocatore alla federazione nazionale*, in Foro italiano, 2007, fasc. I, pt. IV.
- Grassani M., *Nota alla decisione dell'AGCM: Lottomatica-Sisal*, in Rivista telematica di diritto ed economia dello sport, 2005, fasc. I.
- Gullo D., *L'impatto del diritto della concorrenza sul mondo dello sport*, in Rivista telematica di diritto ed economia dello sport, 2007, vol. III, fasc. III.
- Leone L., *La promozione dello sport in ambito internazionale ed europeo*, in Rivista telematica [www.giustiziasportiva.it](http://www.giustiziasportiva.it), 2006, n. III.

- Lezzi L., *Principio di equivalenza, mutuo riconoscimento e libertà di circolazione delle professioni nell'Unione Europea*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2003, fasc. II.
- Lubrano E., *L'ordinamento giuridico del giuoco calcio*, 2004.
- Maccarone A., *L'attività del mediatore e il diritto alla provvigione*, in *I contratti*, 2007, fasc. XII.
- Maccarone A., *Marchio sportivo ed ambush marketing*, in *I contratti*, 2007, fasc. II.
- Marcato, Nicolò, Tedeschi, *Il ruolo della Lega Calcio nella vendita dei diritti televisivi*, in *Economia e politica industriale*, 2001.
- Massera A., *Lo sport e il principio della parità delle armi, tra politiche antidoping e diritto della concorrenza*, in *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, 2002, fasc. I.
- Mastroianni R., *Giochi e scommesse: la Corte di giustizia chiamata a pronunciarsi sul monopolio del CONI*, in *Rivista del diritto dell'Unione Europea*, 1998, fasc. I.
- Merone G., *Lo sport nel diritto dell'Unione Europea*, in *Il diritto dello sport*, Utet giuridica, 2007.
- Nascimbene B., *Maestri di sci e libertà di circolazione. Profili di diritto interno e comunitario*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1997, fasc. II.
- Osti C., Pardolesi R., *Avvisi di burrasca: antitrust e diritti TV su manifestazioni sportive*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1996, fasc. I.
- Pedilarco E., *Regolamento FIFA e diritto comunitario della concorrenza*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2005, fasc. II.

- Poddighe E., *Tutela dei diritti televisivi su manifestazioni sportive e normativa antitrust*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2000, fasc. IV-V.
- Pons J. F., *La politique europeenne de concurrence et le sport*, 2002.
- Renzulli A., *La modernizzazione del diritto della concorrenza: il buyer power e l'art. 82 del Trattato CE*, in *Rivista del diritto dell'Unione Europea*, 2006, fasc. IV.
- Rocca G., *L'application des règles antitrust aux règles sportives*, in *L'Observateur de Bruxelles*, n.62, sept. 2005.
- Russo V., *Sport e diritti dei consumatori. Contributo ad una Carta dei diritti dello spettatore*, in *Rassegna dell'Avvocatura dello Stato*, 2005, fasc. IV.
- Russo V., *Sport e diritti del consumatore*, in *Giustizia amministrativa*, 2006, fasc. V.
- Santa Maria A., *Lo sport professionistico e la concorrenza*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2004, fasc. IV.
- Strozzi G., *Diritto dell'Unione Europea*, parte speciale, 2005.
- Tizzano A., De Vita M., *Qualche considerazione sul caso Bosman*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1996, fasc. III.
- Tognon J., *Diritto europeo dello sport*, 2008.
- Tognon J., *La libera circolazione nel diritto comunitario: il settore sportivo*, in *Rivista amministrativa della Repubblica Italiana*, 2002, fasc. VII.
- Tornesello D., *La libera circolazione dei calciatori: il caso Kahveci: nota all'Ordinanza della Corte di Giustizia CE del 25 luglio 2008*, in [www.personaedanno.it](http://www.personaedanno.it)

Vanzetti A., *La funzione del marchio in un regime di libera cessione*, in *Rivista di diritto industriale*, 1998, pt I.

Vidiri G., *Società sportive e contratti di sponsorizzazione*, in *Giurisprudenza italiana*, 1993, fasc. VII.

Zampaglione P., *Analisi comparativa della tassazione del professionismo sportivo e limiti degli aiuti di Stato*, in *Rivista telematica di diritto ed economia dello sport*, 2007, fasc. III.

Zylberstein J., *La specificità dello sport nell'Unione Europea*, in *Rivista telematica di diritto ed economia dello sport*, 2008, fasc. I.

### **Normativa Europea**

Direttiva 89/48/CEE del 21 Dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni in GUCE L 019 del 24 Gennaio 1989.

Direttiva Comunitaria n. 89/104/CEE Consiglio del 21 dicembre 1988 in GU L 40 dell'11 febbraio 1989, rettificata in GU L 207 del 19 luglio 1989 sul Riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa.

Direttiva 89/552 in GUCE L 298, del 17 ottobre 1989 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive.

Regolamento del Consiglio n. 4064/1989 del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazioni tra imprese, in GU L 395 del 30 dicembre 1989.

Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede del Consiglio, del 3 dicembre 1990, relativa ad un'azione comunitaria per la lotta al doping, compreso l'abuso di medicinali, nelle attività sportive in GUCE C 329 del 31 dicembre 1990, 0004-0005.

Dichiarazione del Consiglio e dei ministri della sanità degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 4 giugno 1991, relativa alla lotta al doping, compreso l'abuso di medicinali, nelle attività sportive, in GUCE C 170 del 29 giugno 1991, 0001-0001.

Comunicazione al Consiglio ed al Parlamento, del 31 luglio 1991, *“La Comunità Europea e lo sport”*, Sec/91/1438.

Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede del Consiglio relativa a un codice di comportamento antidoping nelle attività sportive, in GUCE C 044 del 19 febbraio 1992, 0001-0002.

Decisione della Commissione 92/261/CEE, del 18 marzo 1992, in GUCE L 131 del 16 maggio 1992 relativa ad una procedura ai sensi dell'art. 85 TCEE (caso Dunlop).

Direttiva 92/51/CEE relativa a un secondo sistema generale di riconoscimento delle formazioni professionali in GUCE L 209 del 24 Luglio 1992.

Decisione della Commissione 92/521/CEE del 27 ottobre 1992, in GUCE L 326 del 12 novembre 1992 relativa ad una procedura ai sensi dell'art. 85 TCEE (caso Italia '90).

Accordo S.E.E. 2 febbraio 1992, in GUCE L1, del 3 gennaio 1994.

93/403/CEE Decisione della Commissione, caso IV/32.150, 11 giugno 1993, in GUCE L 179, del 22 luglio 1993, relativa al sistema di eurovisione.

Regolamento 40/94 del Consiglio del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario in GU L 11 del 14 gennaio 1994.

Risoluzione del 13 giugno 1997 su “*Lo sport nell’Unione Europea*”, in GUCE C 200 del 30 giugno 1997.

Direttiva 97/36 in GUCE L 202, del 30 luglio 1997, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive.

Dichiarazione n. 29 Allegata al Trattato di Amsterdam, in GUCE C 340 del 10 novembre 1997.

Relazione della Commissione del 29 settembre 1998.

Consiglio Europeo, 11 e 12 dicembre 1998, Conclusioni della presidenza C/98/500.

Lille/UEFA Decisione del 9 dicembre 1999, COMP/E3/36.851, non pubblicata, IP/99/965.

Relazione di Helsinki sullo sport, 10 dicembre 1999, GUCE COM (1999) 644 def.

2000/12/CEE Decisione della Commissione IP/99/541 del 20 luglio 1999, in Official Journal L 5/55 dell’8 gennaio 2000, relativa al sistema di vendita dei biglietti di ingresso allo stadio in occasione dei Mondiali di Calcio del 1998.

Decisione della Commissione in occasione di Euro 2000, relativa alla vendita dei biglietti di ingresso allo stadio, IP/00/591 dell’8 giugno 2000.

Declaration on the specific characteristics of sport and its social function in Europe, of which account should be taken in implementing common policies, in DG J, 13948/00, en., 1.

Decisione della Commissione IP/00/1417 del 6 dicembre 2000 relativa al sistema dei trasferimenti dei calciatori della FIFA.

Decisioni della Commissione IP/01/209 del 14 febbraio del 2001 e IP/01/270 del 27 febbraio 2001 sul sistema dei trasferimenti dei calciatori adottato dalla FIFA.

Decisione della Commissione IP/01/599 del 25 aprile 2001 sui contributi forniti dallo Stato francese alle società sportive.

Decisione della Commissione relativa alle regole FIFA sui trasferimenti dei calciatori IP/02/824 del 5 giugno 2002.

Trattato che istituisce la Comunità Europea, versione consolidata, in GUCE C 325 del 24 dicembre 2002.

Regolamento del Consiglio n. 1/2003 del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli art. 81 e 82 del Trattato, in GU L 1 del 4 gennaio 2003.

Decisione n. 291/2003/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio, in GU L43 del 18 febbraio 2003, istitutiva del 2004 come l'Anno Europeo dello Sport.

Direttiva del Consiglio 2003/86/EC del 22 settembre 2003, in GUCE L 251 del 3 ottobre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare.

Decisione della Commissione 2003/778/CE, del 23 luglio 2003, COMP/C. 2-37.398, in GU L 291 dell'8 novembre 2003 (vendita congiunta dei diritti televisivi della UEFA Champions League).

Direttiva del Consiglio 2003/109/EC del 25 novembre 2003 in GUCE L 016 del 23 gennaio 2004, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.

Regolamento del Consiglio n. 139/2004 del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, in GU L 24 del 29 gennaio 2004.

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa in GUCE C 310 del 16 dicembre 2004.

Piano d'Azione sull'immigrazione legale COM (2005) 669 def.

Decisione della Commissione sul caso Germania 2006, relativa alla vendita dei biglietti di ingresso allo stadio, IP/05/519 del 2 maggio 2005.

Decisione della Commissione del 19 gennaio 2005, COMP/C-2/37.214, in OJ L 134, del 27 maggio 2005.

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo ed al Comitato delle Regioni, l'Azione UE in materia di educazione attraverso lo sport: costruire sulle esperienze dell'AEES 2004, Bruxelles, 22 dicembre 2005, COM (2005) 680, def.

Decisione della Commissione del 22 marzo 2006, COMP/C-2.38.173, sul sistema di vendita dei diritti tv relativi alla premier League inglese.

Risoluzione del Parlamento Europeo del 29 marzo 2007, sul futuro del calcio professionistico in Europa n. 2006/2130 (INI), in GUCE C 27 E/232.

Libro Bianco sullo Sport, COM (2007) 391 def.

Documento di lavoro dei Servizi della Commissione, SEC (2007) 936.

Piano d'Azione De Coubertin, Sec (2007) 934.

Documenti accompagnatori del Libro Bianco, SEC (2007) 935.

Valutazione d'impatto, SEC (2007) 932.

Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007, Gazzetta ufficiale C 306 del 17 dicembre 2007.

Kicking violence out of sport, UEFA and EU host high level conference against violence in sport, Brussel, 28 novembre 2007, IP/07/1778.

Parere del Comitato delle Regioni sul Libro Bianco sullo sport, 7 febbraio 2008, in GU C 105 del 25 aprile 2008.

Dichiarazione sullo sport conclusive di un informal meeting tra I Ministri dell'Unione Europea, in occasione della High level discussion in Biarritz on the European sport agenda, Brussels, 26 novembre 2008, IP/08/1773, testo su [http://ec.europa.eu/sport/library/doc/b21/1128\\_final\\_statement\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/sport/library/doc/b21/1128_final_statement_en.pdf).

Dichiarazione sullo sport 17271/08 del Consiglio europeo del dicembre 2008, all. 5 alle conclusioni del Presidente su <http://ec.europa.eu/sport/>.

Studio della Commissione Europea sulla professione degli agenti dei calciatori in Europa, Study on sports agents in the EU, Contract Award Notice 209/S 16-02161, gennaio 2009.

### **Normativa Nazionale**

Legge n. 366 del 9 giugno 1973, Estensione ai calciatori ed agli allenatori del calcio della previdenza ed assistenza gestite dall'Enpals, in GU, 9 luglio, n. 173.

D.P.R. n. 917 del 22 gennaio 1986, Approvazione del Tesoro Unico delle Imposte sui Redditi, in GU del 31 dicembre 1986, n. 302.

D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, pubblicato in Gazz. Uff. 18 agosto 1998, n. 191, S. O. successivamente modificato dalla L. 30 luglio 2002, n. 189, pubblicata in Gazz. Uff. 26 agosto 2002, n. 199, Suppl. ord.

## **Giurisprudenza**

Sentenza 12 Dicembre 1974, B.N.O.Walrave, L.J.N.Koch c. association Union Cycliste Internazionale, causa C 36/72 in Raccolta, 1974, p.1405.

Sentenza 14 Luglio 1976, G.Donà c. M Mantero, causa C 13/76, in Raccolta, 1976, p. 1333.

Sentenza 18 marzo 1980, Debaue Causa 52/79, in Raccolta 1980, pag. 833.

Sentenza 24 marzo 1994, Schindler, causa C- 275/92, in Raccolta I-1039.

Sentenza 15 Dicembre 1995, Union royale belge des sociétés de football association ASBL contro Jean-Marc Bosman e altri, causa C-415/93, in Raccolta, pag. I-4921.

Sentenza Olsson 16 ottobre 1996, in Rivista di Diritto Sportivo, 1997, pag. 856.

Ordinanza 08 Luglio 1998, Agostini c. Ligue francophone de judo et disciplines associées and Ligue de judo, Raccolta, 1998, pag. I-4261.

Sentenza 21 ottobre 1999, Zenatti, causa C-67/98, in Raccolta pag. I-7289.

Sentenza 11 Aprile 2000, C. Deliège c. Ligue francophone de judo et disciplines associées ASLB, Ligue belge de judo ASLB, Union européenne de judo, cause riunite C-51/96 e C191/97, in Raccolta, 2000, pag. 2549.

Sentenza 13 Aprile 2000, J. Lehtonen e Castors Canada Dry Namur-Braine ASLB c. Fédération royale belge des sociétés de basket-ball ASLB(FRBSB), causa C-176/96, in Raccolta, 2000, pag. 2681.

Sentenza 3 febbraio 2000, Malaya c. Fédération Française de basketball in Riv. Di Dir. Sport. 2000, p. 325.

- Trib. Di Reggio Emilia, ord. 2 novembre 2000 Ekong, in Foro It. 2002, n. 3.
- Trib. di Teramo, ord. 30 marzo 2001 Sheppard, in Foro It., 2002, n. 3.
- Trib. di Pescara, ord. 14 dicembre 2001 Hernandez Paz, in Foro It. 2002, n. 3.
- Sentenza 19 febbraio 2002, Wouters et al. Cntr. Algemene Raad van de Nederlandse orde van Advocaten, C 309/99, Racc. pag. I-1577.
- Sentenza T 185/00 dell'8 ottobre 2002, in GU C 323 del 21 dicembre 2002, p. 31.
- Sentenza Arsenal FC c. Reed, causa C-206/01, del 12 novembre 2002, in GU C 323, del 21 dicembre 2002.
- Sentenza 8 maggio 2003, Deutcher Handballbund c. Maros Kolpak, causa C-438/00, Raccolta, 2000, pag. I-4135.
- Sentenza 12 aprile 2005, Igor Simutenkov c. Ministerio de Educaciòn y Cultura, Real federaciòn Esp. De Fùtbol, causa C-265/03, Raccolta, 2005, pag. I-2579.
- Sentenza 18 luglio 2006, D. Meca-Medina e I. Majecen c. Commissione delle Comunità europee C-519/04, Raccolta, 2006, pag. I-6991.
- Sentenza 26 Gennaio 2005, Piau c. Commissione delle Comunità europee, causa T-193/02 in Raccolta, 2005, p. II-209.
- Ordinanza di rinvio pregiudiziale del tribunale di Charleroi, causa C-243/06 in GU C 212 del 2 settembre 2006.
- Sentenza 06 marzo 2007, Placanica, causa C 338/04, in Raccolta 2007, pag. I-1891.
- Sentenza del 10 aprile 2008, Adidas AG c. Marca Mode CV e altri causa C. 102/07, in GU C 128, del 24 maggio 2008.

Sentenza Citigroup e Citibank c. OHMI- Citi, del 16 aprile 2008, causa T-181/05 in GU 128, del 24 maggio 2008.

Sentenza 1 Luglio 2008, Motoe c. Dimosio causa C-49/07, in GU C 209, del 15 agosto 2008.

Ordinanza 25 luglio 2008, C-152/08, Real Sociedad de Fútbol SAD e Nihat Kahveci c. Consejo Superior de Deportes e Real Federación Española de Fútbol, non ancora pubblicata.

### **SITI INTERNET**

[www.europa.eu](http://www.europa.eu)

[www.rdes.it](http://www.rdes.it)

[www.federalismi.it](http://www.federalismi.it)

[www.giustiziasportiva.it](http://www.giustiziasportiva.it)

[www.independentsportreview.com](http://www.independentsportreview.com)

[www.agcm.it](http://www.agcm.it)

[www.personaedanno.it](http://www.personaedanno.it)

## RINGRAZIAMENTI

*Gli ultimi giorni sono stati strani, concitati e monotoni al tempo stesso, improvvisi momenti di nostalgia si alternavano a momenti di gioia, brividi e pianti di felicità... Questo percorso, fatto di momenti belli e meno belli, mi ha permesso di crescere e fortificarmi, che nemmeno io so dire quanto. E nonostante tutto, eccomi qua! Papà, credo tu abbia ragione nel dire che noi siamo “protetti”, sento che Qualcuno mi ha guidata fin qui e di questo Lo ringrazio. La cosa che mi ha resa più felice è stata la consapevolezza, che cresceva giorno dopo giorno, di quello che stessi realizzando..e questo lo devo anche alle persone che non mi hanno mai lasciata e a quelle che ho avuto la fortuna di incontrare.*

*Mamma e papà prima di tutti, è ovvio che senza di voi non sarei qui...che dire, grazie per avermi permesso di realizzare tutto questo, per tutto quello che mi avete insegnato, trasmesso, per le esperienze che mi avete permesso di fare, per aver gioito e sofferto con me, sempre. Perché siete i genitori migliori del mondo e delle persone speciali anche con chi a volte non lo merita. Non ho davvero parole per spiegare quanto vi amo e quanto vi sono grata...*

*Luca, perché nel mio cuore lo so che con i tuoi silenzi mi sei più vicino che con mille parole..e come dimenticare la faccia che hai fatto quando ti ho detto che mi sarei laureata? Nei tuoi occhi ho letto una gioia che poche volte avevo visto prima...*

*Marco, perchè con il tuo amore e la tua pazienza mi hai sempre sostenuto in tutte le mie scelte, dandomi la forza di continuare anche quando sentivo forte il bisogno di mollare; perché mi ami semplicemente per come sono; per non esserti mai tirato indietro, anche di fronte alle “prove difficili” davanti alle quali, mi rendo conto, ti ho messo spesso e per avermi dimostrato che insieme ce la possiamo fare..perchè in fondo gi, “a me e a te chi ci frica??!”(oh, a proposito, Londra ci aspetta sempre...)*

*E poi ci sono le mie grandiose Amiche: Sere, incontrata un po' tardi...mahh...che meraviglia che sia successo! In te ho trovato l'Amica, di quelle che ormai temevo fossero solo una mia invenzione! Mitica compagna di studi,*

*uscite, shopping, palestra ma soprattutto di grandi abbuffate!! E da quando sono arrivate Tina e Sissi... che te lo dico a fà?!*

*E Frà, l'altro bel regalo che ho ricevuto da questa "esperienza", chi l'avrebbe detto che tra due come noi, così diverse, sarebbero nati un affetto ed un'amicizia così forti...quante cose abbiám fatto eh?E quante ne dobbiamo ancora combinare..(promesso!)*

*A voi due va un GRAZIE infinitissimo per la forza, il sostegno che ognuna di voi a suo modo mi ha dato, nei momenti belli ed in quelli più difficili, per i consigli, per le risate e le lacrime, i pettegolezzi e i gossip, gli sfoghi, le confessioni inconfessabili, le preoccupazioni e le pippe mentali! A voi che siete state le mie uniche amiche e che mi mancate terribilmente quando non ci siete..a voi che siete diventate il mio nuovo mondo, che per niente vorrei lasciare, nella speranza di aver costruito qualcosa di forte che non passerà..*

*Un ringraziamento particolare va a Letizia, per avermi fatto da cavia! Scherzi a parte, grazie perchè nonostante tutto ci sei sempre stata, ma forse, non me ne accorgevo. E' bello averti riscoperta!*

*A Memè, grazie semplicemente per esserci..*

*Un pensiero va ad Alessio e Pierluigi, gli altri componenti della squadra, per avermi regalato dei momenti indimenticabili.*

*Grazie anche al mio Bocci, per la bella persona che sei, e non solo per l'assistenza tecnica 24h su 24h!*

*Ringrazio pure Ilenia, per me sei come una sorella..*

*Un ringraziamento di cuore anche ad Andrea, per le acrobazie fatte per incontrarci e i preziosi consigli, anche a distanza!*

*Infine, ringrazio Tutti quelli che sinceramente mi vogliono bene, ciascuno in cuor suo sa il perché, e quelle persone a me più care che pur non essendoci più, so che mi guardano, mi proteggono sempre e sicuramente oggi piangono per la gioia insieme a me...*

*Viviana*